

Avv. Luciano Ghirga

Avv. Carlo Dalla Vedova

**Alla Suprema Corte di Cassazione**  
**Sezioni Penali**

**Ricorso per Cassazione ex art. 628 c.p.p.**

# RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

## Sezioni penali

Ricorso per Cassazione per il combinato disposto ex artt. 628 e 606 c.p.p. e segg.

avverso:

- la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze n. 2/2014 del 30 gennaio 2014 (depositata il 29 aprile 2014) contro KNOX Amanda Marie e SOLLECITO Raffaele che ha provveduto, in fase rescissoria in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, come da seguente dispositivo:

*“Visto l’art. 627 c.p.p., decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 25.3.2013 n. 422, sull’appello proposto da Knox Amanda Marie, Sollecito Raffaele e dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa in data 4-5.12.2009 della Corte di Assise di Perugia, ritenuta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. relativamente al delitto di cui all’art. 368, comma secondo, c.p., ridetermina la pena inflitta a Knox Amanda Marie complessivamente in anni 28 e mesi 6 di reclusione. Conferma nel resto l’impugnata sentenza. Condanna gli imputati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ed a quelle di difesa delle parti civili costituite, per il presente grado e per quello di legittimità, che liquida come segue: per la parte civile Patrick Diya Lumumba nella somma complessiva di € 12.650,00, oltre accessori come per legge; per la parte civile Aldalia Tattanelli nella somma di € 4.500,00, oltre accessori come per legge; per le parti civili LYLE KERCHER E STEPHANIE ARLINE KERCHER, nella somma di complessivi € 11.000,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge; per le parti civili John Leslie Kercher, Arline Carole Lara Kercher e John Ashley Kercher in complessivi € 15.000,00, oltre accessori come per legge. Visto l’art. 544, comma 3, c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.”*

- nonché avverso:
  - l’ordinanza della Corte d’Assise di Appello di Firenze del 30 settembre 2013 che ha respinto la questione di illegittimità costituzionale nonché la quasi totalità delle prove richiesta dalla difesa (all. 1).

- ordinanza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 17 aprile 2014, con la quale si precisava erroneamente il luogo di nascita di Knox Amanda Marie (all. 2).

Il presente ricorso viene proposto dai difensori di fiducia, come in atti, di KNOX Amanda Marie, avv. Luciano Ghirga (C.F.: GHR LCN 45C25 G478E) del Foro di Perugia e avv. Carlo Dalla Vedova (C.F.: DLL CRL 63H10 H501W) del Foro di Roma, con studio e domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via Vittorio Bachelet n. 12, cap 00185.

Ogni comunicazione potrà avvenire alla ricorrente Amanda Knox presso l'avv. Carlo Dalla Vedova – Via Vittorio Bachelet n. 12, email: [cdv@dallavedova.com](mailto:cdv@dallavedova.com) , tel. 06.4440821 fax 06.4462165; PEC [carlodallavedova@ordineavvocatiroma.org](mailto:carlodallavedova@ordineavvocatiroma.org)

\* \* \*

Il presente ricorso investe sia le gravi inosservanze da parte della Corte rescissoria delle disposizioni dell'art. 627 comma 3 c.p.p. che degli altri punti non riguardanti il "*decisum*".

La difesa Knox intende sollevare, in via preliminare ed assorbente, un'eccezione di legittimità costituzionale in punto alle norme di cui appresso indicate rilevanti ai fini del presente giudizio.

## Parte prima

**1. Questione di legittimità costituzionale. Combinato disposto degli artt. 627 comma 3 e 628 comma 2 c.p.p. in punto alla possibile ripetitività “ad infinitum” dei giudizi di rinvio disposti dalla Corte di Cassazione e pedissequi giudizi di impugnabilità delle sentenze di merito, con violazione quindi dagli artt. 111 comma 1, 27 comma 1, 2, 24, 10 e 3 comma 1, Cost.**

1.1 Le norme del combinato disposto ex artt. 627 comma 3 e 628 comma 2 c.p.p. appaiono violatrici di principi costituzionali sotto un duplice profilo: contrasto con le disposizioni dell’equo processo in relazione al tempo ragionevole per la decisione e all’eguaglianza di diritti fondamentali per gli imputati.

Disposizioni della Costituzione che si ritengono violate:

*Art. 111, comma 1 Cost., così come modificato dall’art. 1 della legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 (“Inserimento dei principi del giusto processo”). Giusto processo ed in particolare: la ragionevole durata quale diritto fondamentale della persona accusata. Ragionevole durata attualmente, normativamente prestabilita da norma nazionale e violazione del principio della “perpetuatio jurisdictionis” quale funzione di Giudice ultimo di legittimità, affidata alla Corte di Cassazione.*

*Art. 27 comma 1 e 2 Cost.*

*Violazione del principio del diritto della persona accusata di ottenere l’accertamento finale della pronuncia processuale entro un periodo definito, anche in ipotesi di non operatività della prescrizione, per reati per i quali la legge preveda la pena dell’ergastolo.*

*Artt. 24, 10 e art. 3, comma 1 Cost.*

*Violazione del principio di uguaglianza tra persone imputate di reati che prevedano la prescrizione, e quelle imputate di reati che prevedano la pena dell’ergastolo, in quanto questi ultimi non possono beneficiare della prescrizione del reato nei giudizi di plurimi rinvii ed impugnazioni.*

Questa difesa solleva q.i.c. su norma che permette la replica non contingentata del giudizio di rinvio ed impugnazione *ad infinitum*. Il limite alla giurisdizione per le persone accusate, è un principio fondamentale dell’impianto costituzionale a tutela di basilari diritti civili.

Se primariamente la difesa della sicurezza e protezione della collettività nei confronti della persona che viola la legge è istituto portante ed obbligo dello stato di diritto, con il conseguente perseguimento e accertamento della responsabilità,

parimenti tale garanzia, deve trovare applicazione nel rispetto della persona coinvolta, soprattutto alla luce della lettera e dello spirito dell'equo e giusto processo.

Il combinato disposto dagli artt. 627 comma 3 e 628 comma 2 c.p.p. ha di fatto creato un sistema di "*prorogatio ad infinitum*" della giurisdizione apparentemente a tutela della persona accusata, quale applicazione di un principio ideologico di maggior tutela della persona (eccesso di garantismo), di fatto tale costruzione intinge sui diritti fondamentali civili che impongono una serrata metodologia di procedimento nell'accertamento del fatto criminoso con le scadenze vincolanti imposte dall'art. 111 Cost.

Queste disposizioni di legge conferiscono, a totale discrezione dell'organo di legittimità, ed anche contro l'interesse dell'imputato, il potere di creare ulteriori giudizi di merito (seppur limitati ad uniformarsi al "*decisum*" della Corte) e relative impugnazioni contravvenendo al principio di giurisdizione del solo doppio grado di merito ed eventuale grado di legittimità.

Le norme impugnate hanno creato un'inammissibile regime differenziato della giurisdizione, per quegli imputati che hanno ottenuto una sentenza di assoluzione, e con la P.G. che ha proposto ricorso per Cassazione, ed il successivo accoglimento con un giudizio di rinvio nel merito e con nuovo ricorso per Cassazione, creando un giudizio *ad infinitum*.

1.2 Sulle disposizioni della Costituzione che si ritengono violate.

Art. 111 Cost., comma 1

L'attuale situazione normativa nazionale ha regolamentato l'equo e giusto processo

con specifica ed imperativa caratteristica della funzione giurisdizionale in adeguamento alla legislazione europea.

Il paragrafo 1, dell'art. 6, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), ha affermato il diritto di ciascuno a che: *“la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente ed in un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale”*.

L'ordinamento nazionale ha, quindi, dapprima recepito - nel quadro della revisione ispirata al cosiddetto giusto processo, - l'esigenza che *“la legge”* assicuri *“la ragionevole durata”* di *“ogni processo”* (art. 111, comma 2, Cost. aggiunto dall'art. 1 della L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2) ed ha, poi, introdotto uno specifico rimedio interno a fronte della violazione del termine ragionevole di cui all'art. 6 della Convenzione Europea, con la L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto) e cioè ha previsto il diritto del danneggiato ad una equa riparazione a carico dello Stato.

Questa legge ha previsto un termine di chiusura:

*Art. 2-ter “Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.”*

Ad oggi quindi questo processo ha già violato il principio della ragionevole durata.

Data di inizio dell'assunzione della qualità di imputata di Amanda Knox 6 novembre 2007.

La durata complessiva del giudizio ad oggi eccede il termine perentorio non superiore a sei anni (art. 2 ter, L. 24.3.2001 n. 89) entro il quale lo stesso deve essere definito *“in modo irrevocabile”*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Primo grado Perugia: 2 anni e 4 mesi, secondo grado Perugia: 1 anno e 8 mesi, Suprema Corte: 1

Poiché il termine di sei anni è ad oggi trascorso appare evidente che per pervenire alla pronuncia irrevocabile potrà passare ancora parecchio tempo e ciò in palese lesione dei diritti costituzionali della Knox.

Non solo ma i termini intermedi di ragionevole durata previsti dalla legge 89/2001 art. 2 bis sono stati superati: il primo giudizio di legittimità è durato oltre l'anno previsto dalla norma. Il ricorso della P.G. di Perugia alla Suprema Corte è stato depositato il 14 febbraio 2012 e la sentenza della Suprema Corte depositata il 18 giugno 2013.

La ragionevolezza della durata è ora normativamente determinata.

Il combinato disposto delle due norme processuali sottolineano la fondatezza della censura per la loro contrarietà alle norme costituzionali.

Ed infatti proprio il loro meccanismo intersecativo processuale, non solo permette una possibilità di ipotetica durata ad infinito del processo, ma soprattutto obbliga la investenda Corte sulla domanda risarcitoria in situazione di impossibilità di definizione giudiziaria di equa riparazione in quanto i termini previsti dalla legge vengono derogati non dalla volontà delle parti ma dalla norma ordinaria processuale impugnata.

Il contrasto è di palese evidenza ed il controllo di costituzionalità imperativo sulla manifesta irragionevolezza della scelta realizzata dalla norma.

Il principio costituzionale della “ragionevole durata”, così come esplicitato nella legislazione, sottolinea la contrarietà delle norme investite, in quanto potenzialmente permettono un tempo irragionevole per la definizione

---

anno e 4 mesi, secondo grado Firenze: 7 mesi al 30 aprile 2014.

dell'accertamento.

La “ragionevole durata” è oggetto di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti costituzionalmente tutelato anche e soprattutto dell'interesse generale ad un giudizio equo ed imparziale. In tale prospettiva è palese la rilevanza della questione di costituzionalità.

Il potere del Giudice di legittimità di imporre l'esatta osservazione della legge deve essere contemperato con i diritti fondamentali civili della persona oggetto della sua applicazione.

Come è stato sottolineato in dottrina<sup>2</sup> per la valutazione della ragionevole durata dell'accertamento giudiziario concorrono due prospettive: una oggettiva (la funzione della stabilità sociale non può essere svolta con perseguibilità di fatti lontani nel tempo) e l'altra soggettiva (l'interesse della persona accusata di un reato ad essere giudicato entro un termine determinato).

La Corte Costituzionale è stata investita più volte sul punto.

In particolare con l'ordinanza n. 32/2001 ha così argomentato:

*“Che questa Corte ha già esaminato altre questioni di legittimità costituzionale della stessa norma oggi impugnata, allora sollevate in relazione, tra gli altri, al diverso parametro di cui all'art. 97 Cost., ritenendole manifestamente infondate poiché “il legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli” e che “i lamentati inconvenienti di fatto derivanti dall'applicazione di norme non possono costituire unico fondamento di questioni di legittimità costituzionale.”*

---

<sup>2</sup> - La Corte Costituzionale e le corti d'Europa (atti del seminario svoltosi a Copanello (Cz) il 31 maggio – 1° giugno 2002), cura di FALZEA P., SPADARO A. e VENTURA L., Giappichelli, Torino, 2003, pag. VIII-600.

- Prof. Vincenzo Garofoli “La durata ragionevole del processo (garanzia oggettiva) la durata irragionevole del “processo breve” (garanzia soggettiva) – Treccani - Diritto Penale e Procedura Penale 25 febbraio 2010.
- Antonio Di Tullio D'Elisis – L'imputato è da considerarsi condannato nel caso di annullamento con rinvio? – Maggioli – 22 novembre 2012

Ordinanza n. 7 del 1997

*- che l'introduzione nella Costituzione del nuovo testo dell'art. 111 non produce modifiche all'orientamento di questa Corte sul punto, dal momento che l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile ai processi deve tendere ad una durata degli stessi che sia, appunto, "ragionevole" in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.;*

*- che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi."*

E con la successiva ordinanza n. 204/2001, la Corte ha confermato:

*"che deve altresì escludersi la violazione dell'art. 111 Cost.: il principio della ragionevole durata del processo, sancito dalla norma costituzionale invocata a seguito delle modifiche operate dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, deve essere infatti letto – alla luce dello stesso richiamo al connotato di "ragionevolezza", che compare nella formula normativa – in correlazione con le altre garanzie previste dalla Carta Costituzionale, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa." (Art. 24 Cost.)*

Sul controllo di ragionevolezza la Corte Costituzionale, soprattutto negli ultimi due anni, ha più volte indagato i limiti in numerosi giudizi, sempre peraltro riportandosi ai tempi ed alle modalità di cui alla Legge 89/2001 (ovvio parametro legislativo).

Con la introduzione di detta legge, tuttavia, la normativa nazionale ha definito l'aggettivazione "ragionevole" ponendo un termine irrevocabile e ciò è stato più volte confermato.

La fattispecie presenta invece una particolarità unica in quanto non prevede limiti di tempo e indica solamente gli organi giurisdizionali competenti e quindi così apre un percorso processuale di continua stratificazione cui non è stato posto un limite finale.

Orbene il parametro da individuare è la "ragionevolezza" e cioè la qualifica di conformità alla ragione ed al buon senso.

In tal senso sono state presentate, nella presente e passata legislatura, varie proposte di legge (attualmente quattro) che sottolineano la contrarietà della sistematica in

oggetto alle norme costituzionali.<sup>3</sup>

In tale contesto si colloca il meccanismo di estinzione del processo, espressione di una moderna sensibilità giuridica destinata ad attuare il principio della “durata ragionevole del processo”.

E' di tutta evidenza che il combinato disposto delle norme impugnate non rispondono al criterio di legge soprattutto sotto il profilo che lasciano disponibilità di impugnazioni e rinvii non collegati a tempi precisi ma a disponibilità delle parti e degli enti giudicanti creando così una situazione di indeterminatezza che è ontologicamente una situazione di irragionevolezza contraria alla corretta amministrazione della giustizia.

La Corte Costituzionale fin dalle sentenze n. 65 del 1996 e n. 295 del 1995 ha indicato la preliminare cesura di sindacabilità quando, come prospettato nella fattispecie, si permetta una giurisdizione “*ad infinitum*” scelta manifestamente irragionevole.

Sotto il medesimo profilo si indicano le numerose condanne del nostro Paese da parte della Corte europea.<sup>4</sup>

Art. 27, comma 1 e 2 Cost.

E' stato indicato autorevolmente che la ragionevolezza temporale della durata del

---

<sup>3</sup> D.d.l. S/1880 del 12 novembre 2009. “*Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’art. 111 della Cost. e dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*”.

Ed anche d.d.l. S/260 del 20 giugno 2001, d.d.l. S/878 del 26 luglio 2006 e d.d.l. S/2699 del 22 gennaio 2004, d’iniziativa da Ayala e altri. “*Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di ragionevole durata del processo*”.

<sup>4</sup> Gaglioni e altri c. Italia 21/12/2010 n. 4 45867/07

Ambrosini e altri c. Italia 8/11/2012 n. 8456/09, 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09, 8462/09, 8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 8472/09, 8473/09, 8475/09.

Bottazzi c. Italia 28/07/99 n. 34884/97

processo penale non può essere determinata in giorni o mesi<sup>5</sup> in quanto si deve tenere conto di una varietà di parametri. Ma l'art. 111 Cost. elevando a rango costituzionale l'impegno di assicurare l'esaurimento della vicenda giudiziaria entro termini ragionevoli ha sostanzialmente marcato di incostituzionalità la "*prorogatio ad infinitum*" della giurisdizione.

A convalidare tale conclusione, come detto, è stata introdotta la "legge Pinto" risarcitoria di una distorsione del sistema (e.i. violazione costituzionale) e cioè l'irragionevole durata della vicenda giudiziaria.

Il legislatore ha provveduto a regolamentare un risarcimento che presuppone "*a fortiori*" un comportamento "*contra jus*" e quindi causale di danno.

L'ulteriore diritto violato appare la legittima aspettativa, della persona accusata, di avere un limite temporale allo "status" di incertezza di cui soffre nella qualità di imputato.

E' di comune esperienza che la situazione di indagato o di imputato è stata ritenuta più afflittiva della situazione cui soggiace il condannato alla stessa pena finale.

La specificità della procedura necessita l'inquadramento della persona oggetto di indagine, in una situazione particolare, ma ciò deve essere limitata nel tempo per evitare la violazione di diritti fondamentali di libertà.

Artt. 24, 10 e 3 comma 1 Cost.

Le norme internazionali generalmente riconosciute impongono di trattare lo straniero in relazione ai diritti fondamentali con misure equivalenti a quelle concesse al cittadino conferendogli le medesime guarentigie godute dallo stesso.

---

<sup>5</sup> Corte Europea 10 novembre 1969 sent. Stogmuller

L'uguaglianza è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura. Vieta che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche preferenziali "*in itinere*" giurisdizionale.

E' del tutto evidente che la persona accusata in sede di rinvio e di successiva impugnazione, la cui imputazione preveda la prescrizione, potrà avere interesse ad una continuazione dell'accertamento giudiziario, proponendo le impugnazioni previste dalle norme censurate.

Di contro una persona, la cui imputazione non consenta l'applicazione della prescrizione, come nella fattispecie, si trova in una condizione decisamente diseguale e gravemente lesiva dei propri interessi.

La violazione degli artt. 24 e 3 Cost. è, per principio consolidato, quale trattamento differenziato "sotto il profilo della parità ai principi fondamentali della giurisdizione" (Corte Cost. sent 262/2009, 24/2004, 23/2011).

Il disposto costituzionale dell'art. 3, comma 1 - così come interpretato ripetutamente dalla Corte - sottolinea la necessità in applicazione del principio di certezza del diritto che ogni individuo (cittadino o straniero cui è garantito il godimento dei diritti inviolabili) conosca in anticipo sia la norma giuridica che le conseguenze della sua violazione con la certezza della pena precostituita.

Si crea invece disparità quando si introduce nel procedimento giurisdizionale un istituto (plurimi rinvii e impugnazioni) che surrettiziamente favorisca una situazione processuale a sfavore di altra processualmente analoga.

La Corte Costituzionale ha ripetutamente inserito - ai fini della valutazione del

rispetto di eguaglianza – il termine di “ragionevolezza” per esprimere le condizioni che il legislatore deve rispettare e l’oggetto del suo sindacato.

E’ quindi irragionevole la norma che favorisca un imputato, non in relazione alla sua qualità, ma permettendo espedienti processuali che indirettamente portano alla estinzione del reato in confronto ad altro imputato, come nella fattispecie, che non ha alcun vantaggio da tale “*prorogatio jurisdictionis*” .

Si incorre in irragionevole disuguaglianza consentire ad una parte di persone accusate di giovare dell’istituto della prescrizione fornendo norme di giurisdizione di particolare valenza estranee sia alle situazioni di fatto iniziali che alle conseguenze giuridiche codificate.

La disuguaglianza non trova le sue radici nella chiara differenza di fatto ma su una estranea tutela che viola i diritti di difesa di imputato di reato che preveda l’ergastolo.

Il principio contestato non tutela la uguaglianza sostanziale dei cittadini ed in particolare la tutela giurisdizionale dei diritti per cui gli strumenti della giurisdizione, come nella fattispecie, non possono creare disparità di trattamento in relazione all’interesse e modalità della difesa.

Inoltre come è principio fondamentale di filosofia del diritto, l’istituto della prescrizione è a tutela della necessità dello Stato di perseguire fatti vicini nel tempo. E’ quindi palese disuguaglianza prevedere per una certa categoria di imputati – coloro che rischiano la pena dell’ergastolo – una illimitata durata per il medesimo scopo.

Sotto altro profilo, la Corte Cost. ha stabilito (vedesi sentenza n. 23 del 2011) che

una legge ordinaria processuale non può violare la prerogativa - riservata alla Costituzione – del principio dell'uguale sottoposizione dei cittadini alla giurisdizione.

Così come non è ammessa una peculiare figura di sottrazione alla giurisdizione (legittimo impedimento di alcune alte cariche dello Stato) parimenti contravviene al principio della ragionevolezza, dell'uguaglianza e dell'equo processo permettere ad una determinata categoria di imputati di sottoporsi alla giurisdizione fino ai limiti della prescrizione a differenza di imputati che non la possono godere.

Si crea quindi una disparità censurabile.

La giurisdizione è prerogativa esclusiva, non regolabile da legge ordinaria e non può né essere compromessa (per via di sottrazione) né dilatata ad esclusivo interesse di determinati cittadini.

1.3 Sulla rilevanza della richiesta pronuncia di incostituzionalità nel presente processo di impugnazione della sentenza del Giudice del rinvio si precisa quanto segue.

In relazione alle norme in oggetto non è possibile configurare “un’interpretazione adeguatrice” in quanto il suo disposto normativo è categorico e non prevede una restrizione del “*thema decidendum*” quando è possibile l’annullamento totale della sentenza impugnata.

Sulla rilevanza è palese l’incidenza della questione in questa fase di giudizio che evidenzia un secondo ricorso al Giudice della legittimità con la trattazione del “*thema decidendum*” iniziale e globale.

L’auspicato accoglimento dell’istanza potrebbe pronunciarsi quale chiara cesura

sull'attività giurisdizionale, con specifica applicazione del giusto ed equo processo alla Knox.

In particolare la inerenza della richiesta di incostituzionalità è evidente per la Knox in quanto trova le sue radici nella continua posizione di imputata di gravissimo reato per il quale ha sempre richiesto la conferma finale di innocenza.

La eventuale caducazione da parte della Consulta delle norme impugnate, in omaggio al principio del "*favor rei*" travolge ogni disposizione formata in applicazione della legge dichiarata illegittima (art. 30, comma 4, l. 87/53).

Il giusto ed equo processo garantisce la limitazione temporanea del potere dello Stato onde non aggiungere alle sofferenze e pene inerenti alla posizione processuale, gravissimi danni diretti ed indiretti in relazione al godimento dei diritti fondamentali della persona.

L'interpretazione del testo da applicare deve essere conforme alla Cost. e alla CEDU (sent. Corte Cost. nn. 267/2010 e 170/2013). Questa questione ha in effetti una rilevanza di c.d. "*doppia pregiudizialità*" (nazionale ed europea).

La Corte esige non solo un'interpretazione conforme alla Cost. ma anche alla evoluzione del sistema normativo (cfr. sent. Corte Cost. 187/2002) nonché all'evoluzione del costume e della coscienza sociali (sent. Corte Cost. 337/1994 e 335/2009).

L'istanza proposta, ai fini di un'efficace valutazione della rilevanza, attiene al rapporto tra la risoluzione della questione ad opera della Corte Costituzionale e la definizione del presente giudizio e cioè quando, come nella fattispecie, la questione riguardi una norma di cui occorre farne applicazione al fine della emanazione della

sentenza.

In particolare la rilevanza in punto a norme penali di favore è ritenuta sufficiente quando la sua decisione risulti comunque influente nel giudizio “*a quo*” (sent. Corte Cost. n. 148 del 1983).

Questa difesa è consapevole che la proposta istanza intacca la struttura stessa dell’istituto del processo di rinvio e della sua impugnabilità affinché ne sia garantita la celere conclusione ma si sottolinea che tale distorsione è stata segnalata in dottrina e giurisprudenza da oltre un decennio<sup>6</sup> ed è imperante che vengano rimossi gli effetti nocivi di un sistema processuale per garantire i principi di cui all’artt. 111, 27, 24, 10 e 3 Cost.

1.4 La questione di legittimità costituzionale è stata avanzata da questa difesa alla Corte di seconde cure di Firenze.

Questa Corte con sua ordinanza del 30 settembre 2013 (all. 1) ha dichiarato che tale questione non appare fondata:

*“In quanto il meccanismo processuale disegnato dagli artt. 627 e 628 c.p.p. prevede proprio una progressiva restrizione del thema decidendum, anche sulla base del principio di diritto cui il Giudice del rinvio deve uniformarsi, tale da scongiurare o rendere meramente ipotetico il processo che si riproduca all’infinito.”*

Come è evidente, l’ordinanza è carente di motivazione ed in ogni caso palesemente contraddittoria: infatti per un verso si assume il principio della restrizione del tema “*decidendum*” e per altro verso si ammette, sebbene in via ipotetica, la

---

<sup>6</sup> - Paola Sechi, “Nullità assolute e durata ragionevole dei processi: prassi applicative e riflessioni “*de jure condendo*”, Riv. It. dir e proc. pen., 2009, 01, 250;

- Avv, “Procedura Penale”, “Il ricorso per cassazione” di Alfredo Gaito, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, pagg. 808, 809

- Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 2003, p. 795

- Filippo Raffaele Dinacci, “La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio”, Cass. Pen. 2007, 09, 3500

- Consiglio Superiore della Magistratura , IX Commissione: Tirocinio e Formazione Professionale, Incontro di studio sul tema: Il giudicato penale: profili costituzionali e di diritto comparato, Avv. Prof. Fabrizio Corbi

progressione ed il rituale della usura della giurisdizione quindi accogliendo la tesi della “*prorogatio jurisdictionis*”. In ogni caso tale svolgimento di stadi e gradi processuali contrastano con il principio della ragionevole durata del processo.

Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto che difettesse altresì il requisito della rilevanza in quanto:

*“La riproposizione di un giudizio di legittimità con rinvio ad altro Giudice è meramente eventuale e non determinabile allo stato del processo, atteso che le parti evidenziano come sospetto di costituzionalità non il giudizio di rinvio in sé, quanto piuttosto la possibile reiterazione senza limite del giudizio stesso, il che fa ritenere che in questa precisa fase processuale non possa apprezzarsi la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, che risulta legata all’esito del presente processo di rinvio.”*

Ad oggi la situazione fattuale e temporale si sono attuate.

Si è già verificata una doppia fase di legittimità e tre gradi di giudizi di merito.

Questa Corte peraltro conosce i numerosi processi attualmente pendenti in differenti fasi e gradi di giudizio che hanno tutti violato i termini di legge e potrà accogliere l’istanza di remissione alla Corte Costituzionale per la declaratoria costituzionale delle norme processuali in oggetto.

Processi che hanno avuto maggior risonanza: processo per la strage di Piazza della Loggia di Brescia: dodici gradi di giudizio; processo di Piazza Fontana, otto gradi di giudizio; processo Calabresi, sette gradi di giudizio; processo all’inserviente d’asilo, nove gradi di giudizi; processo Abu Omar, dieci gradi di giudizio.

Il principio della tutela della ragionevole durata non può soggiacere a norme che legislativamente ne permettano la violazione.

In particolare il principio dedotto dalla Corte d’Appello di Firenze del restringimento del “*thema decidendum*” è palesemente smentito nel presente processo.

La Suprema Corte rimettente ha enunciato due principi generali nonché dodici

punti di diritto della sentenza impugnata. Tutta la sentenza della Corte di seconde cure di Perugia, nella sua globalità, è stata valutata ed annullata ditalché il Giudice di rinvio ha dovuto riesaminare l'intero materiale probatorio raccolto.

Lo stesso PG, nel processo di Firenze, ha più volte indicato che la Corte di legittimità aveva "raso al suolo" la sentenza impugnata.

Questa Corte ha dovuto riesaminare tutti gli aspetti del processo (ad eccezione del reato di calunnia che seppure *res judicata* è stato irritualmente rivalutato ai fini della pena).

La seconda deduzione dell'ordinanza citata della Corte di Firenze indica la presente fase del giudizio per la corretta tempistica di proposizione della rilevanza ("*risulta legata al presente processo di rinvio*" i.e. avanti C. A. A. di Firenze).

Il presente ulteriore ricorso per Cassazione sottolinea la incostituzionalità delle norme in oggetto perché di fatto consistono nella reiterazione senza limite del giudizio stesso; Corte che è costretta a ripercorrere tutti i momenti probatori già esaminati dalle varie corti di merito. Si verte in un ripetuto "*bis in idem*" di fatto.

Per questi motivi, ricorrendo la rilevanza e la non manifesta infondatezza della q.l.c., i sottoscritti difensori ai sensi dell'art. 23 della L. 11.3.1953 n. 87 propongono a questa Ecc.ma Corte questione di legittimità costituzionale degli artt. 627 e 628 c.p.p. per contrasto con gli artt. 111, 27 comma 1 e 2 e artt. 24, 10 e 3 della Costituzione per le motivazioni sopraesposte, affinché provveda a dichiarare la illegittimità costituzionale di queste norme nonché la illegittimità costituzionale consequenziale delle eventuali norme pedissequae in quanto legate a quelle che verranno annullate da uno stretto legame che renderebbe incongrua la loro

sopravvivenza dopo la caducazione di quelle dalle quali dipendono, provvedendo quindi, alla ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale ed agli altri incombenti di rito.

## Parte seconda

### 1. Premessa.

1.1 La Suprema Corte di legittimità con la sentenza rescindente ha indicato chiaramente i limiti ed i principi di diritto cui avrebbe dovuto attenersi la Corte di rinvio:

Si dispone che:

a) *“La verifica deve essere compiuta in termini di accertamento se il Giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti presenti agli atti rispettando così i principi della completezza (sottolineatura aggiunta), se le conclusioni assunte possano dirsi coerenti, con il materiale acquisito, e risultino fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell’incedere argomentativo rispettando il principio della non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento”* (sent. pagg. 39-40 Cass.);

ed oltre: *“elaborazione di tutte le evidenze disponibili...”* (sent. Cass. pag. 40)

ed ancora: *“il Giudice di legittimità ha demandato al Giudice di rinvio un “nuovo giudizio alla luce di più adeguati parametri di valutazione delle evidenze disponibili”* (sent. pag. 45 Cass.);

quindi l’esame di tutte le evenienze disponibili senza omissioni o lacune.

b) *“Il diritto vivente ha elaborato solidi paramentri valutativi in tema di processo indiziario di assoluta uniformità , che mandano al giudice di merito di compiere una duplice operazione: dapprima gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell’elemento a carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per constatare l’attitudine dimostrativa, che per lo più è in termini di mera possibilità, poi occorre addivenire ad un esame complessivo degli elementi, onde appurare se i margini di ambiguità, inevitabilmente correlati a ciascuno (se non fossero presenti incertezze si avrebbe riguardato a vere e proprie prove), possano essere superati.”* (sent. pag. 39 Cass.)

Le indicazioni della Suprema Corte sono di chiara docenza:

- il Giudice del rinvio deve valutare tutte le evidenze disponibili, raccolte durante l’iter processuale;

- la valutazione dei singoli indizi è primariamente:

*“per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per constatarne l’attitudine dimostrativa che per lo più è in termini di mera possibilità”;*

- infine valutarne la concordanza, se possibile, per addivenire ad una conclusione di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Giudice del rinvio ha chiaramente violato queste indicazioni pervenendo a conclusioni non confortate dalle emergenze istruttorie.

\* \* \*

Inoltre come giurisprudenza consolidata:

*“il Giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, salvi limiti nascenti da eventuale giudicato interno. Non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, come se fossero avulsi dal restante materiale probatorio, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio di prova, che può anche integrare, ove le parti ne abbiano fatto richiesta, a mezzo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, a mente dell’art 627 c.p.p., comma 2, ove sia chiamato a provvedere come Giudice del gravame, a seguito di annullamento di sentenza di appello.”* (Cass. Sez. V 3 luglio 2009, 41085)

Ed ancora:

*“in caso di annullamento con rinvio di una sentenza di appello, qualora le parti ne facciano richiesta, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti si configura come un atto dovuto del Giudice di rinvio il quale non può ritenere di poter pervenire alla decisione sulla base dei soli atti acquisiti.”* (Cass. Sez. V, 22 settembre 2004, 22923)

Come indicato precisamente in Sez. I, 9/6/2010, n. 30448, Sez. Un. 4/2/1992 n.

6682, per pervenire ad una decisione certa, oltre ogni ragionevole dubbio, il

Giudice ha necessità di:

*“una visione unitaria, così da consentire l’attribuzione del fatto illecito all’imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale.”*

Quindi secondo detta giurisprudenza, esame dei singoli principi di indizi che abbiano gli attributi di cui all’art. 192 c.p.p. e quindi, qualora tale esame della prova indiretta sia positiva, si potrà passare all’esame complessivo degli stessi affinché il Giudice nel suo libero convincimento possa addivenire alla decisione avendo confutato e dissipato ogni ragionevole dubbio.

La difesa della Knox aveva richiesto l’acquisizione di prove integrative per una corretta valutazione del compendio probatorio. Il Giudice di rinvio, con sua ordinanza del 30 settembre 2013 (all. 1) ha rigettato la quasi totalità delle istanze di

ripetizione.

Richiesta di ripetizione dei riscontri probatori viepiù “*rilevanti*” considerando le premesse del P.G. della C.A.A. di Firenze che ha confermato (udienza 23 novembre 2013) che la Cassazione ha “*raso al suolo*” la sentenza assolutoria.

Si è pervenuto ad un verdetto di colpevolezza con gravissimi “*vuoti e salti logici*” che hanno viziato in radice la decisione finale.

Inoltre il Giudice del rinvio ha concluso specificamente nel dispositivo: “*conferma nel resto l’impugnata sentenza*” (C.A.A. di Perugia).

Il Giudice di rinvio ha l’obbligo di prendere in esame tutti i motivi eventualmente dedotti dall’imputato contro la sentenza di primo grado, né può limitarsi a trattare le sole questioni per cui la sentenza è stata annullata, perché sui punti rimasti insoluti egli riassume gli originari potere di un Giudice d’appello.

Orbene tutti i motivi di illegittimità avanzati da questa difesa nell’atto di appello della Knox del 16 aprile 2010 avanti la C.A.A. di Perugia, motivi che hanno portato alla riforma di detta sentenza, si hanno qui di seguito richiamati e trascritti.

1.2 La presente fase del giudizio è connotata da elementi di estrema delicatezza per emendare un terribile errore giudiziario.

La vita dei due giovani è sconvolta da quasi dieci anni da un episodio gravissimo ed improvviso e contrario agli intendimenti e alle aspettative degli imputati.

Partitamene nel seguito delle varie censure si indicheranno le omissioni e le lacune nelle quali il Giudice del rinvio è incorso: indizi di controprova che non permettono né una certezza per il singolo elemento né tantomeno una conclusione di collegamento tale da portare ad una condanna.

In un processo pesantemente sottoposto ad interesse mediatico, certe influenze strumentali (carattere e personalità della Knox descritta quasi di libertina, quando era invece una normale studentessa ventenne con gli interessi, comportamenti ed abitudini comuni ai giovani di detta età) possono disconnettere i parametri valutativi dando delle coloriture contrarie alla realtà.

Sul punto ci si riferisce alla sentenza del Tribunale di Milano n. 03967/2014 (all. 11) del 21 marzo 2014 che ha condannato il Corriere della Sera per grave violazione di diritti di privacy.

L'accertamento della verità è stato operato da due Corti di seconde cure (Perugia e Firenze), concretamente sulle medesime evidenze probatorie pervenendo tuttavia a due conclusioni diametralmente contrastanti: assoluzione; condanna.

Le due decisioni trovano peraltro la loro fondatezza inferenziale su tre fondamentali differenze: la Corte di Perugia ha raccolto le prove nella fisica contestualità del dibattimento, quella di Firenze ha deciso quasi esclusivamente sul reperto cartaceo.

Le due opposte decisioni indicano un contrasto basato sostanzialmente sulla assunta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della prova indiretta. La motivazione è un processo logico strutturalmente soggettivo e pertanto mai paragonabile ed equiparabile, sul piano probatorio alla prova diretta.

La terza differenza, e certamente la più rilevante, è che la Corte di Firenze è pervenuta in maniera sorprendente per questa difesa, ad un verdetto di colpevolezza assumendo – si ritiene – di aver dissipato “ogni ragionevole dubbio”.

Da questi pregressi questa Corte ora è richiesta di riportare l’*“excursus”* probatorio

nei limiti del provato e dell'evidente poiché il concorso dei due giovani imputati, non solo, non è provato ma è smentito dalle prove tutte di cui al processo che qui si hanno per integralmente trascritte (da pag. 13 a pag. 20 – da a) a p) della *“Integrazione dell’atto di appello”*) (all. 4).

Il Giudice del rinvio deve esaminare *“tutte le evidenze disponibili”* accedendo *“alla piana rivalutazione del compendio probatorio”* in relazione ai punti annullati e a quelli in rapporto di connessione essenziale con questi con obbligo di motivazione logica e coerente.

Di contro il Giudice del rinvio ha omissso, o marginalmente indicato, riscontri essenziali ed emergenze processuali quali:

- nella scena del delitto esistevano solamente tracce di Rudi Guede;
- presunto concorso smentito dagli atti (due degli imputati non si conoscevano);
- l’assunto trasporto dell’arma del delitto tra due appartamenti e nessuna traccia di detta arma nella borsa di stoffa della Knox;
- inconsistenza dell’attribuzione della traccia della vittima sul coltello;
- nessuna prova o indizio dell’esistenza di un secondo coltello;
- inesistenza di azioni di cancellazione delle tracce anche per illogicità di operazioni selettive;
- personalità della Knox e suo comportamento prima e dopo il fatto;
- violazione da parte degli inquirenti di basilari diritti di difesa della ricorrente;
- mancata censura del comportamento dei responsabili inquirenti in palese

violazione degli obblighi di cui all'art. 64 c.p.p. nella raccolta delle dichiarazioni della Knox nella mattina del 6 novembre 2007 alle ore 5,45;

- testimonianza del Curatolo che smentisce l'ora della morte di cui alla sentenza;
- danneggiamento dei tre computer della Knox, di Sollecito e della vittima;
- limpido alibi della Knox e del Sollecito indicato lo stesso giorno del fatto;
- assenza di motivazione; amicizia della Knox con la vittima.
- credenza della Knox di essere un aiuto agli investigatori nella ricerca della verità per i suoi rapporti con la vittima;
- la stessa è rimasta a Perugia mentre il Guede, colpevole, è scappato all'estero.

In via di sintesi, la Corte rescissoria avrebbe dovuto valutare le emergenze istruttorie considerando tutti i dati a disposizione e valutando se gli stessi potevano assurgere ad indizi.

La concordanza degli stessi deve essere valutata dopo tale impostazione perché la stessa non può conferire autorevolezza di prova se non basata su una certezza di elementi.

1.3 La Corte remittente ha dato atto (sent. pag. 73 Cass.) che gli indizi, oggetto delle censure del P.G., soffrivano di una *“relativa ambiguità”* ma tale incertezza potrebbe essere superata in quanto *“nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri”*.

Questa *“valutazione osmotica”* dovrebbe portare ad una decisione oltre ogni ragionevole dubbio.

Il presupposto del percorso argomentativo è che ogni elemento probatorio abbia in sé un grado di attendibilità, certezza e completezza da potersi, in valutazione osmotica, concordarsi e concatenarsi in via logica fra gli stessi.

La valutazione osmotica non aggiunge alcun che di nuovo ma eventualmente rileva una logica assonanza.

Ebbene, nella valutazione complessiva, non è stato dato conto (vuoti e lacune) di circostanze fondamentali: Come è stata spiegata la non previa conoscenza tra due dei tre assunti concorrenti? La presenza del coltello in sequestro nel “*locus commissi delicti*”, senza traccia di trasporto e senza causale? La presenza sulla scena del delitto delle sole tracce di Rudy Guede? L’assoluta inaffidabilità degli esiti scientifici; Il trasparente comportamento della Knox prima e dopo i fatti che immediatamente dichiara all’A.G. circostanze sconosciute (ritorno in casa in via della Pergola la mattina del 2 novembre 2007) che avrebbero potuto sortire esiti impreveduti; l’inesistenza di due coltelli; l’inesistenza di una causale da parte dei due ragazzi nel commettere un così grave delitto ?

Una valutazione complessiva conduce ad una opposta conclusione da quella raggiunta dal Giudice del rinvio.

1.4

E’ altresì, gravemente in violazione del principio della valutazione della prova, il procedere del Giudice del rinvio – ragionamento più volte ripetuto – nel ricavare elementi accusatori dalla mancata giustificazione dell’imputato e dei suoi legali per dati estranei e sconosciuti dalla difesa.

Sul punto l’evidenza è data dal rintraccio dei due cellulari della vittima nel giardino

della signora Lana.

*“Ed infatti, il suono insistente di un telefono cellulare da una camera chiusa a chiave avrebbe potuto far insospettare chiunque si fosse trovato all’interno dell’appartamento e provocare quindi anzitempo l’apertura della porta e la scoperta dell’omicidio. A fronte di questa spiegazione che appare l’unica razionale che questa Corte ritiene di poter fornire al dato fattuale viene peraltro agevole osservare come una spiegazione alternativa a questo singolare fatto non sia stata fornita da alcuno degli imputati né dai loro difensori. Il furto dei due telefoni cellulari è stato completamente ignorato dalle difese degli imputati nella ricostruzione degli accadimenti di questa notte.” (sent. pag. 88)*

Perché mai la difesa della Knox avrebbe potuto trattare di fatti estranei, non conosciuti, e accadimenti non addebitabili all’imputata ?

Da quanto sopra il Giudice del rinvio ritiene di dedurre un indizio, il quale non solo è affetto da *“relativa ambiguità”* ma è inesistente.

Non vi è elemento alcuno che colleghi l’assunto furto dei telefoni cellulari alla Knox.

Nel sistema processuale penale è onere dell’Accusa provare le evidenze rilevanti ma certamente queste non possono essere derivate da ipotetiche omissioni della difesa, per carenza di trattazione su fatti estranei all’imputata.

La Knox confida grandemente che questa Corte voglia rettificare un gravissimo errore giudiziario nella riconferma della verità dei fatti.

## Motivi di ricorso

**1. Violazione ed inosservanza ai sensi dell'art. 606 c.p.p. commi b) ed e), per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza sul punto decisivo dell'assunto movente di Amanda Knox nella commissione del grave reato e violazione dell'art. 110 c.p.**

1.1 Il movente quale fattore psichico che esiste sempre in ogni comportamento umano è considerato quale elemento naturale e quindi necessario ed essenziale del reato sia esso colposo che doloso.

“*Coscienza e volontà*” (art. 42 primo comma c.p.) e “*intensità del dolo*” (art. 133 primo comma n. 3 c.p.) obbligano a riferirsi ai motivi a delinquere dal momento che la volontà criminosa è direttamente proporzionale alla potenza affettiva dei motivi ed indirettamente proporzionale alla potenza affettiva dei motivi inibitori.

La chiarezza della coscienza è tanto maggiore quanto più forte è l'attenzione ed il desiderio di realizzare il risultato voluto.

All'interno del dolo per la eventuale coscienza della illiceità del fatto e per il grado della consapevolezza è essenziale l'accertamento dei motivi che hanno concorso all'accadimento criminoso.

Il movente o più in particolare i motivi del reato acquistano essenziale importanza nella ricerca della verità. Il motivo quale frammento della globale personalità dell'imputato permette di ricostruirla e quindi agevola la esatta valutazione del reato eventualmente commesso.

Nella teoria del reo al motivo a delinquere si riconosce il significato sintomatico di indice della personalità dell'assunto reo (attitudine criminale e sociale del soggetto).

Il movente è presupposto assolutamente fondamentale e preliminare di ogni assunto probatorio ma acquista un carattere di essenzialità nel processo indiziario.

L'indizio, istituto deduttivo, è ontologicamente connesso con il movente dal quale trae linfa ed eventuale giustificazione.

Se carente, insufficiente, confuso, contraddittorio, l'indizio rimane privo del nesso fisiologico costitutivo ed è quindi inutilizzabile sul piano probatorio.

Questa Corte ha più volte ribadito che la necessità del movente nei processi indiziari debba avere le medesime caratteristiche di chiarezza, precisione e convergenza previste per gli indizi.

*“In tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione.”* (Cass. pen. Sez. I, 20-04-2012, n. 17548 (rv. 252889).

La valutazione del movente comporta quindi una duplice indagine: la potenza dell'impulso criminoso e la personalità del reo.

Nel presente processo a seguito di completa e penetrante analisi probatoria è risultato assente il movente (il continuo mutamento e contraddizione dell'accusa sul punto è evidenza della sua essenza) nonché vi è la prova contraria dell'indice della personalità di Amanda Knox (art. 133 c.p.p.) che smentisce ogni ricostruzione accusatoria.

L'art. 133 non menziona il movente ma indicando nella gradualità del reato la *“intensità del dolo”* ne presuppone l'accertamento dato che la chiarezza della conoscenza e la potenza della determinazione volitiva sono condizioni all'esistenza e alla intensità degli stati affettivi.

L'assenza del movente è chiara evidenza dell'innocenza della Knox.

## 1.2 Sulla potenza dell'impulso criminoso.

La pubblica Accusa e le Corti che hanno emesso un provvedimento colpevolista hanno avanzato ben sei moventi tutti rimasti senza prova e smentiti dai fatti.

### a) Assunta inimicizia tra Amanda Knox e Meredith Kercher.

Di contro tra la Knox e la Kercher vi era un rapporto di cordialità ed amicizia.

*“Entrambe ventenni, studentesse straniere a Perugia per lo stesso motivo, vi era un rapporto di amicizia e simpatia reciproca, di frequentazione assidua, vista la coabitazione, come confermato dallo stesso fidanzato di Meredith (trascrizione udienza 14 febbraio 2009, p. 93, esame Silenzi) e non è stata addotta alcuna testimonianza in merito a litigi o scontri tra le stesse (anche trascrizione udienza 14 febbraio 2009, p. 131, esame Bonassi). La Knox e Meredith sono andate insieme alla festa del cioccolato circa due settimane prima del delitto (trascrizione udienza 13 febbraio 2009, p. 45, esame Butterworth) ed erano insieme quando la Knox ha conosciuto il Sollecito ad un concerto di musica classica.*

*Una delle inquiline, nel riferire di aver visto il Sollecito solo dieci giorni prima del terribile delitto, nella cucina di Via della Pergolaha affermato: << ricordo che stava cucinando la pasta per Amanda e poi quel giorno si unì anche Meredith per pranzare con loro >> (trascrizione udienza 14 febbraio 2009, p. 7, esame Mezzetti C.A. di Perugia).*

*Le uniche testimonianze che riconducono la Knox insieme a Meredith siano da inserire in un quadro di amicizia, condivisione e serenità.*

*Tali circostanze permangono fino ai giorni imminenti al delitto.*

*Si sono mandate bacini fino alla sera prima via sms. Le “xx” si traducono infatti, in gergo, con “kisses”, “baci”. (idem)*

Ed ancora, Zaroli Marco, amico comune, sicuramente attendibile ha dichiarato:

*“Zugarini: Che lei sappia o si sia accorto, i rapporti tra Amanda e Meredith erano amichevoli oppure che so, freddi...”*

*“Zaroli: Quelle poche volte che l'ho visti io ...e questo non solo quando uscimmo ma anche quando stavamo in casa erano idilliaci tra virgolette...nel senso che uscivano insieme, due ragazze, l'Erasmus, studiavano all'estero, uscivano insieme, sembravano in rapporti quasi idilliaci..” (Verb. 20 dicembre 2007, C.A. Perugia)*

E altro giovane Sig. Luca Altieri, anche questo sicuramente attendibile, dichiara:

*“PM Mignini: Ecco cerchi di ricordarsi tutto così è registrato tutto sennò tante volte ...se lei poi si ricorda qualcosa dopo devo aggiungere dopo la registrazione quindi è tutto non c'è altro... cerchi di ricordare un attimo se c'è stata quale altra affermazione di Amanda o di...”*

*“Altieri: Ah no l'unica cosa che dopo questa... cioè quando io ho detto – gli hanno tagliato la gola – con un coltello e pochi secondi dopo Amanda si è messa a piangere...” (Verb. 21 dicembre 2007, C.A. di Perugia)*

b) Assunta controversia in relazione al pagamento della quota di canone di Via della Pergola da parte di Amanda Knox. Ipotesi di sottrazione del denaro dal cassetto della vittima.

Tale ricostruzione deriva dalle innumerevoli dichiarazioni dell'imputato Rudi Guede e contenute nelle sentenze di merito di I° e di II° grado della Corte d'Assise di Perugia.

Il Guede assumeva un litigio tra Amanda e Meredith in relazione alla rata di canone da corrispondere entro il 5 novembre 2007 ed alla assunta sparizione di parte del denaro che sarebbe stato contenuto in un cassetto nella camera della vittima.

Sull'assunto impossessamento della somma di *“trecento euro circa”* di cui al capo D) dell'imputazione il Giudice del rinvio ha successivamente preso atto che la Corte di Assise di Perugia con la sua sentenza del 4/5 dicembre 2009 ha *“assolto gli imputati dalla residua imputazione di cui al capo D) perché il fatto non sussiste”*. (Somma di denaro e due carte di credito). Assoluzione passata in giudicato.

Il motivo di litigio per questioni economiche tra le ragazze non è circostanza conforme al vero.

c) Assunta lagnanza in relazione alla pulizia della casa.

Altro movente sarebbe stato individuato per una situazione comune tra coinquilini.

Teste Laura Mezzetti, udienza della C.A. Perugia del 14 febbraio 2009 pag. 11 .

*“Domanda PM: Avevano ucciso Meredith. Senta si ricorda con che cosa, quali erano i prodotti della pulizia di casa, quante volte facevate la pulizia, come vi organizzavate se c'era un turno?”*

*“Risposta: Non ricordo i prodotti che utilizzavamo per casa e per quanto riguarda le pulizie era un motivo un po' di screzio con le ragazze, c'è da dire che io sono molto precisa da questo punto di vista, un po' quasi fissata e le ragazze non è che pulissero molto, tanto è vero che io gli ultimi giorni di ottobre avevo fatto, avevo scritto un turno per le pulizie e l'avevo appeso nel portone di casa nel quale addirittura prevedevo una sorta di multa di 5 euro per chi non avesse rispettato il turno delle pulizie e quindi gran parte delle volte lo facevo io o Filomena.”*

Discussioni di questa natura appartengono alle bagattelle condominiali e non possono mai assurgere a motivazioni per sì grave delitto.

d) Assunta scelta del male estremo.

C. A. di Perugia, sentenza p. 392:

*“Perché poi, due giovani, fortemente interessati l’uno all’altra, con curiosità intellettuali e culturali, alla vigilia della laurea lui e piena di interessi lei, si determinano a partecipare a tale azione finalizzata a forzare la volontà di Meredith con la quale avevano, specie Amanda, rapporti di frequentazione e cordialità, fino a cagionarne la morte, rientra nell’esercizio continuo della possibilità di scelta e questa Corte non può che registrare la scelta di male estremo che fu operata.”*

e) Conclusioni della Corte rimettente.

La Corte di legittimità ha indicato tre ipotesi accusatorie: 1) accordo genetico sull’opzione di morte; 2) modifica di un programma che contemplava solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale non condiviso; 3) esclusiva forzatura di un gioco erotico spinto di gruppo. (sent. pag 73 Cass.)

f) Non necessità di indagine sul movente/ti.

Il P.G. avanti la C.A.A. di Firenze (verbale del 26 novembre 2013 pag. 106) (all. 8)

non è stato in grado di precisare movente alcuno ed infatti ha proposto la domanda:

*“Eh, insomma, quindi un problema di causale, un problema di movente, evidentemente nell’omicidio volontario, anche in un omicidio come questo, che è condiviso da questa compagnia un po’ – come dire – opinabile, va comunque individuata”.*

Ed oltre:

*“E allora, ecco, non c’è dubbio che qui il momento della violenza è sicuramente sovrachiantante. Quindi anche da questo punto di vista la storia non ha niente a che spartire con un qualche cosa – diciamo così – che può nascere da chissà quale mai impulso. E’ una situazione magari di contrasto, che evidentemente, diciamo, crea le condizioni perché si crei uno scontro, nel quale certamente, diciamo, la Meredith è da sola, da sola contro gli antagonisti. Ma perché uno scontro di questo tipo, no? che è evidentemente... cioè, perché di tre contro uno? Che è la domanda che occorre farsi a questo punto, no? Per assolvere all’appetito sessuale di Rudy Guede, per essere, diciamo, come dire, coerenti a questa cosa? Oppure magari c’è un contesto nel quale una vicenda del genere va in qualche modo collegata, per dargli un senso, no? Perché le cose devono avere un senso. I reati, specialmente quelli più gravi, signori, devono avere un minimo di base, e devono avere anche un minimo significato nella loro...Diciamo non posso inventarmi scenari che appaiono suggestivi ma privi di ancoraggio perché non ragiono sul senso delle cose.”*

(pag. 108 – 109)

Ma la conclusione niente meno sarebbe basata su un contrasto dipendente dalla pulizia del bagno usato da Rudy Guede. E quindi la conclusione (pag. 120):

*“Cioè a dire, nella casa si era posto un problema di pulizia, esisteva un problema di pulizia, che la Mezzetti, diciamo, ci certifica essere legato per l'appunto alle abitudini meno confacenti – almeno su quello che era emerso, poi, vero o falso, questo è il dato – alle abitudini meno confacenti proprio della Knox. D'altra parte queste convivevano da poche settimane, quindi evidentemente è un discorso che si va in qualche modo delineando” ed oltre: “Quindi devo trovare la ragione di uno scontro. E uno scontro in un contesto del genere, diciamo, lo scontro più naturale è per l'appunto quello che riguarda l'unica cosa che in quel momento condividiamo, cioè la responsabilità della gestione dell'appartamento in comune.”*

La Pubblica Accisa incorre in pacifica contraddizione affermando come principio *“perché le cose devono avere un senso”* *“un minimo di base”* e poi non individuandoli (né il senso né la base) ricorre in via di ipotesi alla banalità di una conversazione tra coinquilini (pulizia della casa).

\* \* \*

In sintesi la risultanza di questa analisi è che non viene indicato il movente perché questo non esiste.

La Knox non ha mai espresso alcun sentimento se non amichevole nei confronti di Meredith.

In sintesi la risultanza di questa analisi è che non viene indicato il movente perché questo non esiste.

1.3 Il P.G. poi allora ricorre alla motivazione plurima.

La sentenza impugnata così accerta il fattore fondamentale del movente:

*“Le motivazioni che spingono più persone riunite a compiere un atto così grave, qual è quello di togliere la vita ad un altro essere umano, possono non avere carattere di unicità, nel senso che ciascuno dei correi può essere portatore di un coacervo di motivazioni, alcune delle quali affondano per l'appunto le proprie radici in pregressi rapporti personali, mentre altre rispondono a pulsioni istantanee di carattere comune, ovvero anche di semplice adesione al comportamento tenuto dalla persona cui si è affettivamente*

*legati.*” (sent. pag. 314)

E così le conclusioni del Procuratore Generale:

*“Il Procuratore Generale ha ipotizzato, nella sua requisitoria, trattando specificamente del movente dell’omicidio, che lo stesso non possa identificarsi in una aggressione di carattere sessuale, ma affondi le sue radici in una situazione di conflittualità fra le ragazze, conflittualità che sarebbe improvvisamente esplosa la sera dell’1 novembre 2007; e specificamente nel fatto che Meredith Kercher avrebbe addebitato ad Amanda Marie Knox di aver fatto entrare nella abitazione Rudi Hermann Guede, il quale aveva effettuato un uso” inurbano “del bagno dell’abitazione.”* (sent. pag. 313)

La sentenza impugnata configura un originale istituto di diritto sostanziale penale in punto al concorso nella commissione di “un grave reato tra sconosciuti con motivazioni autonome per i singoli agenti”.

Nel processo è provato che il Sollecito ed il Guede non si conoscevano, mentre la Knox aveva una conoscenza superficiale del Guede.

L’elemento costitutivo del concorso è una coincidenza di intenti per il contributo al fatto criminoso.

La coincidenza è ontologicamente contrastante con la non conoscenza reciproca degli agenti. E’ solamente la conoscenza reciproca che può portare ad un’intesa. Non si può configurare di concorrere in un’azione di tale elevatissima gravità con persone i cui precedenti e delle cui reazioni non si conosce la portata.

Non solo, ma la sentenza di condanna, elenca comportamenti congiunti degli assunti agenti (simulazione del furto, cancellazione delle prove, ecc.) che può conseguire solamente da una conoscenza dei concorrenti per evitare eccessi, riscontri e provocazioni.

Il Giudice del rinvio, quasi a sopperire a questa architettura giuridica, indica una motivazione diversa in capo ai tre agenti.

Partitamente, quindi, il Guede sarebbe stato mosso da una motivazione sessuale, la

Knox per aver fatto entrare nell'abitazione il Guede, il quale avrebbe effettuato un uso inurbano del bagno;

Ed il Sollecito?

Il movente del giovane non è stato mai né cercato né individuato perché inesistente.

In buona sostanza dei tre concorrenti, uno (Sollecito) non ha motivo alcuno per compiere un tale orribile delitto, la Knox reazione ad una provocazione per un comportamento mai tenuto, in ogni caso del tutto banale, tra giovani universitari, il terzo (Guede) condannato in via definitiva per l'omicidio.

1.4 Sulla motivazione e capacità a delinquere della Knox, il Giudice del rinvio ha totalmente omesso di valutare *“tutte le informazioni rilevanti presenti agli atti rispettando così i principi della completezza”*.

Di contro, per quanto riguarda la personalità della imputata sono state provate tutte circostanze che smentiscono una capacità a delinquere della gravità di cui al processo.

L'articolo 133 c.p. indica i criteri di tale valutazione.

- Carattere del reo.

L'evidenza raccolta ha confermato l'immagine di una ragazza;

- *puntuale (trascrizione udienza 14 marzo 2009, p.5 esame A. Negri)*
- *Una studentessa brava veramente (trascrizione udienza 14 marzo 2009, p. 5 esame A. Negri).*
- *Diligente (trascrizione udienza 14 marzo 2009, pag. 5 esame A. Negri)*
- *Partecipativa (trascrizione udienza 14 marzo 2009. pag. 5 esame A. Negri).*
- *Tranquilla (trascrizione udienza 7 febbraio 2009. pag. 82 esame Romanelli)*
- *Estroversa (trascrizione udienza 7 febbraio 2009. pag. 82 esame Romanelli).*
- *Simpatica (trascrizione udienza 7 febbraio 2009. pag. 82 esame Romanelli).*
- *Amava la musica, sport, yoga, le lingue... quindi sicuramente una ragazza che aveva molti, molti interessi da coltivare (trascrizione udienza 7 febbraio 2009. pag. 82 esame Romanelli).*
- *Lavoratrice (trascrizione udienza 14 febbraio 2009. pag. 16 esame Mezzetti).*
- *Mattiniera (trascrizione udienza 15 febbraio 2009. pag. 16 esame Mezzetti).*

- *Qualsiasi cosa dicevo rispondeva con il sorriso (trascrizione udienza 21 marzo 2009, pag. 8, esame Popovic).*
- *Allegra (trascrizione udienza 21 marzo 2009, pag. 8, esame Popovic).*
- *Sorridente (trascrizione udienza 21 marzo 2009, pag. 8, esame Popovic).*

- Precedenti penali e giudiziari.

La Knox è incensurata. Come precedente ha solamente pagato una multa per disturbi alla quiete in Seattle al termine di una festa tra studenti, autoaccusandosi per scagionare tutti gli amici. Questo comportamento, lungi dall'essere di rimprovero, è certamente da lodare.

- Condotta della vita del reo antecedente al reato.

La sentenza della C.A. di Perugia (pagg. 420, 421) ha accertato per i due ragazzi:

*“privi di qualsiasi precedente penale” i quali “oltre ad impegnarsi con diligenza e profitto nello studio....si manifestavano disponibili con gli altri..... e accettavano la fatica di un’attività lavorativa” (sentenza pp. 420, 421) a commettere un terribile delitto nei confronti di Meredith “con la quale avevano, specie Amanda, rapporti di frequentazione e cordialità (sent. pag. 392).*

- Condotta contemporanea e susseguente al reato.

La Knox, all'epoca dei fatti, era una ragazza straniera, appena maggiorenne, entusiasta dell'Italia e di Perugia, del compagno, dello studio e del lavoro

Dopo l'avvenimento tragico la Knox ha sempre ritenuto di collaborare con gli Investigatori anche dopo essere stata tradotta in arresto nelle carceri di Perugia.

Lo sforzo continuo di attenersi alla legalità e all'obbligo di coadiuvare in una così difficile inchiesta è sintomatico dell'educazione sociale e religiosa e dall'estrazione di una comunità ligia alla cooperazione con le forze dell'ordine.

- Condizione individuale, familiare, sociale del reo.

Le testimonianze di tutti i parenti hanno sottolineato la sana educazione e formazione civica della Knox.

La continua completa assistenza della famiglia durante i lunghi anni di

carcerazione evidenziano valori morali e sociali di condivisione e solidarietà.

1.5 Il movente svolge la funzione fondamentale, di chiave di lettura, di altri elementi di prova a carico dell'imputata (Cass. Sez. I, 30 marzo 2010 CED Cass. rd. 246752).

Nel processo indiziario "*il fattore movente*" è il collante indispensabile, in quanto all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascun indizio, e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si possono presentare chiari, precisi e convergenti per una loro corretta significazione.

E' di tutta evidenza che la precisazione della Mezzetti, aveva un carattere amichevole e certamente non persecutorio. La assunta penalità di cinque euro, per coloro che non avessero eseguito la pulizia della casa, era una provocazione tra giovani coabitanti.

Le ragazze avevano convenuto tra loro, i giorni per usare la lavatrice, in modo da permettere a tutte le ragazze di eseguire il bucato nell'appartamento.

1.6 Si deve poi valutare la congruità del movente: un'azione omicidiaria di tale gravità sarebbe stata motivata da meschine beghe di convivenza tra giovani inquiline : pulizia domestica, pagamento del canone (di cui non vi è prova alcuna come già dedotto a seguito di assoluzione) ovvero di aver fatto entrare Guede nell'abitazione ecc.

La gravissima azione omicidiaria non può non essere causata motivazionalmente se non da una causa altrettanto proporzionalmente rilevante.

La sentenza pertanto perviene ad una conclusione illogica e contraddittoria del

quadro indiziario, che si confida, verrà debitamente censurata da questa Corte.

**2. Violazione ed inosservanza ai sensi dell'art. 606 c.p.p. commi b) ed e) dei canoni abilitatori alla valutazione dell'indizio del 192 c.p.p. e per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza su punto decisivo del processo. Risultanze scientifiche.**

Gravissimo errore di diritto della Corte rescissoria su circostanza centrale del processo.

2.1 Nel procedimento sono state eseguite tre perizie genetiche da consulenti nominati: la prima dal P.M. ai sensi ex art. 630 c.p.p. alla biologa Dott.ssa Stefanoni, la seconda dalla Corte di seconde cure di Perugia ai genetisti Conti-Vecchiotti e la terza dalla Corte rescissoria ai genetisti Berti-Barni.

Il quesito fondamentale del processo al quale i periti dovevano rispondere è il seguente:

*“La esigua traccia B sulla punta del coltello in sequestro (rep. 36) – sempre che sia l'arma del delitto – esaminata in assoluta autonomia dalla Dott.ssa Stefanoni il 13 novembre 2007, non più ripetibile né controllabile, conduce con criterio affidabile al profilo genetico di Kercher Meredith Susanna Cara?”*

Il reperto in oggetto veniva esaminato il 13 novembre 2007 a ridosso della richiesta degli accertamenti tecnici non ripetibili ai sensi dell'art. 360 c.p.p. con avviso ai difensori in via di notifica ma senza che questi avessero avuto il tempo di nominare i propri consulenti.

Questo accertamento iniziale, errato nelle modalità e nel risultato, ha gravissimamente alterato tutto il processo valutativo.

Tutti gli esperti hanno concordato che la esiguità del campione prende la denominazione tecnica di “low copy number” o “low template DNA” quindi campione complesso da analizzare con l'attuazione di particolari accorgimenti, procedure, stadi, fasi.

I protocolli emanati dalla Comunità Scientifica Internazionale (trascrizione udienza

6 luglio 2009 pag. 92, genetista Gino) indicano le seguenti fasi per la corretta interpretazione dei profili genetici da esigue quantità di materiale genetico:

- “
- *l'amplificazione degli estratti deve in questi casi essere condotta almeno in duplicato;*
  - *un determinato allele dovrebbe essere riportato nel profilo genetico finale unicamente se identificato in almeno due esperimenti differenti;*
  - *è sconsigliabile la concentrazione del campione;*
  - *l'altezza minima per l'interpretazione di un allele è 50 RFU”*

Orbene nella sentenza impugnata si legge:

*“Resta il fatto che si è effettuata una sola amplificazione e che, come correttamente eccepito dai difensori degli imputati, per aversi una attribuzione certa, i protocolli internazionali richiedono quantomeno la ripetizione dell'amplificazione; ciò che nel caso di specie non è stato possibile per la scarsa consistenza del campione. In buona sostanza abbiamo un dato acquisito correttamente al processo e di univoco significato, nel senso che la attribuzione della traccia al profilo genetico di Meredith Kercher risulta evidente, ma non tranquillizzante sul piano probatorio, poiché non è stato possibile effettuare una seconda amplificazione, che poteva dare conferma o meno del risultato acquisito.*

*Questa Corte concorda sul fatto che la attribuibilità della traccia reperita sulla lama del coltello sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito al profilo biologico di Meredith Kercher, seppure univoca, non sia una acquisizione processuale tranquillizzante (sottolineatura aggiunta) o, per meglio dire, una prova certa del processo, proprio per questo suo limite intrinseco di non aver consentito almeno una doppia amplificazione. E, tuttavia, da ciò non può dedursi che la attribuzione della traccia a Meredith Kercher sia un dato processuale inutilizzabile, così come si sostiene non soltanto dalle difese degli imputati, e dai loro consulenti tecnici, ma anche dai periti tecnici Conti-Vecchiotti nella loro relazione di perizia.” (sent. pag. 214)*

Ed oltre la medesima incertezza:

*“Il dato processuale, fortemente contestato dalle difese, è stato analizzato da questa Corte nella parte relativa alle indagini genetiche e non mette conto tornare sulle medesime argomentazioni. Sicuramente si tratta di una attribuzione che non può costituire prova certa, per le ragioni ivi evidenziate e relative alla mancata ripetizione dell'analisi sul reperto, ma comunque costituisce un forte indizio della circostanza che quell'arma costituisca la seconda arma utilizzata nell'omicidio di Meredith Kercher.” (sent. pag. 321)*

Il perché si sia verificata tale situazione di inaffidabilità della verità scientifica, vuoi per inadeguatezza della scienza al tempo, vuoi per omissione o per altro motivo è irrilevante.

Orbene, l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte è l'aver ritenuto questo dato quale dato utilizzabile processualmente.

La prova scientifica per sua natura è conoscenza esatta e ragionata della realtà, grazie allo studio, esperienza ed osservazione utilizzabile dal Giudice per la verità storica.

Di converso, quando la prova scientifica non perviene ad una verità matematicamente dimostrabile la stessa, per sua natura ontologica, non è utilizzabile nel processo penale.

Ed infatti, trasportato detto dato nel processo penale, viene ricompreso dal Giudice del rinvio nei parametri indiziari della valutazione della prova. Tale operazione di interpretazione è errata sul piano logico e giuridico.

L'indizio, in linea di principio, non è utilizzabile se non possedendo le imperative caratteristiche, in via di eccezione, di cui all'art. 192 c.p.p.

Di queste è predominante il requisito di "*preciso*" cioè certo, non contestabile, dimostrabile, comprovabile, pienamente documentabile. La prova scientifica affonda le sue radici probatorie su un piano di certezze e di consequenzialità di natura matematica. Se non è affidabile non trova ingresso nel processo.

L'indizio è per sua natura deduzione da fatto certo per derivarne altra realtà. Il presupposto scientifico non ammette deroghe od incertezze. Se il presupposto scientifico non esiste, risulta assolutamente inutilizzabile l'indizio deduttivo che se ne potrebbe ricavare.

In questo processo il fatto certo (ricerca del DNA sulla punta del coltello in sequestro) viene autoritariamente affermato dal Giudice del rinvio che non sussiste quindi la concatenazione dipendentistica per cui l'interprete può pervenire ad una verità è assolutamente inesistente.

Ogni altra argomentazione sconfinata dalla utilizzabilità della ricerca della verità nel processo penale per debordare nelle supposizioni, suggestioni od alchimie.

Da quanto sopra detto, le conclusioni cui sono pervenuti i genetisti Conti-Vecchiotti (Berti-Barni hanno confermato “di fatto” la totalità della precedente perizia come si specificherà in seguito) attestano che l’attribuzione del profilo genetico di cui alla traccia B del rep. 36 è inattendibile e nessuna utilizzazione parziale, parallela o subordinata può essere, da questa dedotta o provata.

2.2 Il Giudice del rinvio è poi incorso in grave errore valutativo spiegato ampiamente nella precedente fase di merito.

Nella sentenza impugnata si conferma che la traccia B sul coltello in sequestro, non è sangue.

*“Per quanto attiene la traccia B infatti trattasi di un quantitativo denominato in letteratura Low Copy Number in relazione al quale l’analisi finalizzata all’identificazione della natura della traccia avrebbe “consumato” l’intero campione non consentendo poi di procedere all’analisi mirata all’identificazione e quindi all’attribuzione soggettiva del DNA.” (sent. pag. 210 Cass.)*

così confermando le conclusioni della perizia Conti-Vecchiotti:

*“Relativamente alla traccia B (lama del coltello) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati non siano attendibili per i seguenti motivi: non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello)...omissis” (pag. 144 Relazione Conti-Vecchiotti).*

Sulla assunta arma del delitto, non vi è quindi traccia di sangue. Si è passati quindi ad accertare il DNA che potrebbe essere contenuto in detta traccia.

Il Giudice del rinvio ritiene di trarre indizio valido dalle due corse elettroforetiche effettuate sullo stesso campione.

*“Inoltre vi è da dire che in entrambe le corse elettroforetiche effettuate sullo stesso campione amplificato vengono in evidenza esclusivamente i picchi di fluorescenza riferibili a Meredith Kercher, ed a nessun altro.” (sent. pag. 211 Cass.)*

Il Giudice ha ommesso però di precisare che tale ripetizione non è comprovante come accertato in causa:

*“La dott. Stefanoni ha spiegato che, in considerazione della esiguità della traccia, così come ha ritenuto di non doverla disperdere per effettuare analisi specifiche della natura biologica, così pure ha preferito concentrare tutto su un campione e tentare di ottenere un risultato, nella convinzione che la suddivisione in più aliquote non avrebbe consentito di raggiungerne alcuno.*

*Ella ha, invece, proceduto, per ovviare alla mancata suddivisione del campione in più aliquote, ad una seconda corsa elettroforetica del medesimo amplificato ed al confronto tra i due tracciati, quello della prima corsa e quello della seconda corsa: ma si tratta di un palliativo, dal momento che – come affermato dal Prof. Tagliabracci, consulente della difesa Sollecito, all’udienza del 6.9.2011 – la ripetizione della corsa da parte dello stesso amplificato non equivale certo, ai fini delle riproducibilità del dato e, quindi, del riscontro della bontà del risultato, al trattamento di due diversi amplificati, essendo la identità di risultato tra due diversi amplificati, essa sì, sigficativa della attendibilità del risultato sotto il profilo scientifico.”* (sent. pag. 79-80 C.A.A. di Perugia)

La precisazione della Prof. Francesca Torricelli (sent. pag. 214) derivano dall’esame di due fotocopie dello stesso reperto amplificato e sottolineano quindi, le ovvie coincidenze.

La ripetizione della corsa da parte dello stesso *“amplificato”* è come la ripetizione fotografica di uno stesso oggetto. Si ottengono certamente i medesimi risultati.

Come specificato si possono ottenere dei risultati attendibili solo confrontando tra loro due diversi *“amplificati”*.

Tale proposizione di valutazione è stata omissa dall’analisi del Giudice del rinvio.

In buona sostanza, il Giudice dà atto che la traccia B del coltello in sequestro: non è sangue, l’attribuzione del DNA è opinabile e la contaminazione non mai eliminabile.

Su queste premesse fattuali, se non incorrendo in grave contraddizione, avrebbe dovuto escludere l’indizio come non sussistente.

Si aggiunge altresì, che il Giudice è incorso in un chiaro errore di legittimità (art.

192 c.p. in relazione all'art. 2729 c.c.), quando afferma:

*“Movendosi dell'alveo di un processo indiziario, nessuno degli elementi acquisiti è di per se tranquillizzante o comunque idoneo a costituire prova certa della penale responsabilità degli imputati...”*

ed oltre:

*“in questo procedimento complesso dovrà essere valutato quindi dalla Corte anche il risultato delle analisi genetiche effettuate sul reperto n. 36 dalla Polizia Scientifica...”*  
(sent. pag. 217)

L'argomentazione è errata perchè contraria al combinato disposto dell'art. 192 c.p.p. in riferimento all'art. 2729 c.c.

La presunzione di cui alla traccia del coltello in sequestro, non può essere ammessa dal Giudice, a meno che questa non incorpori tutti i rigorosi requisiti indicati dalla norma.

Come accertato senza smentita dai periti di controparte, quando si va al di sotto di certe quantità occorre prendere delle precauzioni importanti:

*“Ma comunque se si va al di sotto di un certo limite occorre prendere delle precauzioni importanti, occorre adottare delle procedure, degli accorgimenti che evitino il rischio di avere dei risultati falsamente positivi, risultati che possono incastrare qualcuno che ha lasciato il suo materiale biologico in bassissima quantità anche in tempi diversi. Quindi occorre procedere con cautela per avere un risultato che possa essere ritenuto affidabile anche di fronte a basse quantità di DNA.”* (sent. pag. 216 prof. Tagliabracci, udienza 26 settembre 2011 avanti la C.A.A. di Perugia)

Alla luce di quanto sopra, il requisito della “*precisione*” si riferisce alla misura ottimale della attendibilità della conclusione inferenziale. In sua mancanza la presunzione non può entrare nel processo penale.

Poiché l'analisi genetica effettuata sul reperto n. 36 ed in particolare sulla traccia B di tale reperto non ha il requisito imposto dalla legge “*preciso*” il Giudice non deve ammetterlo nella valutazione (come imposto dall'art. 2729 c.c.).

Sul punto, trattandosi di mera presunzione semplice, e quindi non assistita dai

requisiti di legge, il Giudice avrebbe dovuto imporre la cesura del valutato.

Tale cesura è preliminare ed assorbente di ogni e qualsiasi ricerca in punto alla contaminazione.

2.3 Il Giudice del rinvio con affermazione apodittica che corrobora una motivazione contraddittoria e lacunosa critica la perizia Conti–Vecchiotti assumendo che questa sarebbe stata smentita dalla perizia Berti–Barni.

Ciò è contrario alle evidenze processuali.

Nella conclusione della Berti–Barni si precisa:

*“la procedura di tipizzazione genetica condotta in duplicato sul campione (i) ha consentito di ottenere altrettanti profili genetici in condizioni di LT DNA (probabili fenomeni stocastici) e di miscela genetica (presenza in diversi loci STRs di più di due alleli) in gran parte sovrapponibili tra loro e nel complesso idonei per confronti.*

*Per ogni soggetto indicato per incarico peritale è stata effettuata la comparazione con gli esiti ottenuti dal campione (I) applicando il modello biologico ed il modello statistico di interpretazione in accordo a quanto previsto dai protocolli interpretativi più rigorosi ed aggiornati tratti dalla letteratura scientifica internazionale.”* (Perizia Berti – Barni pag. 75).

In conclusione i periti hanno confermato quanto segue:

- 1- il campione (I) di cui al coltello in sequestro, è Low Template DNA;
- 2 - nell’analisi genetica di tali reperti si hanno *“probabili fenomeni stocastici”*;
- 3 - mancata ripetizione di due differenti amplificati;
- 4 - il profilo è *“nel complesso idoneo per confronti”*;
- 5 - tale risultato si è ottenuto applicando i *“protocolli interpretativi più rigorosi ed aggiornati tratti dalla letteratura scientifica internazionale”*

ed è quanto affermato nella perizia Conti–Vecchiotti e cioè assente il passaggio di cui al numero 3 sopra, si è sempre in una situazione di inaffidabilità.

Per il reperto in oggetto si devono applicare i rigorosi parametri internazionali.

Con queste modalità, tuttavia, la procedura di tipizzazione è *“nel complesso*

*idonea per confronti”.*

Si verte pertanto in una proposizione soggettiva che valuta la situazione nel suo complesso (valutati anche i fenomeni stocastici), ma altresì solo utilizzabile per confronti *“non per certezze di individuazione”.*

Si verte sempre nell'errore originario di impostazione di cui alla perizia della Dott.ssa Stefanoni.

Il presupposto dell'analisi non può essere indotto da una proposizione *“sospettocentrica”* e cioè solo per confronti e non di genuina autonoma analisi.

*“Tale metodo di analisi censurato dai protocolli internazionali, consiste nel valutare il risultato delle analisi, procedendo alla ricerca di identità del campione analizzato partendo dal dato da confrontare già conosciuto; in buona sostanza effettuando una operazione contraria a quella corretta che è rappresentata dall'analisi del campione e soltanto successivamente, ottenuto il risultato da un'operazione di confronto con il profilo genetico del sospettato.” (Sent. pag. 246)*

La procedura corretta deve mirare ad individuare il DNA del colpevole in via autonoma, libera ed indipendente, senza preliminari presupposti conclusivi.

Quando invece le conclusioni stabiliscono che è utile *“al confronto”* dei soli individui di cui il DNA è stato accertato e di cui il genetista è già in possesso si perviene ad un risultato già falsato.

Il Giudice del rinvio, sensibile alla critica di fondo, propone un *“fuor d'opera”* rinviando *“agli obblighi deontologici”* cui la Polizia di Stato deve attenersi (aspetto assolutamente fuori discussione). E così conclude:

*“In buona sostanza la genetica nel processo penale potrebbe essere di ausilio al Giudice soltanto qualora si proceda ad initio a carico di ignoti, ed in assenza di qualsivoglia campione di DNA già prelevato sul luogo del crimine; in tutti i casi in cui precedentemente alla identificazione dell'autore presunto del reato la polizia scientifica acquisisse un campione di DNA, qualunque risultato della analisi condotta sul DNA identificato successivamente sarebbe colpita inesorabilmente dalla inaffidabilità, poiché il risultato sarebbe stato ottenuto sulla base del metodo sospetto centrico; circostanza questa affermata come un assioma.” (Sent. pagg. 247, 248).*

Il metodo sospetto centrico può essere applicato a qualsiasi analisi scientifica che miri ad un accertamento sicuro (nella scienza genetica, in ingegneria, fisica o chimica), ma viene contestato radicalmente perché presuppone un traguardo conclusivo che è l'oggetto ed il fine dell'indagine non il dato della ricerca. Non è peculiare alla analisi genetica, ma è processo viziato e affetto da inaffidabilità in differenti branche della scienza.

Non solo, ma la intrinseca incertezza dell'identità per esclusione o per inclusione di cui "*al confronto*" è di per sé motivo di inutilizzabilità dell'indizio.

Questo quadro informatico è ciò che è stato illustrato dai genetisti nei giudizi di merito di Perugia (Prof. Tagliabracci, Dott.ssa Gino) e nella perizia Conti-Vecchiotti.

In sintesi quindi, vuoi per la questione preliminare, che per l'esito dell'indagine è privo di attendibilità scientifica e quindi inutilizzabile nel processo penale quanto evidenziato negli accertamenti scientifici.

2.4 Ulteriore grave omissione di valutazione circa le irrivalenti modalità di accertamento del dato scientifico.

Il Giudice del rinvio riassume la cronologia delle tre perizie omettendo di indicare le modalità degli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal P.M. che ha obbligato la Corte di seconde cure di Perugia a nominare un collegio di periti di ufficio Conti-Vecchiotti.

Le repertazioni e le indagini genetiche effettuate dalla biologa Dott.ssa Stefanoni, funzionario del Ministero dell'Interno, hanno potuto essere valutate dalle parti solamente quando la Corte di primo grado di Perugia ha ordinato alla Procura il

deposito di tutta la documentazione relativa alle attività tecniche svolte e ciò è avvenuto con circa un anno di ritardo dal giorno del deposito della Relazione.

In particolare: la Dott.ssa Stefanoni ha riportato quanto dalla stessa accertato, nella Relazione Tecnica Indagine di Genetica Forense del 12 giugno 2008 illustrata avanti il GUP e nel corso delle udienze del 22 e 23 maggio 2009 avanti la Corte di Appello di Perugia.

Al tempo le difese degli imputati avevano a disposizione solo tale documento e le dichiarazioni della biologa.

Poiché la Relazione non conteneva gli atti intermedi menzionati sui quali si basavano le conclusioni della biologa Dott.ssa Stefanoni, le difese hanno ripetutamente richiesto la completa documentazione per la valutazione ed interpretazione dei profili biologici individuati dalla Polizia Scientifica.

Solamente nel luglio del 2009, nel corso del controesame Tagliabracci, la Procura ha dichiarato l'esistenza di ulteriore documentazione relativa agli accertamenti genetici.

Per tale motivo, la Corte d'Assise ha sospeso l'esame del C.T., ha imposto un termine alla Procura per il deposito della documentazione ed ha rinviato il dibattimento. Solamente quindi in data 30 luglio 2009, la Procura ha depositato i documenti essenziali costituiti dai: reports sulla quantificazione del DNA estratto dai vari campioni e gli stati d'avanzamento lavori SAL che hanno condotto alle risultanze genetiche.

Dalla documentazione esibita come detto, solo nel luglio 2009, sono emerse numerose ed insormontabili incongruenze sui dati riportati nella "Relazione di

Indagine di Genetica Forense” nonché dai dati riferiti dalla dott.ssa Stefanoni sia durante l’udienza preliminare che in dibattimento.

In evidente contrasto con la Relazione la quantificazione del rep. 36, la traccia B aveva fornito per la prima volta l’esito “*too low*” (troppo basso, insufficiente) mentre nella Relazione veniva indicato che:

*“l’esito della quantificazione era positiva”, “le tracce risultate positive alla quantificazione (tracce A e B), sono state sottoposte ad amplificazione e successiva elettroforesi capillare.”* (“Relazione di Indagine Genetica Forense” pag. 78)

Ed a rafforzare tale dichiarazione, la dott.ssa Stefanoni all’udienza avanti al GUP aveva affermato che la quantificazione del campione B) era:

*“Si era nell’ordine di qualche centinaio di picogrammi, questo si sulla quantità totale.”* (trascrizione udienza GUP 4 ottobre 2008 pag. 178)

Di contro è stato accertato che l’elettroferogramma relativo al rep. 36 riporta nella maggior parte dei casi, picchi di gran lunga inferiore alla soglia minima di 50 RFU (reports della quantificazione del DNA depositati dal PM il 30 luglio 2009)

Dalla situazione sopra riportata è del tutto palese che l’attività dei consulenti di parte poteva pervenire a conclusioni solamente dopo il deposito di tutta la documentazione peritale contrastante con le conclusioni iniziali della Relazione e con le affermazioni dibattimentali della biologa incaricata.

La contraddizione sulla quantificazione della traccia B, rep. 36, è chiaro indice della consapevolezza della presenza del “low copy number” e quindi dell’obbligo di “arrestare le indagini” e di non ricercare una conclusione ad ogni costo. “O la va o la spacca” secondo le dichiarazioni della dott.ssa Stefanoni.

Si sottolinea che la stessa dott.ssa Stefanoni (Relazione) ha deciso di non proseguire l’analisi su numerosi campioni che presentavano la stessa

quantificazione (too low).

La stessa dott.ssa Stefanoni ha dichiarato:

*“che in presenza di una scarsa quantità di estratto, inferiore a quella suggerita dal Kit per avere un buon risultato, è necessario abbassare la soglia di sensibilità della macchina, ma questo aumenta il verificarsi di fenomeni stocastici che soltanto un confronto tra il tracciato di più amplificati potrebbe evidenziare e fa sì che non si possa escludere che un determinato profilo, anche se per ipotesi effettivamente attribuibile ad un soggetto, derivi da contaminazioni verificatesi in una delle fasi in cui si articola il procedimento di refertazione ed analisi.”* (sent. pag. 82 C.A.A. di Perugia)

2.5 Come evidenziato il rep. 36 è stato maneggiato più volte da vari investigatori che avevano partecipato alle indagini nella casa di Via della Pergola e nell'appartamento di Corso Garibaldi del Sollecito.

Successivamente è stato inviato da Perugia a Roma, unitamente a tutti gli altri reperti elencati.

Sulla contaminazione dei reperti, la Corte del rinvio ha pretermesso ogni valutazione della copiosa prova fotografica autodimostrativa che attesta la irrituale metodica di refertazione (all. 10).

In punto al rep. 36, all'udienza della Corte d'Assise del 28 febbraio 2009 pag. 175, l'ispettore Finzi Armando, in servizio presso la Squadra mobile a domanda se in occasione della perquisizione dell'appartamento di Raffaele Sollecito:

*“Indossavate degli abiti ordinari o avete indossato delle precauzioni?” RISPOSTA: “Eravamo tutti in borghese, chiaramente e prima di far ingresso all'interno dell'abitazione abbiamo indossato tutti quanti guanti e calzari.”*

All'udienza del 27 febbraio 2009 (pag. 158) tenuta davanti la Corte d'Assise di Perugia, il dottor Marco Chiacchiera ha così specificato le modalità della repertazione del coltello:

*“L'ho preso, messo dentro la busta, chiuso, sigillato e riportato in Questura”. Mentre l'ispettore Armando Finzi ha dichiarato “E' il primo oggetto che ho preso, mi sono girato e l'ho fatto vedere al dottor Chiacchiera dicendo che secondo me quel coltello lo dovevamo prendere perché dopo intuito investigativo...”* (udienza Corte d'Assise del 28

febbraio 2009 pag. 178) ed è stato posto dentro una busta nuova dove io tengo i guanti, i guanti nuovi” “...Ho aperto la busta e l’ho messo all’interno della busta simile a questa, dopodichè l’ho messo all’interno della cartellina e l’ho chiusa ed ho continuato la perquisizione” (pag. 179). DOMANDA “Quindi allora possiamo chiarire, lei inserisce il coltello che trova in questa busta cartacea simile a quella e la sigilla è giusto dire questo, con dello scotch?” RISPOSTA. “Sì, non lì sul posto, in Questura dopo aver fatto l’atto la sigillo con un filo di scotch, ma non era proprio sigillata, erano due lembi, ho chiuso due lembi tanto per non far aprire la busta.” (pag. 190)

Di contro lo stesso rep. 36, risulta maneggiato in Questura di Perugia dall’Ispettore Stefano Gubiotti.

“Ho preso il coltello e l’ho messo all’interno della...” DOMANDA: “L’ha tolto dalla busta con i guanti? RISPOSTA: “L’ho tolto dalla busta con i guanti perché il volume della busta non mi permetteva di poterla mettere all’interno di questa scatola” E l’ho messo nella scatola e l’ho repertata, poi l’ho chiusa con il nastro.” (pag. 196)

Per la precisione il reperto è trasferito in una scatola di cartone usata per contenere un’agenda di Natale.

La scatola, quindi, logicamente risalente al Natale precedente, era un involucro vecchio (perlomeno di nove mesi) e forse già usato. Sul punto la stessa Dott.ssa Stefanoni (udienza 22 maggio 2009) ha dichiarato “il contenitore del coltello non le risultava che fosse sterile”.

Nella sentenza impugnata per dare dignità processuale al reperto, si precisa:

“Per primo aveva repertato il coltello, divenuto poi reperto n. 36), trasferendolo dalla busta di carta ove era contenuto all’interno di una scatola di cartone, che precedentemente era stata il contenitore di una agenda nuova, omaggio di un Istituto di credito, e conservata proprio per le finalità di istituto dal personale della Questura.” (sent. pag. 199)

Non solo, ma, in quella circostanza il coltello è stato altresì fatto vedere al dott.

Luca Lalli (CT del PM)

“Ricordava che in Questura gli fu fatto vedere un coltello che indicò come compatibile con le altre ferite e che era in una busta e che riteneva di non aver manipolato poiché di tale coltello non aveva notato alcuna caratteristica” (sent. pag. 106 C.A. di Perugia).

Circostanza questa contraddetta nella sentenza impugnata:

“Dagli atti processuali non emerse che il coltello sia mai stato estratto dalla scatola di

*cartone ove era stato posizionato dal sovrintendente Gubbiotti successivamente al suo inserimento, e fino alla apertura della scatola di cartone che lo conteneva, che avvenne presso i laboratori di analisi della polizia scientifica in Roma”.* (sent. pag. 199)

2.6 Come sottolineato nella sentenza impugnata l'affidabilità dell'indizio deve essere ancorata a dati specifici.

Orbene la copiosa documentazione fotografica dell'operazione investigativa di raccolta dei reperti (coltello rep. 36 e gancetto del reggiseno rep. 165/b) evidenzia le plurime e palesi violazioni nella raccolta e conservazione dei reperti e ciò in relazione ad opera di coloro che avevano titolo e sono venuti a contatto con i reperti ovvero per elementi accidentali contingenti che possono aver operato un errore nel momento valutativo del dato processuale.

I due criteri di degradazione e contaminazione dei reperti vengono valutati dalla Corte di rinvio in maniera palesemente contraddittoria.

Se la definizione di degradazione è *“cattiva conservazione o la sua manipolazione sconsiderata”* (sent. pag. 197) questa situazione è proprio dimostrata ed accertata anche dalla quantificazione della traccia B) *“too low”* cioè troppo bassa.

La esiguità di detto reperto può essere derivata dalla sconsiderata manipolazione del coltello in tutte le sue fasi sopra indicate.

Nella sentenza di rinvio tale situazione minima di rilevanza genetica è stata ritenuta come effetto di un assunto lavaggio del coltello.

Sul punto è opportuno sottolineare che sia il collegio di periti di ufficio (Conti Vecchiotti):

*“Le indagini citomorfologiche sui reperti predetti non hanno evidenziato la presenza di materiale cellulare. Alcune campionature sul reperto 36 (coltello) ed in particolar modo il campione “H”, presentano granuli con una morfologia caratteristica circolare / esagonale con struttura centrale a raggiera. Un approfondito studio microscopico, unitamente alla consultazione dei dati presenti in letteratura, hanno permesso di accertare*

*che le strutture in questione sono riconducibili a granuli di amido quindi materiale di natura vegetale.*” (conclusioni perizia pag. 143)

sia il collegio di periti di ufficio Berti Barni che hanno confermato globalmente i risultati della precedente perizia (pag. 25 perizia Berti Barni), hanno rinvenuto granuli di amido quindi materiale di natura vegetale sul coltello e cioè residui di farinacei per l'uso di cucina per il quale lo stesso veniva utilizzato.

L'esistenza di questa sostanza non solo contrasta con l'assunta operazione di lavaggio dell'arma (è noto che l'amido è la prima sostanza che sparisce in un lavaggio) ma sulla capacità assorbente di questi granuli per cui data la loro porosità avrebbero dovuto ritenere, se esistenti, gli elementi biologici indicati dalla Procura. Ciò non è risultato dalle conclusioni peritali.

Il ritrovato di questa sostanza sottolinea nuovamente il mero uso domestico del coltello in sequestro.

2.7 La Corte di rinvio ha completamente omesso di valutare le prove e le argomentazioni per cui l'arma in sequestro (rep. 36) non è l'arma del delitto.

Si deduce quindi la contraddizione con vuoti ed omissioni che generano illogicità manifesta della motivazione.

**A.**

In via preliminare la Corte ha escluso che l'arma in sequestro abbia potuto produrre tutte e due le lesioni (sinistra e destra) sul collo della vittima; ciò ha comportato la necessità di ipotizzare l'esistenza di un altro coltello, capace di produrre le ferite sulla parte destra del collo.

Secondo coltello di cui non vi è traccia nel compendio probatorio.

Si verte quindi in congettura per cui il coltello, non essendo compatibile con tutte le

lesioni, crea la necessità di ipotizzare l'esistenza di altra arma sconosciuta.

L'esame della Corte di rinvio sulla compatibilità del coltello nel provocare la ferita nella parte sinistra del collo della Kercher, soffre di carenza di motivazioni alla luce delle risultanze autoptiche illustrate dal dott. Luca Lalli ed in udienza dal Prof. Carlo Torre (udienza della C.A. di Perugia del 6 luglio 2009).

Lo stato dei luoghi del cadavere rivelano lesioni *“pienamente compatibili con l'azione violenta condotta da una sola persona”*, quelle al volto ed al collo sono producibili da un agente che afferri una vittima *“a mani nude per strozzarla, soffocarla o tacitarla e che quindi (o contestualmente) la ferisca con il coltello”*; quelle in altre sedi (gomito ed avambraccio destro, ai due lati del bacino, alla coscia sinistra ed alla gamba destra) *“sono altrettanto pacificamente da riferire a violento contatto (colto a trattenere, immobilizzare) tra vittima ed aggressore”*, ipotizzando che quest'ultimo la sovrastasse mentre era supina al suolo e potesse così cagionarle le echimosi anche con parti anatomiche (ginocchia, gambe) diverse dalle mani.

*“Mancano del tutto invece tracce di afferramento o costrizioni dei polsi o delle caviglie potenzialmente indicativi di azione immobilizzante e contenitiva operata da più di un soggetto.”*

Un coltello di tali proporzioni, quale quello in sequestro, avrebbe provocato un tramite ben maggiore di 8 cm poiché il collo in quel punto presenta parti molli facilmente penetrabili.

Parimenti i segni di *“maciullamento”* all'interno della ferita che può essere provocato dalla torsione del coltello oppure contrariamente a quanto indicato nella sentenza, in ipotesi in cui si *“proceda avanti e indietro con una azione insistita e protratta sempre all'interno della stessa ferita”*.

Queste modalità non sono state esaminate dalla Corte del rinvio che ha affermato la

compatibilità del coltello su deduzioni contrastanti con le risultanze probatorie.

## **B.**

Non solo ma la sentenza impugnata tralascia un dato fondamentale.

Sulla regione latero-cervicale sinistra del collo della povera vittima, oltre la ferita di cm otto, di cui al precedente paragrafo, il medico legale accertò:

*“altra ferita a margini netti ma lievemente infiltrati di sangue con orletto contusivo di cm 0,2 e con codetta localizzata all'esterno delle dimensioni di cm 1,4 per cm 0,3.” (Sent. pag. 45)*

Di conseguenza se il coltello in sequestro non è compatibile con la ferita maggiore *“a fortiori”* è escluso che sia stato usato per la sottostante ferita piccola, sempre dal lato sinistro del collo.

Se è stata esclusa la compatibilità del coltello in sequestro per la ferita sulla parte destra del collo della vittima, per le sue dimensioni, in relazione alla ferita (cm. 1,5 e prof. 4 cm.) è contraddittorio poi ritenerlo come l'arma del delitto per la ferita ben più piccola del lato sinistro (cm. 0,2).

Dal verbale di sopralluogo del medico legale dott. Luca Lalli e della Polizia di Stato, nell'Istituto di medicina legale di Perugia, si legge:

*“Il dott. Lalli rilevava in prossimità dell'estremo anteriore della ferita precedentemente descritta ed in stretta continuità con il margine inferiore della ferita stessa, un'area escoriata dell'ampiezza massa di cm , al di sotto della quale a circa cm 1 di distanza, veniva rilevata un'altra ferita a margini netti, ma gli elementi infiltrati di sangue con orletto contusivo di cm 0,2 e con codetta localizza all'estremo laterale delle dimensioni di cm 1,4 per cm 0,3.” (sent. pag. 45)*

In via risolutiva le indagini hanno indicato che la sola arma del delitto è quella che ha inferto tutte e tre le lesioni e non è quella in sequestro.

## **C.**

Ulteriore complementare censura viene spiegata sulla omessa motivazione per cui

il coltello di cucina della casa di Sollecito quella sera sarebbe stato trasportato nella villetta di Via della Pergola:

*“I Giudici di prime cure, facendosi carico di spiegare la ragione per la quale un coltello da cucina di grosse dimensioni fosse stato trasportato dalla abitazione di Raffaele Sollecito alla villetta di Via della Pergola ipotizzavano che il coltello fosse stato riposto nella borsa capiente che Amanda Marie Knox aveva utilizzato la sera dell’omicidio, e che ivi si trovasse poiché la ragazza lo aveva prelevato dalla abitazione di Raffaele Sollecito e collocato nella borsa per eventualmente utilizzarlo per difesa personale sei suoi spostamenti notturni. La circostanza è stata fortemente criticata dalle difese degli imputati; così come le difese degli imputati hanno osservato che, qualora il coltello in questione fosse stato effettivamente l’arma del delitto, gli imputati se ne sarebbero sicuramente sbarazzati. Per quanto attiene alla prima questione, ritiene la Corte che la spiegazione fornita dai primi Giudici abbia in sé anche della ragionevolezza; ed in ogni caso non bisogna dimenticare che via Garibaldi nr 130 dista poche centinaia di metri dalla villetta di Via della Pergola e che Amanda Marie Knox aveva di fatto eletto la abitazione del Sollecito come sua seconda abitazione, dividendosi tra la abitazione del fidanzato e la villetta di Via della Pergola. Avendo quindi l’imputata la disponibilità piena delle sue abitazioni, le ragioni per le quali un coltello da cucina in dotazione ad una di esse si sia trovato nell’altra in una determinata sera possono essere molteplici, e tutte ragionevoli.” (sent. pag. 323)*

Incorre in errore di diritto il Giudice che dovendo dimostrare una circostanza, si limiti a rimandare la prova del fatto a ipotesi o congetture “molteplici e ragionevoli” senza però argomentarle.

La premessa e la deduzione nell’indizio sono due procedimenti logici inscindibili e connessi. Se non provati in simbiosi, l’indizio non può trovare ingresso nel processo.

Qualora la evenienza consequenziale non è provata, non è consentito rimettere le spiegazioni della sua non esistenza a congetture od ipotesi del tutto ipotetiche.

2.8 Ulteriore contraddizione della motivazione che ne provoca l’illogicità perché fondata su presupposti contrari alle evidenze processuali.

**A.**

A conferma della “manipolazione sconsiderata” dei reperti, è riprova la

refertazione del gancetto del reggiseno identificato come rep. 165B che venne reperito a distanza di 46 giorni dal primo accesso nell'abitazione di via della Pergola (avvistamento 2 novembre 2007, refertazione 18 dicembre 2007).

Analoghe ma più incisive critiche, evidenziano le modalità di tale accertamento.

Contrariamente a quanto dedotto nella sentenza di rinvio:

*“E’ opportuno chiarire fino da adesso, poiché la circostanza è stata oggetto di contestazione specifica nel corso del dibattimento, che nel periodo intermedio fra il 2 novembre 2007, data del primo rinvenimento visivo del gancetto, ed il 18 dicembre 2007, data della refertazione, la abitazione di via della Pergola fu teatro di altri due accessi da parte del personale della polizia giudiziaria.”* (sentenza pag. 202)

Gli accessi nell'appartamento di via della Pergola dal 2 novembre 2007 al 18 dicembre 2007 furono più di due.

Si indica il sopralluogo 146/ter/03 del 3 novembre 2007 della Polizia Scientifica di Perugia.

Si indica ancora l'accesso degli investigatori con la Knox e le altre inquiline (Romanelli Filomena e Mezzetti Laura) in via della Pergola del 4 novembre 2007 per la ricostruzione dei fatti.

Nonché gli accessi dei giorni 6 e 7 novembre 2007 (sentenza Corte di Assise di Appello di Perugia pag. 92):

*“Il giorno del 6 e 7 novembre furono impiegati per l'attività di perquisizione ad opera della Polizia/Questura di Perugia”*

ed oltre:

*“Precisava che negli accessi del 6 e 7 novembre erano stati spostati oggetti, aperti cassetti, guardato tra i vestiti”.*

Il dato dei due accessi non corrisponde alla realtà effettuale.

In questi accessi è palese che la contaminazione e le modalità di refertazione sono accadimenti fattuali, sottolineati dai genetisti, come comune esperienza degli

operatori.

## **B.**

Parimenti, è frutto di mera congettura che il gancetto ritrovate in luogo differente da come era stato visto il 2 novembre 2007 sia stato spostato da un calcio (sentenza pag. 203) e che lo stesso reperto non abbia subito alcuna modificazione strutturale.

Come evidenziato dalle prove fotografiche, il gancetto indicato di colore bianco il 2 novembre 2007, è stato repertato 46 giorni dopo di altro colore in altro posto (all. 10). Il gancetto è stato raccolto da terra dall'investigatore e poi riposto sul pavimento, indi infine acquisito come reperto.

## **C.**

Altra palese contraddizione si rinviene nella dichiarazione di cui a pag. 205 e 206 della sentenza.

*“Ed infatti, dall’analisi del SAL di laboratorio, emerge che il mozzicone di sigaretta prelevati all’interno del posacenere in vetro, di colore blu, posto sul tavolo, nell’angolo cottura della cucina (rep. 145) il quale all’analisi presentò la traccia mista Sollecito-Knox venne analizzato nel corso della seduta di laboratorio nel 14 dicembre 2007; il gancetto di reggiseno con piccola porzione di stoffa annessa di colore bianco, macchiata di presunta sostanza ematica è rinvenuto nella stanza della vittima (rep. 165 b) venne analizzato nella seduta di laboratorio nel 29 dicembre 2007, a quindici giorni di distanza.*

*Se a tale rilievo di carattere cronologico si sommano le circostanze che nessun’altra traccia di DNA di Raffaele Sollecito veniva rinvenuta all’interno della villetta di via della Pergola numero 7, e che, tra il 14 dicembre 2007 ed il 29 dicembre 2007, la polizia scientifica non aveva manipolato alcun reperto recante tracce di DNA di Raffaele Sollecito, si può pervenire alla conclusione che neppure una contaminazione in laboratorio può essere avvenuta.”*

Anche tale affermazione è smentita dai dati processuali acquisiti. Ed infatti la manipolazione del mozzicone di sigaretta può essere venuto nel trasporto di tutti i reperti da Perugia a Roma. L’analisi del gancetto ha evidenziato il cambiamento di colore tra le date dell’individuazione e quella del reperimento, nonché la modifica del gancetto stesso, tutti elementi che militano per una possibile contaminazione.

Per completezza di analisi dell'incedere valutativo si ricorda che l'ordine di custodia per Raffaele Sollecito è stato emesso per un'errata valutazione dell'orma di una scarpa poi attribuita in via definitiva al Guede. Attribuzione della impronta "5A" al Sollecito (impronta di scarpa da ginnastica Nike Outbreak – modello 2 da uomo del Guede).

Si solleva altresì censura di violazione di principio di legalità sul secondo punto indicato nella sentenza:

*"In conclusione, quindi, qualora non sia stata accertata incidenza negativa sul dato processuale, anche la affermata violazione dei protocolli internazionali in materia di perquisizione di immobili e di refertazione dei campioni da sottoporre ad analisi è un elemento processuale privo di valore; inidoneo, di per sé, ad invalidare i risultati delle analisi di laboratorio condotte sui reperti."* (sent. pag. 207)

La Corte di rinvio dà per ammesso che si è incorsi:

*"in violazione di protocolli internazionali in materia di perquisizione di immobili e di refertazione dei campioni da sottoporre ad analisi"*. (idem)

e cioè sostenendo il principio che la violazione di modalità cogenti e specifiche nei vari campi della scienza, hanno valore meramente teorico.

Palesamente si viola il principio di legalità. La norma che si deve implementare, è accompagnata e corredata, soprattutto nei campi della scienza, da indicazioni che non possono essere pretermesse con la semplicistica conclusione che sono elementi processualmente privi di valore.

Il principio affermato dal Giudice del rinvio per cui l'assunta violazione di modalità (protocollo internazionale) sia nella *"perquisizione di immobili"* che a maggior cogente imposizione *"di refertazione dei campioni da sottoporre ad analisi"* è *"elemento processuale privo di valore"* è di evidente gravità e violazione di legge.

L'assunto nel procedere alla raccolta delle prove è che esse siano genuine e che i processi seguiti applichino le norme regolanti la materia.

La prova non trasparente nella sua repertazione è accertamento non utilizzabile nel processo.

Questa genuinità, trasparenza e rigorismo è viepiù importante nel processo di acquisizione di una prova scientifica, in materia di determinazione di fattori genetici, branca della scienza in rapida evoluzione.

I protocolli internazionali non sono opzionali, ma come è stato acquisito (ved. bibliografia della perizia Berti–Barni) obbligatori nei paesi più avanzati nelle scienze del mondo.

L'ammettere da parte del Giudice la sussistenza della violazione dei protocolli internazionali nella prova scientifica, equivale a dichiararne la stessa pienamente inutilizzabile.

**3. Violazione ed inosservanza di cui all'art. 606 c.p.p. commi b) ed e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza sulla correlazione da istituire tra il fatto di calunnia ex art. 368 c.p. con l'aggravante ex art. 61 n. 2 c.p. ed il più grave reato di omicidio e quindi sulla sussistenza o meno del nesso teleologico contestato e per violazione degli artt. 188 e 64 n. 2 c.p.p.**

3.1 Il quesito di diritto proposto dalla Corte rescindente non ha trovato congrua e logica motivazione nella sentenza impugnata sull'assunta maggiore criminalità, insensibilità etica e marcata pericolosità che avrebbe dimostrato la Knox nella commissione del reato di calunnia per occultarne altro quando la stessa credeva di:

*“collaborare con la giustizia fino al giorno dell'arresto 6 novembre 2007”* (diario ed interrogatorio della Knox alle udienze del 12/13 giugno 2009).

Per indagare con maggiore aderenza ai flussi informativi e con più marcato approfondimento critico sulla plausibilità del collegamento è necessario indicare le premesse sulle quali il reato di calunnia è stato impinto.

3.2 La calunnia risulta contestata in base alle:

a) spontanee dichiarazioni della Knox delle ore 5,54 del 6 novembre

2007 che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 990/08 ha dichiarato:

*“... mentre le dichiarazioni spontanee delle 5,54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste indagata.”*

b) ed al seguente memoriale del 6 novembre 2007 della Knox la cui valutazione globale è assolutamente incongrua a dar forma sia all'elemento aggravante di una volontà dolosa, equivoca ed ingannevole di un inveterato delinquente che *“commette un reato per occultarne un altro”*.

Dalle risultanze è palese la inquieta e sconcertante volontà della Knox di sottrarsi ad una opprimente e forzata situazione di inusitata pressione.

3.3 La Corte di seconde cure di Perugia ha così accertato la situazione psicologica della Knox, quella nottata.

*“Per valutare la reale portata delle dichiarazioni spontanee e del memoriale, scritto praticamente subito dopo, occorre tenere conto del contesto nel quale sono state rese le prime e redatto il secondo.*

*La durata ossessiva degli interrogatori, portati avanti di giorno e di notte, condotti da più persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera, che all’epoca non comprendeva né parlava affatto bene la lingua italiana, ignara dei propri diritti, privata della assistenza di un difensore, al quale avrebbe avuto diritto essendo ormai di fatto indagata per delitti tanto gravi, ed assistita, per di più da una interprete che – come evidenziato dall’avv. Bongiorno – anziché limitarsi a tradurre la induceva a sforzarsi di ricordare, spiegandole che, forse a causa del trauma subito, era confusa nei ricordi, rende del tutto comprensibile che ella si trovasse in una situazione di notevole pressione psicologica – che definire di stress appare riduttivo – tale da far dubitare della effettiva spontaneità delle dichiarazioni. Spontaneità singolarmente insorta in piena notte, dopo ore ed ore di interrogatorio: le cosiddette spontanee dichiarazioni sono state rese alle ore 1,45 (piena notte) del 6.11.2007 (giorno successivo a quello in cui era iniziato l’interrogatorio) ed ancora alle 5,45 successive ed il memoriale è stato redatto poche ore dopo.”* (Sent pag. 30 C.A.A. di Perugia).

3.4 La Knox non ebbe mai a negare di aver risposto ad un messaggio del Lumumba e, in perfetta buona fede, dichiarava di non ricordare la chiamata di quella sera ma per il controllo offrì ella stessa il cellulare dell’Autorità inquirente affinché si potessero accertare le comunicazioni del 1 novembre 2007.

Sulla richiesta della stessa Knox l’Autorità inquirente rintracciò la comunicazione del Lumumba e la risposta della Knox.

3.5 Nel colloquio intercorso con la madre (10 novembre 2007) nel carcere di Perugia la Knox specifica che ha trascorso la notte del delitto nella abitazione di Corso Garibaldi del Sollecito. Altra interpretazione è arbitraria.

Sul punto la precisazione della Knox smentisce ogni altra distorta interpretazione: quanto poi alla conversazione intercorsa con la madre ed il padre nella quale diceva che *“io ero lì non ho interesse di mentire, non ho paura della verità”* e inoltre *“è stupido non posso dire altro che la verità, perché so che ero lì, voglio dire non posso mentire non*

*c'è motivo per farlo*”, spiegava che il riferimento al fatto che era lì stava a significare che stava nell'appartamento di Raffaele (sent. Corte di primo grado pag. 62).

3.6 Nella lettera “per i miei avvocati” di Amanda Knox del 9 novembre 2007 (all. 5) si legge:

*“mi hanno detto di aver già catturato l'assassino e che volevano solo che dicessi il suo nome, ma non sapevo nulla. Un agente mi ha colpito la testa due volte. La mia mente stava cercando delle risposte. Ero davvero confusa. Ho pensato di essere stata a casa del mio ragazzo, ma se non fosse stato vero? Se non fossi stata in grado di ricordare? Ho tentato e ritentato, ma non sono riuscita a ricordare nulla finché tutti gli agenti hanno lasciato la stanza, ad eccezione di uno. Mi ha detto di essere l'unico in grado di evitare di farmi trascorrere i prossimi 30 anni in carcere, ma non riesco a ricordare”* ed oltre *“ho detto Patrick e adesso me ne pento totalmente perché ora so che quello che ho detto ha fatto del male a qualcuno e io non ho idea se lui sia stato coinvolto oppure no.”* (pag. 2).

3.7 Le premesse fattuali incontestate nel processo possono riassumersi come segue:

**A.**

Amanda Knox è stata sottoposta ad esame ed attività investigative e tra il 2 e il 6 novembre 2007, fino al momento del fermo, ha fornito sommarie informazioni e risposto a domande della A.G. come segue:

- 2 novembre 2007, ore 15.30 VENERDI': totale ore 12,00

Verbale di sommarie informazioni della Knox, senza indicazione della chiusura.  
Testimoni fino alle 3.00 am del 3 novembre 2007

- 3 novembre 2007, ore 14.45 SABATO totale ore 8,00

Verbale di sommarie informazioni della Knox, senza indicazione della chiusura.  
Testimoni indicano fino alle 22,00.

- 4 novembre 2007, ore 14.45 DOMENICA: totale ore 12,00

Verbale di sommarie informazioni della Knox, ed accesso alla villetta di Via della Pergola dalle ore 14.45 alle ore 21. Telefonata di Amanda alla zia dice 5 ore di interrogatorio in questura

- 5/6 novembre 2007, ore 01.45 LUNEDI'/MARTEDI': totale ore 5,00

Verbale di sommarie informazioni della Knox inizio alle ore 22.00 del 5 novembre 2009.

- 6 novembre 2007, ore 05.45 MARTEDI': totale ore 3,45

Verbale di "spontanee dichiarazioni" della Knox con successivo breve memoriale.

Dalle ore 1,45 alle 5,45 e memoriale alle ore 14,00.

In 5 giorni la Knox è stata sentita per un totale di circa 53,45 h.

Per chiarezza di esposizione si riassume la tempistica delle indagini nei confronti della Knox relativa ai cruciali giorni 5, 6 novembre 2007:

Data	Ora	Luogo	Indagine	
5 novembre 2007	22.00	Questura di Perugia	La Knox decide di accompagnare spontaneamente il Sollecito in Questura (dopo le dichiarazioni dei 2, 3, 4, nov. 2007).	
6 novembre 2007	01.45	Stesso luogo	Verbali di sommarie informazioni di persona informata sui fatti rese da Knox Amanda. Verbale interrotto ex art. 63 cpp <b>Omesso invito a nominare il difensore.</b>	<i>Atti dichiarati inutilizzabili nei confronti della Knox come da sentenza della Corte di Cass. n. 16410/08 del 1/21 aprile 2008.</i>
6 novembre 2007	05.45	Stesso luogo	Verbale di spontanee dichiarazioni della Knox. <b>Omesso invito a nominare il difensore.</b>	
6 novembre 2007	08.40	Stesso luogo	Decreto di fermo del P.M. omettendo i provvedimenti di cui agli	

			artt. 63 e 386, II c. c.p.p. <b>Omesso invito a nominare il difensore.</b>	
6 novembre 2007	Mattinata	Stesso luogo	Knox richiede di parlare con un difensore e le viene risposto: “Bene, avere qui un avvocato diventa solamente molto più difficile per te”	<i>“Annotazione” dell’A.G. del 6 novembre 2007, ultimo paragrafo..</i>
6 novembre 2007	Mattinata	Stesso luogo	L’A.G. fornisce alla Knox 5 fogli di carta bianca e penna biro perché scriva il memoriale.	
6 novembre 2007	12.00	Stesso luogo	Notifica del verbale di fermo con nomina di avvocato d’ufficio non residente a Perugia ed avviso alla madre della Knox.	
6 novembre 2007	16.30 circa		La Knox viene tradotta nel Carcere Circondariale di Capanne.	
6 novembre 2007	20.00	Carcere Circondariale di Capanne	Annotazioni di ricevuta del memoriale delle ore 20.00 isp. Ficarra	

## B.

Suggerimento irrituale da figura femminile dell’autorità investigativa (sig.ra

Donnino) presente alla raccolta delle dichiarazioni della Knox del 6 novembre 2007 con la qualifica di “interprete”, ma sostanzialmente quale strumento di pressione psicologica tale da provocare una oppressione che “*definire di stress appare riduttivo*”.

**C.**

Violazione da parte dell’autorità investigativa dei diritti costituzionali della Knox, anche per la sua educazione e formazione mentale riteneva organo cui conferire la massima fiducia di basilari diritti di difesa.

**D.**

Pressione abnorme con l’esecuzione a danno della Knox di scappellotto/i (esame dell’imputata, udienza del 12 giugno 2009 avanti la Corte di Assise di Perugia, pagg. 95 e seguenti) e memoriale della Knox del 6 novembre 2007 “*ma sono stata colpita in testa quando non ricordavo correttamente un fatto.*”

*“Allora durante l’interrogazione c’erano tutte le persone attorno a me davanti indietro così, e qualcuno urlava da qua, una persona diceva “no, no, no, forse non ricordi qua” un altro urlava con questo qua e poi c’era una poliziotta dietro di me che mi ha fatto così Dif. (Avv. Ghirga): una volta due volte.”*

Ed inoltre:

*“Imputata: loro mi hanno portato delle cose soltanto dopo che ho fatto dichiarazioni, quindi stavo là, loro stavano urlando a me e io volevo soltanto andare via perché pensavo che mia mamma arrivava e quindi ho detto guarda posso avere il mio telefono perché voglio chiamare la mia mamma” hanno detto di no e poi c’era tutto questo casino, mi urlavano, mi dicevano che, mi minacciavano, proprio poi era soltanto dopo che ho fatto la dichiarazione che avevo detto, “no, no, no, non ti preoccupare ti proteggiamo dai” così è venuto.”*

Ed inoltre:

*“Allora prima che loro mi hanno chiesto di fare altre dichiarazione, non posso dire il tempo perché ora ho orrore delle stesse cose, ma a un certo punto io ho chiesto “ma non dovrei avere un avvocato a questo punto o no” perché non sapevo veramente, perché io ho pensato che ho visto degli show di televisione che di solito quando si fa queste cose si ha un avvocato, ma ok dovrei averlo, e loro mi hanno detto almeno uno, mi ha detto che sarebbe stato peggiore per me, (sottolineatura aggiunta) perché dimostrava che non volevo collaborare con la polizia, quindi ho detto di no.”*

**E.**

L'assunto tradimento di Sollecito che gli investigatori contestavano con insistenza alla Knox "*perché Raffaele ha mentito?*" (memoriale Knox 6 novembre 2007).

\* \* \*

Da quanto sopra, la Corte di rinvio ha omesso la valutazione globale degli indizi e con motivazione illogica e contraddittoria è pervenuta ad una errata conclusione.

In buona sostanza gli investigatori, avendo come indagata una giovane studentessa straniera, con conoscenza superficiale dell'italiano, ignara dei propri diritti, privata dell'assistenza di un difensore, la portarono ad una situazione di gravissima tensione e stress tale da viziare irrimediabilmente la prova. (sent. Corte di Assise d'Appello di Perugia, pag. 34).

Per valutare il comportamento della Knox (incertezze, confusioni, disperazioni) è indispensabile tenere presente la sua situazione soggettiva individuata dai Giudici di merito, pacifica in processo, mai contestata, che la Knox pur spiegando un lievissimo dolo era in condizioni prossime all'incapacità di esprimere una libera e spontanea volontà.

E' manifestamente contraddittoria la motivazione della sentenza che nella situazione data ritenga di accertare una relazione teleologica e cioè una più intensa criminosità nella condotta dell'agente. Tutto il compendio probatorio contrasta con l'aggravante.

La giovane donna era in tale stato di estrema prostrazione e di tensione emotiva per cui l'ipotesi di crearsi una impunità per un reato non commesso, contrasta prima con il buon senso poi con le risultanze oggettive e soggettive acquisite.

La Corte del rinvio lungi dallo stigmatizzare le gravi inadempienze e violazioni messe in atto nel giorno e nella notte in esame (6 novembre 2007), in contrasto con le evidenze e senza logica e completa motivazione, contesta una capacità criminale eccezionale, una insensibilità etica ed una marcata pericolosità della Knox, che credeva di essere una “coadiuvante della giustizia”.

Parimenti la contraddizione è palese se si considera che per il reato di calunnia (capo F delle imputazioni), la Corte di Assise di Perugia di primo grado, ha riconosciuto “*le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante del secondo comma dell’art. 368 c.p.*”. Decisione passata in giudicato.

Come quindi sarebbe possibile ipotizzare una valutazione positiva dell’imputata con un contestuale accertamento di più intensa criminosità per lo stesso reato?

Il Giudice del rinvio ha nientemeno ritenuto una maggiore intensità del dolo di calunnia e di una maggiore pericolosità di chi ha commesso il reato in funzione strumentale.

La contraddizione appare insuperabile ma più grave e rilevante censura si spiega in relazione alla violazione delle due norme imperative di generale comportamento ex artt. 188 e 64 n. 2 c.p.p.

Quale attendibilità ed utilizzabilità può essere assegnata a comportamenti di una giovane ragazza portata in una situazione di disperazione. (sent. C.A.A. di Perugia pag. 34).

E’ del tutto palese che sono stati messi in essere metodi e tecniche idonee ad influenzare sulla libertà di autodeterminazione tale da alterate la capacità di ricordare e valutare i fatti.

In tale situazione, ipotizzare una capacità di discernimento criminale dell'agente nella macchinazione di un rapporto teleologico tra reati e di una realtà simulata è contro la natura della Knox e contro la realtà dei fatti.

Uno sgomento abissale, senza conforto ed assistenza alcuno - reso palese ed evidente dalla confusione, contraddittorietà e dalle incertezze di cui al memoriale della Knox del 6 novembre 2007 – è evidenza di un gravissimo stress emotivo ma certo non di una intensa criminalità atta ad architettare un sì perverso piano.

**4. Violazione ed inosservanza di cui all'art. 606 c.p.p. comma e), per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla modalità di ingresso nell'appartamento in Via della Pergola ed esame impronte plantari.**

4.1 Il Giudice del rinvio disattendendo le prescrizioni di legittimità della Corte rimettente ed in particolare omettendo l'esame globale "*di tutte le evidenze disponibili*" sulla modalità di ingresso nell'abitazione di Via della Pergola, ha, usando dati selettivi, operato una ricostruzione di ellisi giuridica che costituisce la presente censura.

**A.**

Primo elemento di contraddizione.

In relazione all'ingresso nella camera della Filomena Romanelli, dell'effrazione del vetro della finestra, e della rilevante situazione in cui erano state lasciate le imposte della finestra, il Giudice del rinvio si dilunga sulle dichiarazioni della ragazza, rese in udienza il 7 febbraio 2009 davanti la C.A.A. di Perugia (sent. pag. 71 e segg.) ma tralascia quanto la stessa aveva dichiarato due anni prima in data 3 dicembre 2007 e quindi molto vicino al momento del fatto.

Per quanto riguarda le modalità in cui erano state lasciate le persiane, la Romanelli aveva dichiarato "*le persiane le avevo tirate, però penso di non averle chiuse*" (3 dicembre 2007) e ciò in relazione al rigonfiamento del legno, che non ne permetteva la chiusura. Per tale circostanza, la Romanelli si era anche lagnata con la proprietaria chiedendo la sostituzione dell'infisso.

Tale contraddizione è sintomatica per la ricostruzione del tiro del sasso dal terrapieno e dell'accesso nella casa di Via della Pergola. Le persiane avrebbero potuto essere aperte dal vento o da una leggera pressione di spinta della mano

dell'intruso.

Secondo elemento di contraddizione.

Il secondo elemento pretermesso dalla Corte di merito è evidenziato nello stesso verbale di accesso del 2 novembre 2007 redatto dalla Polizia Scientifica.

*“Il lato interno dello scuro dell'imposta di sinistra, in corrispondenza del foro praticato nel vetro, presenta un'evidente scalfittura nel legno di forma irregolare di centimetri 2 circa con sfilacciamento delle fibre legnose ed alcune piccole schegge di vetro ivi conficcate. L'imposta della finestra rinvenuta con il vetro infranto presenta, tra un pezzo di vetro rimasto conficcato nel telaio inferiore destro della stessa e lo scuro interno, una formazione pelifera; la medesima imposta, sul profilo esterno, in corrispondenza del fermo di alloggiamento del chiavistello, presenta una piccola traccia di presunta sostanza ematica. Il davanzale esterno della finestra dista dal terreno sottostante metri 3,78.” (sent. pag. 64-65)*

Tale elemento istruttorio è palese evidenza della violenza con la quale il sasso è stato tirato ed ha rotto il vetro e ha danneggiato lo scuro interno con *“con sfilacciamento delle fibre legnose ed alcune piccole schegge di vetro”* nonché dei due pedissequi e concordanti indizi.

*“Nella camera da letto di Filomena Romanelli (che si avrà modo di esaminare accuratamente nell'ambito di un diverso paragrafo della presente sentenza) ai fini qui in interesse veniva rinvenuta sul profilo esterno della finestra in corrispondenza del fermo di alloggiamento del chiavistello una piccola traccia di presunta sostanza ematica.” (sent. pag. 47).*

*“E va anche ricordato che il 20 dicembre 2007, allorché venne arrestato dalla Polizia Tedesca, Rudy Guede aveva delle ferite sulla mano destra, compatibili con la rottura del vetro e con l'arrampicata.” (sent. pag. 122 C.A.A. di Perugia).*

La concatenazione delle due evidenze ricostruiscono l'accesso nella villetta di Via della Pergola in maniera sintomatica per la perfetta loro sintonia.

## **B.**

Altro elemento di gravame per carenza e contraddittorietà della motivazione sono i trascorsi di Rudi Hermann Guede superficialmente enunciati dal Giudice del rinvio.

Ebbene, le emergenze istruttorie hanno evidenziato, non solo una ripetitività di furti

con scasso del Guede, ma una costante conforme esecuzione delle modalità anche ancillari e di contorno: in particolare: furti con la presenza in casa dei derubati, infrazione di una finestra con un sasso, possesso di coltello, intimidazione, necessità di bere bibite, uso del water, omesso scarico della risulta.

Il Guede si è reso responsabile di furti in uno studio legale di Perugia allorchè aveva asportato, previa infrazione con un grosso sasso di una porta finestra posta su un terrazzino a circa 3 / 4 metri di altezza, un computer e un cellulare.

E' entrato all'interno di un asilo a Milano allorché venne rinvenuto nel suo zaino anche un coltello da cucina avente la lunghezza di 40 cm. asportato dalla cucina dell'asilo; è entrato all'interno dell'abitazione del Sig. Tramontana, allorché essendo stato scoperto si era guadagnato la fuga minacciando costui con un coltello a serramanico.

Tali evidenze sono state pretermesse dal Giudice del rinvio.

Il Giudice è tenuto ad esplicitare i dati obiettivi che dovrebbero discendere dall'esame della documentazione e non lasciare all'interprete di operare deduzioni soggettive.

Non solo ma dell'esame di *“tutte le evidenze processuali raccolte”* si ha la conferma dell'esattezza della prima e ripetuta piana dichiarazione della giovane studentessa in relazione al rinvenimento dello stato di disordine della camera della Romanelli quando è ritornata nella casa di Via della Pergola insieme al Sollecito nella mattinata del 2 novembre 2007.

**C.**

Ulteriore reiterata contraddizione di motivazione è il rilievo più volte avanzato dal

Giudice del rinvio per cui:

*“La mancanza di tracce biologiche di Amanda Marie Knox repertate se non quelle riferibili all’omicidio è una circostanza sicuramente singolare ed al tempo stesso non facilmente spiegabile se non con mere congetture.” (sent. pag. 81)*

E ciò proverebbe un’opera di pulitura delle tracce. Tale deduzione è chiaramente contraddetta dalle emergenze probatorie obiettive.

L’operazione di pulitura selettiva delle tracce, che potrebbe costituire indizio contro la Knox è di impossibile esecuzione sul piano pratico come indicato dai consulenti (Prof. Carlo Torre e Prof. Sarah Gino).

Non solo ma confligge con la logica ed il buon senso.

Se si fosse messa in atto un’operazione di cancellazione, si sarebbero preventivamente cancellate le tracce repertate, riferibili all’omicidio.

Parimenti, a ragion di logica, sarebbero state cancellate le tracce più visibili, e cioè quelle sulla maniglia della porta del bagno piccola, sull’interruttore, sul bidet, sul lavabo.

Come è mai possibile che le sole tracce (14 accertate) nella camera della vittima sono tutte riferibili al Guede e non vi è traccia alcuna della Knox?

La presenza della Knox stessa è evidenziata dalle 460 tracce ricavate dai 228 reperti, ma non utilizzate ai fini del processo che attestano la normale presenza della Knox nella casa di via della Pergola.

Come è mai possibile una inversione del vero di tali proporzioni?

La dott.ssa Stefanoni precisa alla C.A. di Perugia

*“Veniva dunque dalla dr.ssa Stefanoni precisato che i 288 reperti dai quali erano state ricavate le 460 tracce analizzate, provenivano dai vari sopralluoghi effettuati nella casa di Via della Pergola, di Corso Garibaldi, di Via del Canerino e nell’auto del Sollecito Raffaele.*

*Le tracce riconducibili ad Amanda Knox, erano state 10, 5 delle quali miste.*

*Nella stanza della vittima non era stata repertata alcuna traccia riconducibile ad Amanda Knox. Alcune erano state trovate nella stanza della Romanelli, nel corridoio, nel bagno. Ribadiva che non è possibile datare una traccia, né possibile stabilire se una sia stata lasciata prima di un'altra. Così con riferimento a quella rinvenuta nella stanza della Romanelli nella quale si era accertata la presenza di una traccia mista Amanda Knox e vittima, ha precisato la dott.ssa Stefanoni che non è possibile stabilire la precedenza cronologica, ovvero la contemporaneità tra tali tracce” (sent. C.A. Perugia, pag. 221).*

Le risultanze probatorie sono assolutamente contrarie.

*“Le indagini genetiche condotte dalla Dott.ssa Stefanoni, biologa della Polizia Scientifica diedero i seguenti risultati: 176 traccia di Meredith; 177 traccia mista di Meredith ed Amanda; 178 – 179 – 180 profilo biologico di Amanda; 184 (rectius, 183) profilo genetico misto di Meredith ed Amanda. (Corte di Assise di Appello di Perugia pag. 101)*

L'affermazione di un'operazione di pulizia è contraddetta proprio dalle numerose tracce rinvenute nella casa. Tracce tutte non databili ma mai con principi di materia ematica. Una opera di cancellazione avrebbe fatto sparire la totalità della traccia.

Ed in particolare, le indagini morfologiche e dimensionali dei piedi nudi rilevate nella stanza della Romanelli (rep. 176 e 177), nella stanza della Knox (rep. 178, 179, 180), nel corridoio (rep. 183), giuste le risultanze delle schede SAL del Laboratorio Genetico della Polizia Scientifica, tutte vennero sottoposte a diagnosi di sangue e tutte diedero esito negativo.

Sul punto il test della tetrametilbenzidina che è particolarmente sensibile (da riuscire positivo anche in presenza di soli cinque globuli rossi) ha dato quale risultato della diagnosi del sangue: esito negativo.

La stessa Dott.ssa Stefanoni ha chiarito (udienza preliminare del 4 ottobre 2008 – C.A. di Perugia), che mentre l'esito positivo dell'esame potrebbe essere ingannevole in ragione della reattività dell'evidenziatore anche ad altre sostanze, l'esito negativo da certezza assoluta sull'assenza del sangue.

In questa analisi, verificandosi l'esito negativo, è categorica la conclusione che la

traccia non evidenzia nessun principio di materia ematica.

**D)**

Incorre altresì nella censura di mancata motivazione, il Giudice che, al fine di corroborare l'assunto *“di pulitura delle tracce dell'omicidio”* richiama *“l'esame delle foto allegate al verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica nella villetta di via della Pergola in data 2 novembre 2007”* (sent. pag. 82) senza assolutamente né indicare quali dati offrirebbero detta analisi, né menzionare quanto la Knox ha dichiarato dal primo giorno di essere ritornata in via della Pergola verso le ore 10,00 di mattina del 2 novembre, per farsi una doccia, cambiarsi d'abito in previsione della gita a Gubbio e prelevare il *“mocio”* necessario ad asciugare la perdita d'acqua nella cucina del Sollecito (tutte circostanze dichiarate, spontaneamente ed immediatamente, dalla Knox).

Parimenti l'asserzione che intorno alla chiazza lasciata sul tappetino celeste del bagno piccolo *“nel raggio di un metro circa non vi sia traccia di orme analoghe”* è assolutamente carente di esposizione motivazionale, quando la Knox nella lettera agli amici e all'udienza del 13 giugno 2009 avanti la C.A.A. di Perugia ha precisato:

*“va bene vado in doccia poi quando sono uscita dalla doccia ho visto che non ho ricordato l'asciugamano quindi volevo usare il tappetino per andare nella mia stanza e questo è quando ho visto la macchia di sangue che era sul tappeto ed ho pensato mhh strano ma forse c'era qualche problema di mestruazione che non è stato pulito, va bene ho usato il tappetino un po' a saltare un po' così vicino alla mia camera, dentro la mia camera poi ho preso l'asciugamano ed ho camminato ancora di nuovo dentro prendendo il tappeto a quel punto perché io ho pensato ma ormai”* quindi poi ho messo di nuovo il tappeto dove doveva andare, poi mi sono asciugata ho rimosso gli orecchini, ho lavato i denti e poi sono andata in camera di nuovo a mettere nuovi vestiti.” (sent. pag. 110)

Questo comportamento spiega la situazione in cui è stato trovato il tappetino, ma anche conferma che nessuna cancellazione di traccia è avvenuta. Se operazione

selettiva fosse stata messa in atto ogni traccia sul tappetino sarebbe scomparsa o probabilmente il tappetino sarebbe sparito.

E)

Il Giudice del rinvio incorre in chiara violazione di legge per palese contraddizione quando inferisce valenza accusatoria a due specifiche tracce:

*“a) il rilievo 1) presente nella camera da letto di Amanda Marie Knox costituito da una impronta di piede destro impressa per verosimile deposizione di sostanza ematica, della quale sono ben visibili l’alluce (22 mm. in larghezza); il 3° dito (mm. 17 di lunghezza); il metatarso (mm. 80 di larghezza); ed infine una porzione dell’arco plantare. Tale rilievo era stato ritenuto utile a confronti esclusivamente negativi”.* (Sent. pag. 261)

*“d) il rilievo n. 7) costituito da una impronta di piede impressa per verosimile deposizione di sostanza ematica, e rilevata nel corridoio davanti alla porta della stanza di Meredith Kercher, orientata verso l’entrata. L’impronta veniva reputata utile a confronti esclusivamente negativi. Le misure dell’impronta luminol-positiva erano di: 22,4 mm. di larghezza dell’alluce; 78 mm. di larghezza del metatarso; 43 mm. la larghezza del tallone”* (Sent. Pag. 262)

e quindi di seguito la conclusione:

*“In conclusione le impronte di calzature e le norme di piede nudo lasciate per deposizione di sostanza ematica all’interno dell’abitazione di via della Pergola numero 7, se sicuramente consentono una loro attribuzione agli imputati soltanto probabile e non certa, tuttavia confermano il dato già evidenziato fin dal primo approccio con il materiale indiziario di questo processo; ovverosia che l’omicidio di Meredith Kercher fu commesso da più persone, fra le quali certamente una donna [vedasi impronta n. 7) attribuita dai consulenti Rinaldi-Boemia all’imputata Amanda Marie Knox, senza sostanziale contestazione], le quali si trattennero a lungo, dopo il delitto, nell’abitazione, con il fine evidente di cancellare le tracce della propria presenza”* (Sent. pag. 263)

Il Giudice rescissorio ha nuovamente obliterato dati incontestabili che smentiscono l’assunto.

Non vi è prova in atti che le tracce luminol-positive siano derivate da sostanza ematica.

Nessuno dei campioni in esame, è risultato positivo all’indagine tesa a rilevare la presenza di sostanza ematica.

Al riguardo, la dott.ssa Stefanoni ha spiegato che il test luminol è solo una prova orientativa per individuare tracce ematiche latenti (trascrizioni udienza preliminare 4 ottobre 2009, pag. 59).

In dibattimento davanti alla Corte di Assise di Perugia, la biologa ha precisato due circostanze di notevole rilievo nella valutazione delle tracce in parole:

- a) il luminol non reagisce solo al sangue ma a molte altre sostanze.
- b) per verificare l'esatta natura ematica, è necessario svolgere precise indagini di laboratorio che non sono state eseguite.

La dott.ssa Stefanoni ha infatti affermato che:

*“La positività del teste non indica con certezza la presenza di sangue umano e non indica nemmeno con certezza la presenza di sangue quindi non posso capire se quello è un falso positivo o un vero positivo, devo comunque .... come dire prenderne atto, documentarlo se posso dal punto di vista fotografico e tentare di analizzarlo”* (trascrizione udienza 22 maggio 2009, pag. 52).

*“Falsi positivi ecco perché è facile avere dei falsi positivi, perché anche la ruggine ha il ferro, anche la clorofilla non ha il ferro ma ha una molecola molto simile all'emoglobina che contiene il ferro e comunque c'ha un altro atomo che diciamo supplisce col ferro nel fare quel tipo di reazione, che è il magnesio ...”* (trascrizione udienza 22 maggio 2009, pag. 54).

*“non si può dire se è sangue con certezza, naturalmente, perché è luminescente al luminol ma non .... Appunto avendo il luminol altre possibilità di fluorescenza”* (trascrizioni udienza 22 maggio 2009, pag. 83).

*“perché secondo me poteva essere qualunque altra cosa ma non sangue, ecco ...”* (trascrizioni udienza 22 maggio 2009, pag. 56).

La biologa della polizia ha quindi sottolineato che l'esito dei test sono frutto di falsi positivi ovvero sostanze diverse dal sangue che reagiscono positivamente al test.

Quindi le orme dei piedi rintracciate nella villetta di via della Pergola, seppure incerte per la loro attribuzione, si riferiscono alle persone che vi abitavano (e sarebbe sorprendente il contrario) apposte in tempi differenti in quanto non è possibile accertare il momento temporale dell'orma.

La Knox ha dichiarato che la mattina del 2 novembre 2007 verso le 10,00 si è fatta la doccia ed ha camminato in camera propria sul tappetino.

Nessuna opera di cancellazione può avere avuto compimento successivamente perché la stessa avrebbe fatto sparire le orme plantari.

**5. Violazione ed inosservanza di cui all'art. 606 c.p.p. comma e), per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza circa l'alibi della Knox e del Sollecito e sulle testimonianze di Antonio Curatolo e Mario Quintavalle.**

5.1

A.

La sentenza impugnata riporta lunghi stralci della risposta all'interrogatorio di Amanda Knox, durante le udienze del 12 – 13 giugno 2009 avanti la C.A. di Perugia.

La trasparenza, genuinità, sincerità della versione con tutti i dubbi e titubanze di una giovane donna straniera investita da avvenimenti enormi, eccezionali e fuori della propria esperienza, è del tutto manifesta.

Il Giudice del rinvio ricostruisce gli avvenimenti e contesta la veridicità dell'alibi, su dati contraddetti dalle evenienze e con carente motivazione.

Sull'alibi la Corte di Firenze rileva una assunta inesattezza della Knox.

*“Alle 20.18,12 Amanda Marie Knox riceveva un sms inviatole da Patrick Lumumba con il quale quest'ultimo la informava che non era più necessario che si recasse presso il pub per svolgere la consueta attività lavorativa. Al momento della ricezione, l'apparecchio cellulare di Amanda Marie Knox agganciava la cella di via dell'Aquila 5 – Torre dell'Acquedotto – il settore tre – come si ricava dai tabulati telefonici in atti. Tale cella non può essere raggiunta dalla zona di via Garibaldi numero 130, abitazione di Raffaele Sollecito. Secondo gli accertamenti di polizia giudiziaria versati in atti, la cella interessata sopra indicata poteva essere raggiunta da chiunque si fosse trovato in via Rocchi, piazza Cavallotti e piazza 4 Novembre della città di Perugia: tutte località che si trovano in un percorso intermedio fra via Garibaldi numero 130, abitazione di Raffaele Sollecito, e via Alessi, ove era ubicato il pub “Le Chic”.*

*Da tale circostanza di fatto accertata in causa, emerge che non corrisponde al vero l'affermazione di Amanda Marie Knox, secondo la quale ella avrebbe ricevuto l'sms da parte di Patrick Lumumba mentre si trovava presso l'abitazione di via Garibaldi numero 130.” (sent. pag. 117)*

La Corte rescissoria ha totalmente ignorato le risultanze dibattimentali a seguito della escussione dei consulenti tecnici (in particolar modo la perizia dell'Ing.

Pellero).

In via di sintesi i tecnici hanno concordato che la ricezione dei segnali nel centro storico di Perugia è caratterizzata da due varianti.

La prima è che nel centro storico della città le celle si sovrappongono così che il segnale può essere non captato dalla cella predominante e venir captato automaticamente dalla cella secondaria e ciò in relazione all'afflusso del traffico, alla situazione meteorologica, alla funzionalità delle celle, alla loro manutenzione.

Così è potuto accadere per la ricezione dell'sms del Lumumba alla Knox della sera del 1° novembre 2007.

La Knox non ricordava di averlo ricevuto. Solamente su sollecitazione degli Investigatori ha consegnato il proprio cellulare sul quale è stata, altresì, rinvenuta la risposta della Knox.

L'altra variante dipende dal luogo dove l'apparecchio ricevente cellulare è sito: all'interno dell'appartamento del Sollecito, nel centro storico della città.

La captazione del segnale soggiace ad un differente trattamento se il luogo di ricezione del cellulare era nella camera da pranzo o nella camera da letto o in cucina o vicino alla finestra.

Le due varianti di cui sopra quindi operano nel senso che si possono verificare modifiche sulle modalità di ricezione.

Non vi è quindi nessuna evidenza che la Knox abbia ricordato un particolare non esatto.

I due ragazzi hanno trascorso la sera del 1° novembre 2007 insieme nell'appartamento del Sollecito, interessati l'un l'altro e certo lungi le mille miglia

dall'uscire nel freddo, nel buio, nell'umido per un atto criminale di tale sorta.

## **B.**

Ulteriormente la Corte rescindente ha ritenuto contrastare con l'alibi le deposizioni dei due testimoni Curatolo e Quintavalle.

Per quanto riguarda il Curatolo il Giudice del rinvio incorre in omissione di valutare dei dati pacifici raccolti in istruttoria e palese contraddittorietà della motivazione.

Il Curatolo ha dichiarato di aver visto Amanda Knox e Raffaele Sollecito insieme in piazza Grimana dalle ore 21,30 alle ore 23,30 nel giorno in cui c'erano molte maschere, giovani che facevano scherzi e c'era un casino. Così testualmente all'udienza del 28 marzo 2009 (ud. Corte di Assise di Perugia).

*“C'era altra gente comunque che faceva un po' di casino, era un giorno di festa”* e all'udienza del 26 marzo 2011 (Corte di Assise di Appello di Perugia) la presenza di maschere e di giovani che facevano *“scherzi”* e *“casino”* ed ha precisato che vi erano gli autobus che portavano i giovani nelle discoteche.

Tali dichiarazioni indicano la data del 31 ottobre (festa di Halloween) e non del 1° novembre.

Sul punto si sottolinea che è lo stesso Curatolo, in sede di testimonianza, che afferma:

*“Pubblico Ministero – Dott. Mignini – Quando li ha visti si ricorda che sera era?  
Teste: - Era... penso che era la festa di Halloween che c'era un via vai di ragazzi mascherati e che si divertivano.”* (ud. 26 maggio 2011 avanti la Corte di Appello di Perugia)

Ancora la Corte di Firenze si riporta alle indicazioni della Cassazione che avrebbe stabilito come *“pacifica”* la circostanza che i due ragazzi non erano liberi nel

pomeriggio del 31 ottobre 2007 e che detta circostanza non sarebbe mai stata contestata.

Il Giudice di rinvio incorre in chiara contraddizione. Questa assume:

*“Senonché, come ha evidenziato la Suprema Corte, neppure questa data poteva essere presa per buona, poiché era circostanza pacifica, emersa nell’istruttoria, come la sera del 31 ottobre 2007 Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito fossero impegnati a trascorrere la serata da tutt’altra parte rispetto a piazza Grimana.*

*Quindi la scena descritta dal teste non avrebbe potuto essere collocata nella sera del 1° novembre 2007, secondo le considerazioni svolte dalle difese degli imputati e fatte proprie dal Giudice di Assise di Appello perugini; non poteva essere collocata nella sera del 31 ottobre 2007 per le ragioni evidenziate dal Giudice di legittimità.” (sent. pag. 128)*

Di contro questa difesa sia nella Integrazione di atto di appello e memoria difensiva avanti la Corte di Assise di Appello di Firenze del 10 settembre 2013 (all. 4), sia ripetutamente nel dibattimento ha dimostrato i dati che contraddicono tale affermazione in quanto i due giovani il giorno 31 ottobre 2007 potevano essersi certamente incontrati a Piazza Grimana. La Knox conferma la circostanza nei suoi diari.

Ed infatti, la sentenza di rinvio assume che l’avvistamento del Curatolo dei due giovani nella notte del 31 ottobre (notte di Halloween) contrasta con i dati che comprovano:

*“in modo non equivoco” la lontananza dei due ragazzi dalla piazza la sera del 31 ottobre. E ciò perché la Knox sarebbe stata impegnata “presso il locale del Lumumba” ed il secondo ad una festa di laurea.”*

Di contro, dalla istruttoria dibattimentale è stato provato:

- che la Knox il giorno di Halloween (mercoledì) è passata al pub “Le chic”

per salutare gli amici:

*“Io e Meredith non abbiamo trascorso insieme la festa di Halloween, in quanto io quella sera mi trovavo al pub “Le chic”, ma non per lavoro, mentre lei so che è andata al “Merilins” con le sue amiche inglesi e senza Giacomo, così come riferitomi dalla stessa proprio ieri.” (Verbale di sommarie informazioni Knox, Questura di Perugia del 2*

novembre 2007)

In particolare la Knox lavorava al pub solo il martedì e giovedì.

*“Sono in Italia dalla fine del decorso mese di settembre per motivi di studio, anche se saltuariamente, il martedì ed il giovedì, lavoro presso il pub denominato “Le chic.” (Verbale di sommarie informazioni Knox, Questura di Perugia del 2 novembre 2007)*

Contrariamente quindi a quanto affermato nella sentenza di rinvio *“la prima presso il locale del Lumumba dove ferveva l’attività propria in concomitanza con la festa di Halloween.”* (Sent. pag. 49) e ciò è smentito dalla emergenza processuale poiché la Knox quel giorno non lavorava ed è solamente passata dal locale per un saluto agli amici.

Il Sollecito il pomeriggio del mercoledì di Halloween ha partecipato ad una *“festa di laurea, che si è svolta nel pomeriggio di detto giorno.”* (idem)

Da questi riscontri è del tutto possibile che la sera di Halloween i due si siano incontrati o forse passati per Piazza Grimana (centro di riunione della gioventù di Perugia) molto vicina all’abitazione di Via della Pergola e di Corso Garibaldi.

Sempre che l’individuazione dei ragazzi da parte del Curatolo sia esatta le sue dichiarazioni sono inattendibili perché riferite al giorno prima del delitto.

Tale situazione di fatto poi è confermata ulteriormente nella sentenza impugnata:

*“Piazza Grimana costituiva sicuramente un luogo abitualmente frequentato da ragazzi che gravitavano nelle vie adiacenti. Via Garibaldi, ove abitava Raffaele Sollecito, è una strada che sbocca in pratica nella Piazza, da cui ci si può affacciare su via della Pergola. Da Via Garibaldi numero 130, abitazione del Sollecito, a via della Pergola n. 7, vi è una distanza di 400 metri circa; e all’interno del percorso si colloca la Piazza Grimana. Era perfettamente logico quindi che molti ragazzi che abitavano nei dintorni, compreso Amanda Marie Knox e Raffaele Sollecito eleggessero la piazza a luogo di appuntamento, ovvero di frequentazione e quindi di incontro occasionale.”* (sent. pag. 129)

Il Giudice del rinvio mosso dalla necessità di corroborare la testimonianza del Curatolo si premura di indicare che *“l’ansia del protagonismo e della spettacolarizzazione è rimasta una, mera petizione di principio”*.

Appare veramente pleonastico ed ultroneo richiamare l’attenzione della Corte allo spasmodico interesse che i mezzi di comunicazione hanno dedicato al processo, ed

in particolare agli sviluppi dell'indagine. Il Curatolo è stato intervistato da numerosi giornali ed è comparso in trasmissioni televisive.

**C.**

Il Giudice del rinvio, inoltre, è incorso in grave errore di diritto nel ritenere che la Corte di Perugia abbia espresso una valutazione di inattendibilità della deposizione del Curatolo “quasi di carattere antropologico”.

Come indicato dalla Corte rescindente, il Giudice del rinvio dovrà valutare con *“prudente apprezzamento”* *“i ricordi consegnati alla storia del processo nelle condizioni in cui essi sono ritornati alla mente del teste”*.

Ciò quindi, obbliga il valutante ad inquadrare la deposizione nella sua cornice di modalità soggettive ed oggettive.

La testimonianza del Curatolo, per quanto accertato giudizialmente, e mai contestato, deve essere sottoposta ad un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso sulla base dei precedenti che qui si indicano in via riassuntiva: partecipazione del Curatolo quale teste di accusa in due precedenti processi di sangue di grande rilevanza mediatica, processo Maria Scota Tortolini (1999), processo Naira Dridi (2011), presentazione spontanea alle autorità inquirenti su suggerimento del giovane giornalista perugino circa un anno dopo l'evento, cocainomane, condannato per vari reati, ristretto in carcere, ma non in grado di indicarne i motivi né il luogo della prigionia, né la durata della detenzione.

Il prudente apprezzamento del Giudice valutante deve avvenire a completo spettro così da sindacare anche le eventuali motivazioni devianti.

Come per i precorsi specifici le motivazioni di carattere mediatico che comportano

per un soggetto ambizioso di ottenere una consistente visibilità possono essere la causa di questo comportamento.

L'entrare nel cerchio della grande notorietà ha pulsione psicologiche di fortissima emotività.

Ciò per altro risulta anche palese dal verbale di testimonianza dello stesso Curatolo quando il Presidente della C.A.A. di Perugia (ud. 26 maggio 2011) è dovuto intervenire per richiamare il P.M. a domande che non contenessero una risposta, in quanto il Curatolo sembrava incapace di dare ragionevole conto dei fatti.

La sola necessità di proporre domande suggestive è riprova della inattendibilità dell'indizio.

#### **D.**

Analoga censura viene introdotta in relazione alla prova testimoniale di Mario Quintavalle.

Il Giudice del rinvio non ha menzionato una testimonianza fondamentale per la valutazione dell'attendibilità del teste Quintavalle.

Il Giudice del rinvio ne ha ritenuto l'attendibilità a dispetto delle modalità costanti e ripetitive (presentazione spontanea del Quintavalle ai PM circa un anno dopo i fatti – novembre 2008) su ripetuta pressione del giornalista perugino e dalla deposizione dell'Ispettore Volturno.

La Corte di Firenze peraltro non ha rilevato le chiare contraddizioni emerse nel processo.

Nella sentenza impugnata si dichiara:

*“Dopo aver dichiarato che, pochi giorni dopo il delitto era stato contattato da ufficiali di p.g. e segnatamente dall'Ispettore Volturno che gli aveva fatto una serie di domande circa*

*la tipologia dei prodotti per pulizia acquistati dal Sollecito, senza peraltro chiedergli se aveva visto Raffaele Sollecito o Amanda Marie Knox nell'immediatezza dell'omicidio.”* (sent. pag. 137)

Di contro l'ispettore di Polizia Volturno, all'udienza del 13 marzo 2009 avanti la C.A.A. di Perugia ha dichiarato, pochi giorni dopo i fatti di aver mostrato la fotografia di Amanda Knox al Quintavalle e né questo né le impiegate nel negozio, l'hanno riconosciuta.

*“DOMANDA – Lei ha svolto indagini sulla morte di Meredith Kercher?*

*RISPOSTA: Sì*

*DOMANDA: Si ricorda che tipo di accertamenti ha fatto? Prima ce li elenchi e poi descriva.*

*RISPOSTA: Praticamente il primo accertamento che ho svolto in merito a due flaconi di candeggina Ace erano stati sequestrati a casa di Raffaele Sollecito in data 16 novembre del 2007. Subito dopo il sequestro mi recai in giro per i negozi limitrofi all'abitazione di Raffaele Sollecito cercando di capire da dove potessero essere stati acquistati e a tal proposito esibivo la fotografia di Raffaele Sollecito, la fotografia di Amanda Knox.*

*Dopo alcuni giorni rintracciammo il negozio, che era un negozio Conad – Margherita sito subito all'inizio di Corso Garibaldi, dove sia il titolare che le commesse riconobbero nelle fotografie, che noi ponemmo in visione, Raffaele Sollecito ed Amanda Knox. Raffaele Sollecito era cliente abituale di questo negozio, mentre la ragazza era stata vista due o tre volte in sua compagnia.*

*DOMANDA: Insieme con Sollecito?*

*RISPOSTA: Sì, sì, in sua compagnia. In questo negozio chiedemmo anche se per caso avessero notato nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio o subito dopo se ricordavano che queste persone avessero acquistato questo prodotto, però non ricordavano...”* (sent. C.A.A. di Perugia del 3 ottobre 2011, pag. 53).

In via di sintesi, l'Ispezzore di Polizia Volturno:

- dopo pochi giorni dal fatto si reca nel negozio Conad, mostra a Mario Quintavalle ed alle due commesse le fotografie dei ragazzi Amanda Knox e Raffaele Sollecito;
- Il Quintavalle e le commesse riconoscono i ragazzi in quanto il Sollecito era “cliente abituale del negozio” mentre la Knox era stata vista “due o tre volte in sua compagnia”.
- Alla domanda del Volturno se i tre intervistati avessero visto gli imputati

“nei giorni precedenti all’omicidio o subito dopo” e se avessero acquistato prodotti ACE, nessuno ricordava l’episodio.

Questa evenienza processuale, riferita nell’imminenza del fatto è conclusiva nell’inattendibilità dell’indizio.

Solo per completezza si ricorda l’inutile attività inquisitoria tesa a corroborare una tesi colpevolista – conclusivamente indicata in gran fretta pochi giorni dopo il fatto e vociferata ampiamente nei media – nei confronti di altre persone assolutamente inattendibili: Hekuran Kokomani, Fabio Gioffredi ed altri.

Le contraddizioni sopra elencate comportano una grave carenza di motivazione.

I rilievi probatori ci consegnano questa verità di inattendibilità delle testimonianze del Curatolo e del Quintavalle con le quali il processo deve quindi misurarsi.

Ritiene questa difesa che la contestazione dell’alibi della Knox e del Sollecito prospettata dalla Corte ed esaminata con criterio selettivo dei dati rientri nel novero delle congetture che non hanno alcun aggancio con la realtà processuale e che, muovendo da un astratto possibilismo, non sono in grado di svilire ciò che processualmente è stato accertato.

**6. Violazione per inosservanza delle norme procedurali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606 comma c) c.p.p. in relazione alla documentazione dichiarata inutilizzabile dalla Corte di legittimità.**

6.1 La Corte di rinvio ha riportato integralmente le s.i.t. della Knox rese alle ore 1,45 del 6 novembre 2007 e le dichiarazioni spontanee delle ore 5,45 della stessa giornata.

La Suprema Corte investita della questione ha indicato i limiti della utilizzabilità di questi documenti nella sentenza n. 990/08 resa il 1 aprile 2008 su ricorso della stessa Knox avverso misura cautelare.

*“Con riferimento alla seconda censura difensiva la Corte osserva che le dichiarazioni indizianti sono caratterizzate da un differente regime di utilizzabilità sotto il profilo soggettivo. Nel caso in cui esse provengano da persona a carico della quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo le stesse non possono essere utilizzate, oltre che contra se, neppure nei confronti dei coimputati dello stesso reato (o degli imputati di reati connessi o collegati).*

*Il regime di inutilizzabilità assoluta di cui all'art. 63, comma secondo, c.p.p. è, invece, da escludere nell'ipotesi in cui il dichiarante sia chiamato a rispondere, nello stesso o in altro processo, per un reato o per reati attribuiti a terzi, che non abbiano alcun legame processuale con quello per cui si procede, rispetto ai quali egli assume la qualifica di testimone.*

*Infatti, mentre nel primo caso, in forza dell'intima connessione e interdipendenza tra il fatto proprio e quello altrui sorge la necessità di tutelare anche il diritto al silenzio del dichiarante, nel secondo caso, invece, la posizione di estraneità e di indifferenza del dichiarante rispetto ai fatti di causa lo rende immune da eventuali strumentalizzazioni operate da parte degli organi inquirenti (Cass., Sez. Un. 13 febbraio 1997, Campanelli).*

*Alla stregua di questi principi, le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox alle ore 1,45 del 6 novembre 2007, all'esito delle quali il verbale venne sospeso e la ragazza venne messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente, emergendo indizi a suo carico, sono utilizzabili sono contra alios, mentre le “dichiarazioni spontanee” delle ore 5.54 non sono utilizzabili né a carico dell'indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato (sottolineature aggiunte), in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata.*

*Al contrario, il memoriale scritto in lingua inglese dalla Knox e tradotto in italiano è pienamente utilizzabile, ai sensi dell'art. 237 c.p.p. poiché si tratta di documento proveniente dall'indagata, che ne è stata la spontanea autrice materiale a scopo difensivo. La disposizione in esame consente di attribuire rilevanza probatoria al documento non solo in quanto tale e per il suo contenuto rappresentativo, ma anche in forza del particolare legame che lo lega all'indagato (o imputato), così lumeggiando il sindacato di ammissibilità che il giudice è tenuto a operare.” (sent. pag. 6- 7 Cass.)*

Il Giudice del rinvio ha usato di questi documenti, palesemente in violazione delle

disposizione del Giudice di legittimità perché ha usato *“le dichiarazioni spontanee”* delle ore 5,45 del 6 novembre *“contra sé”*.

*“L'imputata, al fine di escludere la sussistenza del reato (ed a maggior ragione quindi della aggravante, per ciò che questa sede interessa) ha continuato a ripetere per tutto il corso del giudizio, ed anche nel suo esame dibattimentale davanti alla Corte d'Assise di Perugia – come si vedrà di qui a breve – la giustificazione alla sua condotta, che sarebbe consistita nel fatto di essere stata particolarmente confusa al momento in cui rendeva le dichiarazioni sopra riportate, per essere stata oggetto di pressioni psicologiche, finanche di violenza fisica, da parte degli ufficiali di Polizia di Stato presenti all'interno degli Uffici della Questura di Perugia nella notte del 6 novembre 2007; e deve ritenersi inevitabilmente anche del Pubblico Ministero presente alla redazione del secondo verbale (e per la verità la ragazza, nell'esame cui si sottopose alle udienze del 12/13 giugno 2009, espressamente faceva riferimento a pressioni che attribuiva anche al Magistrato)”*. (sent. pagg. 97-98 C.A.A. di Firenze)

*“La circostanza poi che nella stessa fase pre-processuale investigativa, in concomitanza con la carcerazione del Lumumba, abbiano potuto convivere due versioni degli accadimenti relativamente alla notte dell'omicidio (una riferibile alle dichiarazioni cui si è fatto cenno, l'altra oggetto di un memoriale in cui la figura del Lumumba non compariva) entrambe fornite dalla studentessa americana, senza che sia conseguito lo sviluppo di una fase di valutazione approfondita tesa a chiarire le ragioni di tale obiettiva discrasia, rappresenta un inspiegabile sviluppo investigativo di questa vicenda processuale”*. (sent. pag. 100 C.A.A. di Firenze)

*“In chiusura di questo paragrafo dedicato alla valutazione della condotta specifica di Amanda Marie Knox in relazione al delitto di calunnia a lei ascritto, è opportuno anche evidenziare come le dichiarazioni della ragazza rese alla Polizia giudiziaria e successivamente al Pubblico Ministero nella notte del 6 novembre 2007, siano di indubbio interesse anche nel quadro ricostruttivo del materiale indiziario specificamente riferibile all'omicidio per cui è processo.”* (sent. pag. 101 C.A.A. di Firenze)

ed ancora, la sentenza di rinvio utilizza apertamente i documenti *“contra sé”* in violazione delle disposizioni della Corte di legittimità.

*“E, d'altra parte, come si è già avuto modo di dire, è la stessa Amanda Marie Knox che colloca se stessa, seppure in compagnia di Patrick Lumumba e non del Sollecito, la sera del 1° novembre 2007, dopo le 21,00, in piazza Grimana, vicino al campo da basket.”* (sent. pag. 130)

ed ancora:

*“all'esito dell'esame critico della valutazione degli imputati può quindi affermarsi non soltanto per le dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria alle ore 01,45 e al P.M. alle ore 5,45 del 6 novembre 2007 da Amanda Marie Knox costituiscano una incolpazione calunniosa nei confronti di Patrick Lumumba, ma anche che la stessa venne costruita al fine specifico di allontanare i sospetti della Polizia dagli imputati offrendo alle indagini “un colpevole sul quale focalizzare l'attenzione.”* (sent. pag. 142)

ed ancora:

*“Anche ammettendo per un momento che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Questura di Perugia, alle ore 01,45 del 6 novembre 2007 nella frenesia della ricerca di un colpevole all’omicidio della povera Meredith, forse anche perché, oggettivamente pressati, dall’opinione pubblica cittadina e dalla rilevanza mediatica che fino da subito la vicenda aveva assunta (sottolineatura aggiunta), avessero avuto un preciso interesse, ad incolpare per il tramite della ragazza Patrick Lumumba ...”* (sent. pag. 98).

La sentenza dà esplicitamente atto che le dichiarazioni del 6 novembre 2007 (non utilizzabili a carico dell’indagata) vengono usate “*contra sé*”, non solo ma si accerta che le ricerche furono condotte con una frenesia nella individuazione del colpevole perché l’opinione pubblica cittadina poneva una pressione sugli inquirenti esagerata in quanto la rilevanza mediatica aveva assunto un apice rimarchevole.

Il tutto portava ad una fretta illogica e produttrice di errori gravissimi.

E’ inoltre contraria alla emergenza che la Knox “*non abbia subito particolare maltrattamenti*” come è stato di già dimostrato in precedenza.

Il Magistrato inquirente al quale la Knox, avrebbe dovuto rivolgersi “*con maggiore fiducia*” ha omesso di nominare il difensore e di informare la Knox dei suoi diritti al silenzio ed agli avvisi di legge.

6.2 Non ha valenza probatoria che le prove “*contra sé*” si ricavano dal memoriale che la stessa Knox ha scritto il 6 novembre 2007. Documento che la Suprema Corte ha dichiarato utilizzabile.

In punto di valutazione della prova, tuttavia, questo documento non può spiegare alcuna valenza perché è frutto di violazione dei diritti di difesa dell’imputata.

La Suprema Corte, nella sentenza citata (n. 990/08), sottolinea che ai sensi dell’art. 63 c.p.p. secondo comma, è necessario tutelare “*il diritto al silenzio del*

*dichiarante*”.

Se allora alle ore 5,45 del 6 novembre 2007 (prima della redazione del memoriale), tale diritto fosse stata esplicitato alla Knox, questa non avrebbe scritto certamente il successivo memoriale, se non dopo aver consultato il legale.

La lesione del diritto comporta una valutazione di cesura dell'atto.

Per completezza, si sottolinea inoltre, che le Corti di merito hanno, in ogni caso, ritenuto il memoriale un documento confuso, contraddittorio ed espressione di una fase di disperazione che non può rappresentare la verità degli accadimenti.

**7. - Ulteriore violazione di cui all'art. 606 c.p.p. comma e), in relazione all'art. 111, secondo comma Cost. e violazione dell'art. 238 bis c.p.p., in punto all'acquisizione ai fini probatori della sentenza irrevocabile di condanna di Rudi Guede per grave lesione del contraddittorio.**

7.1 Alla riforma del giusto processo è sopravvissuta la disposizione gravemente lesiva del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'art. 238 bis c.p.p.

La disciplina è stata severamente criticata<sup>7</sup> perchè attribuisce valore probatorio ad un atto che in nessun caso dovrebbe esercitare una simile efficacia.

Le sentenze non sono prove, bensì atti che valutano le prove nella funzione decisoria di un singolo caso, di una specifica controversia, oltre al quale non provano nulla.

Non solo, ma più penetrante critica viene proposta con l'acquisizione della sentenza irrevocabile in quanto vengono, sia pure indirettamente, valorizzati gli atti probatori su cui essa si fonda, raccolti anche al di fuori delle garanzie che in base alla regola del contraddittorio sono previste per la circolazione delle prove.

L'art. 238 bis c.p.p. contravviene inoltre all'obbligo di cui al comma 2 bis dell'art. 238 c.p.p. che fissa a tutela del contraddittorio nella formazione della prova il principio che i verbali di dichiarazioni in altro processo penale possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova.

Detto istituto è stato sottoposto all'esame della Corte Cost. che con sent. 29/2000 ne ha affermato la legittimità.

Questa Suprema Corte (Cass. penale sez. VI, 4 dicembre 2003) ha precisato che

---

<sup>7</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, 7° ed. Milano, 2003, 801; ma cfr., altresì, G.M. BACCARI, *Il contemperamento tra libera circolazione degli atti e diritto al contraddittorio*, in AA. VV., *Le nuove leggi penali*, Padova, 1998, 206; P. FERRUA, *Il contraddittorio nel processo penale e il doppio volto della Corte Costituzionale*, in Riv. Dir. process. 2009, 1453 s.

detto articolo non può consentire l'ingresso di elementi probatori la cui acquisizione non sarebbe consentita per altre vie.

Successivamente la Corte Costituzionale, con una serie di numerose decisioni culminate con l'ordinanza n. 293 del 2002, ha affermato che:

*“la prima parte del 4° comma dell'articolo 111 Cost., con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio (...) esprime una generale regola di esclusione probatoria (...) in base alla quale nessuna dichiarazione raccolta unilateralmente durante le indagini può essere utilizzata come prova del fatto in essa affermato, se non nei casi, eccezionali, contemplati dal comma successivo, di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva di formazione della prova in contraddittorio, di provata condotta illecita.”*

Si riafferma così il fondamentale principio, implicito nella regola dell'art. 111, 4 comma, Cost., per cui una prova in tanto può dirsi formata in contraddittorio in quanto alla sua assunzione abbia partecipato la difesa non di un qualsiasi imputato, ma di quello nei cui confronti l'atto è utilizzato.

E' palese che l'acquisizione della sentenza irrevocabile si risolve in una sostanziale eversione del art. 238 c.p.p. tutte le volte in cui, come nel presente processo, si fondi su atti svolti fuori dal contraddittorio con la difesa del processo *ad quem* vale a dire su atti di cui è vietata l'acquisizione contro l'imputato ai sensi dell'art. 238 comma 1,2 bis c.p.p.

Nel presente processo l'acquisizione della sentenza irrevocabile del Guede dà accesso in questo differente processo a prove raccolte in un rito abbreviato che per singolare contrasto non sono utilizzabili nella fase del dibattimento nel procedimento “a quo” in cui hanno avuto origine mentre potrebbero essere indiscriminatamente usate nel presente processo “ad quem”.

Non solo ma arrestato il processo a livello del GUP e cioè con le sole prove delle indagini preliminari, si opera su una piattaforma probatoria, assolutamente esigua,

modificata radicalmente nelle successive fasi di merito, la sussistenza delle quali è fondamentale principio per la valutazione della prova.

Fermo restante il principio della non utilizzabilità di prove raccolte all'infuori del contraddittorio è assolutamente contraddittoria la motivazione che estrapoli con operazione selettiva dei brani della ricostruzione del delitto dalla sentenza di I° grado del GUP di Perugia n. 639 del 28 ottobre 2009 che ha condannato il Guede a trent'anni di reclusione.

I brani riportati (da pagg. 299 e seguenti) della sentenza impugnata perverrebbero alla seguente conclusione:

*“La sentenza del GUP del Tribunale di Perugia, di cui sono stati riportati stralci significativi in relazione alle dichiarazioni rese da Rudi Hermann Guede alla polizia giudiziaria ed ai magistrati inquirenti – sentenza acquisita agli atti di questo giudizio unitamente alla sentenza nr. 7 del 22 gennaio 2009 della Corte di Assise di appello di Perugia che confermava la condanna del Guede per l'omicidio di Meredith Kercher, e della sentenza nr. 7195 emessa in data 16 dicembre 2010 dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione che, respingendo il ricorso dell'imputato, conferiva autorità di giudicato alla pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Perugia in punto di affermazione di responsabilità penale ed alla sentenza di appello in punto di pena irrogata – consente di poter affermare come Rudi Hermann Guede si sia sempre collocato sulla scena del delitto; abbia affermato fino dall'interrogatorio di garanzia reso in Italia al momento della estradizione dalla Germania che gli autori dell'omicidio di Meredith Kercher erano un uomo ed una donna; ed infine, con specifico riferimento all'interrogatorio reso il 25 marzo 2008 al Pubblico Ministero, Rudi Hermann Guede collocava esplicitamente Amanda Marie Knox sulla scena del delitto, identificandola sostanzialmente come coautrice dell'omicidio.”* (sent. pag. 307)

ma dette evenienze sono smentite e contraddette “per tabulas” dalle risultanze della stessa sentenza:

*“Parlando infine del colloquio avuto via skype con il Benedetti, l'imputato (Guede) dichiarava di aver risposto alle domande di Giacomo, talora un po' in fretta e perché condizionato dalla situazione: quando l'amico gli aveva chiesto se fosse stata Amanda ad uccidere Meredith, gli aveva detto di no (sottolineatura aggiunta), anche perché in quei momenti precisava che la sua mente era concentrata solo sulla figura maschile con il coltello.”* (sent. GUP pag. 41)

Ed inoltre:

*“Il 16 novembre, quando gli agenti della Polizia di Stato erano andati da lui, il Benedetti*

*aveva compreso in breve tempo la situazione: il 19, verificato tramite Messenger che Rudi era collegato, vi era stato il lungo colloquio fra loro che aveva poi portato il prevenuto alla determinazione di tornare in Italia. Il teste riferiva che nel corso di quella conversazione il Guede aveva tenuto a precisare di non avere nulla a che fare con l'omicidio; visto che vi erano stati gli arresti di altre persone, il Benedetti gli aveva chiesto se fossero stati Amanda – avendo capito che Rudi la conosceva – o il Lumumba, e l'altro gli aveva scritto di no, usando per la ragazza l'espressione "non c'entra" (sottolineatura aggiunta) e per il congolese quella rafforzata di "non c'entra un cazzo". Il responsabile, per quel che l'imputato diceva era un italiano giovane, e alla domanda se fosse stato il Sollecito (la cui immagine era stata su tutti i giornali, e sicuramente scaricabile via internet) egli aveva risposto in termini vaghi, più o meno con una frase del tipo "boh, non lo so, penso di sì", ripetendo però più volte, nel sentirsi riproporre la domanda, quel "penso di sì." (sent. GUP pag. 43)*

Dichiarazioni certamente più attendibili – se di attendibilità si può parlare per il comportamento del Guede – in quanto derivanti dalle prime conversazioni del condannato con un suo amico quando era ancora libero ed all'estero, in Germania e non sospettava di essere intercettato.

Nella valutazione degli indizi, da documenti acquisiti ex art. 238 bis c.p.p., il Giudice di rinvio ha fatto malgoverno per carenza di censura sulle contraddittorietà evidenti degli stessi.

**8. Violazione di cui all'art. 606 comma d) c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost., secondo comma e 238 bis c.p.p., in punto alla mancata ammissione del teste Rudy Guede, dopo che questi ha mosso accuse a carico della Knox, in quanto la persona accusata di un reato ha facoltà davanti al Giudice di interrogare o far interrogare la persona che renda dichiarazioni a suo carico.**

8.1 La difesa Knox aveva chiesto la rinnovazione della prova testimoniale di Rudi Guede –confermatane la rilevanza – sulle modalità tutte dell'episodio criminoso (pag. 58 della “Integrazione di atto di appello e memoria difensiva con richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale in relazione al combinato disposto degli artt. 627 e 603 c.p.p.” (all. 4).

Tale richiesta è stata ampiamente trattata in dibattimento e argomentata per la sua rilevanza, ma non è stata accolta.

Il coimputato Rudi Hermann Guede è stato sentito come testimone ex art. 197 bis c.p.p. all'udienza del 26 giugno 2011 dalla Corte di Assise di Appello di Perugia.

Tale escussione aveva per oggetto le dichiarazioni del detenuto Marco Giuseppe Alessi in relazione alla lettera che il Guede aveva inviato ai propri legali. Tale lettera, letta integralmente dal PM in udienza contiene accuse dirette ad Amanda Knox e a Raffaele Sollecito.

La difesa della Knox ha quindi chiesto immediatamente di poter contestare l'accusa.

Il Guede ha così testualmente risposto:

*“TESTE – Posso rispondere? Allora, da come è stata letta la lettera io penso di essere qui oggi per rispondere come procedimento penale alle dichiarazioni, le false dichiarazioni dell'Alessi Mario e dunque, come è scritto nella lettera, tutto quello che dovevo dire io l'ho già detto ai Giudici, ai Pubblici Ministeri, ai miei legali, dunque non intendo rispondere su questo argomento (sottolineatura aggiunta).”* (sent. pag. 295)

Di contro, così come è stato indicato nella sentenza della Suprema Corte rimettente

(sentenza n. 26455/13), il Guede ha assunto in sede di appello (Corte d'Appello di Perugia) la qualità di chi, essendosi sempre in precedenza sottratto a dichiarazioni volontarie, muove accuse di colpevolezza alla Knox e al Sollecito per le quali il contraddittorio specifico è diritto imprescindibile per tutte le parti. La Corte di Appello di Firenze non poteva non ammettere il mezzo istruttorio a scotto di violazione dell'equo processo.

Sentenza Corte di Cass. rimettente pag. 56:

*“Gli venne poi chiesto – sempre dal PG di udienza – se avesse mai scritto una lettera in cui aveva accusato esplicitamente i due imputati di essere stati presenti sul luogo del fatto e di aver concorso nell’omicidio ed egli fornì risposta affermativa, giustificando l’iniziativa proprio come una reazione alla divulgazione di sue confidenze all’Alessi, invero mai effettuate. Fu in quel momento che la difesa della Knox, e non il Procuratore Generale, chiese conferma di quanto scritto nella lettera in cui egli si esprime dicendo testuale: “Un orribile assassinio di una splendida meravigliosa ragazza, quale era Meredith, da parte di Raffaele Sollecito ed Amanda Knox” e l’interessato accettò di rispondere e disse che quanto era stato scritto era “verissimo”. A fronte di questa realtà certamente insufficiente di per sé dal punto di vista indiziario, avendo il Guede confermato una rivelazione fatta al di fuori del processo, poteva essere espressa una valutazione in termini di inattendibilità, - valutazione su cui questa Corte non può interloquire trattandosi di spazio non aperto al controllo di legittimità -, ma quello che è certo è che tale valutazione doveva essere svincolata dalle opzioni processuali operate dal Guede, pena la caduta in un evidente errore di diritto, ove si fondi il giudizio di inattendibilità assoluta sull’intervenuto esercizio di un diritto da parte dell’interessato.”*

La Suprema Corte rimettente ha quindi individuato il Guede in sede di risposta testimoniale all’udienza del 27 giugno 2011 avanti la Corte d’Assise d’Appello di Perugia come persona che formula accuse fuori del processo, ma confermate per la prima volta nel presente giudizio “*Verissimo*”, nei confronti della Knox e del Sollecito.

Qualora detta accusa sia formulata nella sede sua propria il Guede subirà le gravissime conseguenze per la falsa accusa.

In detta udienza il Guede non poteva essere escusso sui fatti incriminanti perché era stato ammesso solamente:

*“Ed infatti il Guede venne citato dalla PG in seconde cure non per essere sentito sui fatti di quella notte ma per chiarire se avesse o meno fatto ai suoi compagni di detenzione le confidenze sull’estraneità al fatto de quo.” (sent. pag. 55 Cass. rimettente)*

Il Guede però in detta udienza con le sue dichiarazioni calunniose ha per la prima volta in questo processo (in precedenza aveva lecitamente optato di non rispondere perché imputato di reato connesso, pag. 55 sent. Cass., avvelendosi del diritto al silenzio) ha reso dichiarazioni a carico degli imputati ed ha creato così a favore della Knox, del coimputato e delle altre parti il diritto al contraddittorio; in particolare il Guede ha avanzato la gravissima calunniosa accusa *“un orribile assassinio di una splendida meravigliosa ragazza quale era Meredith da parte di Raffaele Sollecito ed Amanda Knox.”*

Diritto negato dalla Corte di Assise di Appello di Firenze.

Il principio cardine del giusto processo – quale valore primario di giustizia – è veramente che ogni processo si svolga nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità secondo il principio della oralità e pubblicità.

Le dichiarazioni di accusa da qualsiasi parte provengano debbono essere ripetute alla presenza dell’imputato e del suo difensore.

Specifico puntualizzazione del medesimo principio del giusto processo si rinviene poi nella seconda parte dell’art. 111, quarto comma:

*“la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.”*

Come sopra indicato la parità esige una relazione di necessaria reciprocità tra la parte che accusa (Pubblico Ministero) e la parte che resiste (difesa); i poteri dell’una devono essere idonei a controbilanciare quelli dell’altra in funzione delle opposte prospettive, così da assicurare l’equilibrio delle varie tappe del processo

nella ricerca e nella formazione delle prove.

La Corte del rinvio di Firenze con la sua ordinanza del 30 settembre 2013 (all. 1) ha omesso ogni decisione sul punto. Non solo, ma non ha dato risposta alcuna.

La omissione di qualsivoglia motivazione sul punto è chiara violazione del principio giustificativo di ogni provvedimento giurisdizionale. Questa palese violazione sottolinea maggiormente la necessità del ripristino del contraddittorio con la persona che per la prima volta ha accusato palesemente Amanda Knox di un così grave reato.

In via conclusiva pertanto il Guede deve essere chiamato a rispondere delle gravi accuse mosse nel presente processo senza restrizioni di argomento.

Il diniego della Corte di rinvio di ammettere l'istanza istruttoria proposta dalla difesa della Knox è l'oggetto della presente censura.

**9. Violazione di cui all'art. 606 commi b) ed e) c.p.p. in relazione alla utilizzazione di prove inesistenti e reiterata palese contraddittorietà della motivazione.**

La sentenza impugnata è pervenuta ad una ingiusta e pesantissima condanna assumendo ulteriori indizi inesistenti o palesemente contraddittori che si sottopongono a questa Corte onde provvedere come da giustizia.

9.1 A pag. 321 della sentenza impugnata si legge:

*“Esaminato il coltello dalla Polizia Scientifica, sulla sua lama all'interno di una serie di striature, quasi impercettibili, ad occhio nudo, veniva rinvenuto il DNA misto di due contributori: Meredith Kercher e Raffaele Sollecito (sottolineatura aggiunta).”*

Questo dato genetico non compare mai in nessun atto del processo.

Sul coltello in sequestro (rep. 36) sono state rinvenute ed esaminate le tracce A, B, C, D, E, F, G, H e I, nonché sono state esaminate le superficiali striature.

Nè la dott.ssa Stefanoni, né il collegio dei periti d'ufficio Conti Vecchiotti, né il collegio dei periti d'ufficio Berti Barni, hanno mai indicato che sul coltello vi fosse la traccia di Raffaele Sollecito.

Tale affermazione è contraria alle evidenze raccolte.

9.2 Ulteriore contraddizione della motivazione

A pagina 81 della sentenza impugnata si legge:

*“Una peculiarità è, ad esempio, il rilievo che all'interno della villetta di Via della Pergola quasi non sono state rinvenute tracce di Amanda Marie Knox – se non quelle di cui si dirà e riferibili all'omicidio – né di Raffaele Sollecito.”*

Successivamente a pagina 178 e segg. della stessa sentenza si elencano più di 30 reperti di cui alla casa di Via della Pergola che testimoniano la ovvia presenza della Knox nella casa in cui abitava.

La sentenza impugnata precisa che i reperti indicati sono solamente quelli riferibili

all'omicidio.

Tuttavia, sono stati raccolti 228 reperti ricavati da 460 tracce ma non tutti i reperti utilizzati perché non attenevano al processo.

Questi reperti indicano tuttavia il normale godimento dell'abitazione della Knox.

La Corte quindi è incorsa in errore di argomentazione assumendo che la presenza della Knox sia rilevabile solamente da reperti relativi al processo (i quali peraltro attestano un godimento dell'appartamento normale di giovani studenti).

9.3 Come indicato in precedenza (vedere censura n. 2), gli accessi nella villetta di Via della Pergola da parte delle Autorità Investigative nel periodo dal 2 novembre 2007 e fino al 18 dicembre 2007, sono stati ben superiori ai due ivi menzionati. Accessi del 3 novembre 2007 e del 4 novembre 2007 degli investigatori con la indagata Amanda Knox e le altre inquiline Romanelli Filomena e Mezzetti Laura della casa di via della Pergola e per gli accessi del 6 e del 7 novembre 2007).

La circostanza assunta dalla sentenza di rinvio ha inteso ignorare i numerosi accessi condotti dai vari investigatori secondo le irrivalenti modalità evidenziate dalle prove fotografiche.

9.4 Il Giudice di rinvio critica il memoriale della Knox del 9 novembre 2007 (sent. pag. 47) che è una relazione concreta degli accadimenti di quei giorni, spontanea relazione di fatti di ordinaria quotidianità con le incertezze, ansietà e dubbi di una giovane studentessa straniera.

Il Giudice del rinvio afferma *“In primo luogo Amanda Marie Knox non ha mai chiarito perché la mattina del 2 novembre 2007 avrebbe dovuto tornare a casa in Via della Pergola per farsi la doccia e cambiarsi di abito”* (sent. pag. 149).

Ma il motivo è stato dichiarato ripetutamente fin dalle deposizioni del 2 e 3 novembre 2007 dalla Knox.

La Knox si è recata nella mattina del 2 novembre 2007 in Via della Pergola per farsi una doccia, cambiarsi d'abito, prelevare i nuovi vestiti, depositare i vecchi vestiti da lavare, prelevare il “mocho” per asciugare la perdita d'acqua nell'appartamento del Sollecito.

9.5 Incorre in palese contraddizione nell'esame della telefonata effettuata dalla Knox in quei giorni, in particolare la seconda telefonata alla Meredith.

*“Dai tabulati telefonici risulta che la telefonata alle ore 12.11'.02 sull'utenza italiana Vodafone della vittima ebbe una durata di tre secondi.”* (sent. pag. 153)

Da qui si dedurrebbe la mera volontà della Knox di controllare che i telefoni della vittima non erano stati trovati.

Tuttavia poco dopo la stessa sentenza, nella stessa pagina, dichiara che:

*“per l'utenza Vodafone 348 4673711 risulta dai tabulati l'entrata in funzione della segreteria telefonica.”* (sent. pag. 153).

E' del tutto evidente che non vi era malizia alcuna nella brevità della telefonata ma questa era stata causata dalla impossibilità di raggiungere la persona desiderata.

9.6 Ulteriore contraddizione e carente motivazione su colui che avrebbe gettato i due telefonini della vittima rinvenuti in via Sperandio n. 5/bis di proprietà Luna.

Come risulta dalla planimetria allegata, redatta dalla Polizia Scientifica di Perugia del 2 novembre 2007 (all. 12).

I cellulari sono stati ritrovati in luogo vicino e sull'itinerario della persona che intende recarsi nell'appartamento del Guede, situato in via del Canerino n. 26.

E' del tutto illogico e contro buon senso che via Sperandio n. 5/bis fosse

attraversato da persona che partendo da via della Pergola intendeva recarsi nell'appartamento del Sollecito, sito in Corso Garibaldi n. 110.

L'appartamento del Sollecito, come è stato provato ripetutamente, è raggiungibile direttamente da via della Pergola n. 7 attraversando Piazza Grimana. I due appartamenti distano tra di loro non più di 400 mt. (sent. pag. 129)

E' assolutamente fuorviante ritenere che per coprire il tratto di strada tra via della Pergola n. 7 e Corso Garibaldi n. 110, la Knox compisse il lungo cammino di notte fino a via Sperandio n. 5/bis e cioè con tragitto, modalità e luoghi non sul percorso abituale tra i due indirizzi.

#### 9.7 Contraddizione sui campioni sequestrati.

Il Giudice del rinvio chiaramente afferma:

*“Vi è subito da chiarire che gli accertamenti della Polizia Postale vennero affrontati per quanto in interesse di questo giudizio unicamente sul computer portatile “MACBOOK-PRO” della Apple del Sollecito, poiché gli altri pc risultassero danneggiati (si è parlato di shock elettrico), ed era stata impossibile l’acquisizione dei dati dei rispettivi hard disk.” ( Sent. pag. 143)*

Ebbene, su questa evenienza si verte in piena contraddizione e insufficiente motivazione.

I computer sequestrati dalla Polizia sono quattro: il computer della Knox marca Toshiba, modello satellite M5553262, computer del Sollecito, marca Hitachi, modello Travelstar e quello della Kercher, modello Apple nonché computer del Sollecito esaminato.

Lo stesso è avvenuto per il portatile in uso a Laura Mezzetti che ha riportato la circostanza nel suo esame in dibattimento. La perizia disposta con incarico al Prof. Massimi Bernaschi ha accertato, non senza un certo imbarazzo che le schede dei portatili sono state bruciate per un presunto “shock elettrico” causato dagli

operatori che hanno commesso un errore.

Tutti i computer erano funzionanti fino al momento del sequestro.

Tre di questi computer risultano danneggiati (shock elettrico), e i dati ivi contenuti non sono stati quindi né letti né esaminati.

Se questa è la situazione fattuale, come si può dar credito ad accertamenti sui dati di un solo computer quando il Giudice del rinvio non ha preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti, presenti nel processo, rispettando così i principi di completezza.

Anche questo principio di indizio del solo computer del Sollecito esaminato non può essere ritenuto sussistente.

9.8 Altra grave contraddizione e contrasto con i dati ricavati dall'istruttoria, si rilevano quando il Giudice del rinvio tratta della chiamata dei ragazzi ai Carabinieri:

“Una volta scoperto il furto, le tracce di sangue, il portone aperto e la camera chiusa nella stanza di Meredith, e una volta che Filomena Romanelli aveva richiesto pressantemente ad Amanda di chiamare subito i Carabinieri, perché mai si doveva attendere oltre un quarto d'ora per fare una telefonata al 112. Ma soprattutto non è dato sapere, perché nessuno lo ha spiegato, come mai Raffaele Sollecito, prima di effettuare una chiamata al 112, in una situazione di tutta evidenza che richiedeva certamente l'intervento della polizia, chiamò alle ore 12.50',34” la sorella, all'epoca ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. In quelle condizioni non vi era alcun consiglio da ricevere sul da farsi.” (sent. pag. 173)

Tale deduzione è contraria prima al buon senso e poi ai dati di causa.

E' del tutto ovvio che il Sollecito abbia pensato di rivolgersi alla sorella (ufficiale dei Carabinieri) persona consanguinea e qualificata per la sua attività.

E' certo che si è sviluppato un consiglio sul da farsi. La reazione è logica e normale.

La telefonata del Sollecito alla sorella è stata fatta a seguito del consiglio della

Romanelli alla Knox. Quest'ultima, non essendo italiana, non conoscendo bene né la lingua italiana né le modalità corrette per procedere alla denuncia, come ha sempre dichiarato, si è rivolta al Sollecito per questo incombente.

A completamento dei dati di contraddizione della sentenza, si sottolinea che il clima esistente nella mattina del 2 novembre 2007 nella casa di via della Pergola, viene ritenuto esagitato quando proprio i protagonisti non lo ritenevano tale.

A tale proposito l'Ispettore Bastianelli della Polizia Postale, unitamente al collega Marsi, sotto la guida della Knox aveva ispezionato l'appartamento e pure avendo rilevato le anomalie descritte aveva affermato, come dal teste Paola Grande:

*“Vabbè ma stai tranquilla, non c'è bisogno di chiamare nessuno, mica c'è un morto sotto il divano!”* (pag. 261 della trascrizione dell'udienza in data 6 febbraio 2009 avanti la Corte di Assise di Perugia).

**10. Violazione ed inosservanza di cui all'art. 606 commi e) e b) c.p.p. per falsa applicazione degli artt. 627 c.p.p. e 603 c.p.p. in relazione alle ordinanze dibattimentali della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 30 settembre 2013 e del 17 aprile 2014.**

10.1

Avverso le due ordinanze della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 30 settembre 2013 e del 17 aprile 2014 (all.ti 1 e 2), questa difesa muove le proprie doglianze per violazione di legge.

**A.**

L'ordinanza del 30 settembre 2013 in via preliminare rigetta concisamente il rilievo di costituzionalità delle norme ivi indicate.

Nella stringata motivazione si deduce che:

*“in questa precisa fase processuale non possa apprezzarsi la rilevanza della questione di legittimità prospettata che risulta legata all'esito del presente processo di rinvio.”*

Tale argomentazione è palesemente contraddittoria in quanto allo stato del giudizio di rinvio l'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 627 e 628 c.p.p. aveva la medesima rilevanza che nel presente giudizio per violazione del principio costituzionale della ragionevole durata.

Se la ragionevole durata del processo è principio indefettibile dell'equo processo appare chiaramente contraddittorio il rinviare la decisione a questo stadio. L'esito del giudizio di rinvio confermava ulteriormente i profili di incostituzionalità delle norme denunciate.

La rilevanza dell'eccezione di costituzionalità, non è legata *“all'esito del presente processo di rinvio”*.

Essa è intrinseca alla sistematica legislativa della *“perpetuatio jurisdictionis”* in

violazione dei principi esposti nella prima parte del ricorso.

La stessa ordinanza è affetta da illegittimità per violazione delle norme di cui al 627 e 603 c.p.p.

Tutte le istanze istruttorie, ad eccezione di una conferma di testimonianza, avanzate dalla difesa della Knox sono state respinte in un processo che è stato annullato dalle fondamenta.

La Suprema Corte ha anche affermato come da giurisprudenza consolidata, che in caso di annullamento con rinvio di una sentenza di appello, qualora le parti ne facciano richiesta, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti si configura come atto dovuto del Giudice di rinvio, il quale non può ritenere di poter pervenire alla decisione sulla base dei soli atti già acquisiti (Cass., sez. V, 22 settembre 2004 – 20 ottobre 2004, n. 40828, CED 229923).

Poiché il Giudice remittente ha sostanzialmente annullato in toto la sentenza di seconde cure di Perugia, l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione è in “*re ipsa*”. Solamente dal controllo e dalla ripetizione delle evidenze processuali il Giudice del rinvio avrebbe potuto rivalutare gli indizi nella loro corretta rilevanza.

Il Giudice del rinvio ha il potere sostanziale del Giudice, la cui sentenza è stata annullata, e su richiesta delle parti può disporre la rinnovazione dell'istruttoria se sia indispensabile per la decisione ex art. 603 c.p.p., nonché rilevante ex art. 627 c.p.p.

Questa ripetizione si configura altresì come atto dovuto quando debbono applicarsi al particolare processo di annullamento “*ex radice*” della sentenza.

Nella situazione estrema di annullamento totale del “*decisum*” la rilevanza delle richieste di ripetizione dei singoli atti istruttori diventa imperativa, non più meramente discrezionale.

Il mezzo istruttorio cardine del processo che il Giudice del rinvio ha respinto, è certamente l’istanza di escutere nuovamente i consulenti di ufficio per le loro chiare conclusioni.

Di fatto, la perizia del Collegio peritale nominato d’Ufficio dalla C.A.A. di Perugia dei Professori Conti e Vecchiotti, è stata nella sentenza impugnata radicalmente disattesa e respinta senza il necessario approfondimento per il quale era stato proprio disposto il rinvio alla Corte di Firenze.

**B.**

L’ordinanza del 17 aprile 2014 assume che la Corte sia incorsa in un errore materiale indicando il luogo di nascita di Amanda Marie Knox in Seattle e non in Washington. Da tale premessa ne ha ordinato la modifica.

Di contro l’imputata Amanda Marie Knox, come da documentazione in atti, è nata a Seattle e questa città è sita nello Stato di Washington.

Si chiede pertanto di provvedere sul punto.

**11. Violazione ed inosservanza di cui all'art. 606 comma b) c.p.p. in relazione alla quantificazione della pena in punto alla aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. del reato di calunnia contestato per assunto nesso teleologico.**

11.1 Il quadro di riferimento in punto alla condanna della Knox per il capo F) di cui al reato di calunnia, è il seguente:

- la Corte d'Assise di Perugia, con sentenza n. 7/2009, ha condannato la Knox ad anni 1 di reclusione;

- sull'appello dell'imputata la C.A.A. di Perugia con sentenza n. 4/2011 ha:

*“condannato Amanda Marie Knox del reato di cui al capo F), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. e, riconosciute attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 368 c.p. la condanna alla pena di tre anni reclusione; conferma, limitatamente a tale capo, le statuizioni civili di cui alla sentenza appellata”;*

- sul ricorso della Knox la Corte Suprema di Cassazione (sent. 422/2013) ha deciso come segue:

*“annulla la sentenza impugnata limitatamente – omissis- all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. contestata in relazione al capo F) e rinvia per nuovo giudizio alla C.A. di Firenze”*

- il Giudice di rinvio ha ritenuto:

*“la sussistenza di cui all'art. 61 n. 2 c.p. relativamente al delitto di cui all'art. 368, comma secondo c.p. ed ha condannato la Knox per questo capo, ad anni 3 e mesi 6 di reclusione”.*

L'aggravamento della pena viene disposto con la seguente motivazione:

*“La possibilità di diversamente bilanciare, per il reato di calunnia, le attenuanti generiche, una volta riconosciuta l'esistenza dell'ulteriore aggravante in precedenza esclusa dal giudizio di comparazione, non può essere esclusa; ma, anzi, deriva direttamente dall'apprezzamento di maggiore gravità del reato ritenuto pluriaggravato, giudizio questo espressamente demandato a questa Corte dalla Corte di Cassazione. Con la conseguente che, una volta affermato che la calunnia aggravata ex art. 368, comma 2, c.p. è anche aggravata ex art. 61 n. 2 c.p., ritiene la Corte che le attenuanti generiche siano, per questo reato, sub-valenti rispetto all'anzidetto corredo di aggravanti.” (sent. pag. 335)*

Pertanto la Corte ha valutato le attenuanti generiche quali sub valenti rispetto all'aggravante del 61 n. 2 c.p.

Per quanto riguarda il reato di calunnia è stato di già emesso un dispositivo immodificabile che ha valutato le attenuanti equivalenti all'aggravante in relazione alla sanzione da comminare per questo specifico reato.

Orbene, anche ritenendo l'esistenza di altre aggravanti, le circostanze attenuanti nello stesso contesto sanzionatorio non possono operare se non in regime di equivalenza.

Andando di contrario avviso si incorre in chiara contraddizione di norme in quanto lo stesso elemento costitutivo della pena, già valutato in uno specifico grado di giudizio, non può essere successivamente valutato in maniera differente.

Il Giudice del rinvio ha quindi erroneamente ritenuto di valutare autonomamente le attenuanti generiche la cui valenza in applicazione al medesimo reato è cosa giudicata.

Il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sua proporzionalità con le aggravanti è giudizio passato in giudicato.

Nella unicità dell'erogazione della pena sulla base di principi di razionalità ed economia dei mezzi che devono informare il processo penale è immodificabile il pronunciamento della C.A.A. di Perugia sul bilanciamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti in ragione di equivalenza.

Il giudice del rinvio ha ritenuto sussistere l'aggravante dell'art. 61 n. 2 c.p. che deve eventualmente valutarsi con il giudicato sostanziale formatosi per lo stesso reato.

La valutazione del bilanciamento delle generiche ex art. 69 c.p. è cogente per il medesimo reato e non può il Giudice di rinvio andare in differente avviso, se non

creando una manifesta e radicale contraddizione nel trattamento sanzionatorio.

## Conclusioni

Dai gravami illustrati si evidenzia che il Giudice del rinvio ha contravvenuto ai principi di cui alla remissione attributiva della Corte rescindente.

In particolare: nella sentenza impugnata non vi è mai una ricerca o valutazione di ipotesi differenti dalla colpevolezza della Knox. Nessuno sforzo di indagine o argomentativo si è svolto su questo indirizzo. La Corte di legittimità aveva rimesso al merito per esaminare se ricorressero eventuali soluzioni alternative.

Non solo, ma la Corte del rinvio ha chiaramente violato le due disposizioni imperative:

- esame di tutto il complesso probatorio (principio di completezza in modo da valutare tutti i dati indicati anche dalle difese per avvicinarsi in maniera limpida alla verità processuale).

Gli indizi di cui ai gravami della P.G. devono essere valutati unitamente a tutte le altre emergenze processuali utilizzando esclusivamente i canoni ermeneutica consolidati e sulla base dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità;

- valutazione degli indizi individualmente per accertarne precipuamente la loro “precisione” e quindi la loro concordanza per verificare se sussista la certezza della responsabilità dell’imputato “aldilà di ogni ragionevole dubbio”.

Tutte e tre le indicazioni della Corte di legittimità sono state disattese.

Soluzioni contrarie alla colpevolezza della Knox non sono state esaminate anche in presenza di robuste argomentazioni contrarie illustrate dalla difesa e della sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Perugia.

Parimenti, tutti gli altri indizi di valenza contraria alla accusa, dettagliati sia nella integrazione dell'atto di appello" (all. 4) sia che nel dibattimento sono stati globalmente ignorati, senza un minimo di valutazione ed argomentazione comparativa.

Si è di fatto operato una scelta selettiva di indizi e di prove, trascurando quelle di diversa e opposta valenza.

La sentenza impugnata tuttavia non indica, ne ha accertato nemmeno una prova diretta o storica a carico della Knox, che provi la sua assunta colpevolezza e ciò ovviamente perché tale prova non esiste.

Parimenti rilevante è la costante incertezza dei principi di indizi esaminati.

Tutti i dati sono connotati da indizi di probabilità, di confronto, di utilizzazione per esclusione e non per accertare e ciò connota una carenza del requisito di "precisione".

Il nuovo testo dell'art. 543 c.p.p. e l'art. 530 c.p.p. non consentono di formulare una convinzione in termini di probabilità: per emettere una pronuncia di condanna non è cioè sufficiente che le probabilità della ipotesi accusatoria siano maggiori di quelle dell'ipotesi difensiva, neanche quando siano notevolmente più numerose, ma è necessario che ogni spiegazione diversa dall'ipotesi accusatoria sia, secondo un criterio di ragionevolezza, niente affatto plausibile.

In situazione contraria si impone la soluzione.

Questa difesa, confida che la Ecc.ma Corte voglia rettificare il gravissimo errore giudiziario in cui è incorso il Giudice del rinvio, così da permettere all'imputata Amanda Marie Knox di riprendere una vita normale e costruttiva.

P.Q.M.

in via preliminare ed assorbente:

- questa Ecc.ma Corte di Cassazione, ricorrendo la rilevanza e non la manifesta infondatezza della q.l.c., accolga ai sensi dell'art. 23 della L. 11.3.1953 n. 87, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 627 e 628 c.p.p., per contrasto con gli artt. 111, 27 comma 1 e 2 e artt. 24, 10 e 3 della Costituzione per le motivazioni sopra esposte e provveda a dichiarare la illegittimità costituzionale di queste norme nonché la legittimità costituzionale consequenziale delle eventuali norme pedissequae in quanto legate a quelle che verranno annullate da uno stesso legame che renderebbe incongrua la loro sopravvivenza dopo la caducazione di quelle dalle quali dipendono, provvedendo quindi alla ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale e agli altri incumbenti di rito.

In via gradata, voglia questa Ecc.ma Corte, per i motivi da 1 a 11 sopra spiegati, annullare la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze n. 2/2014 del 30 gennaio 2014, depositata il 29 aprile 2014, e pedissequa ordinanza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 17 aprile 2014, rinviando il giudizio come per legge, affinché la nuova Corte di merito ammetta i mezzi istruttori richiesti, confermando la decisione della Corte di Assise di Appello di Perugia, n. 4/2011.

Con ogni conseguente provvedimento.

Si insiste, pertanto, perché l'Ecc.ma Corte di Cassazione, voglia accogliere le conclusioni tutte sopra spiegate, sia per la eccezione preliminari, che per le censure di merito, e provvedere come sopra indicato.

Con ogni conseguente pronuncia.

Si delega per il deposito il Dott. Ettore Pieracciani nato a Roma il 20 settembre 1989 tesserino dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. P66438 al deposito del presente ricorso e allegati.

Roma/Perugia 10 giugno 2014

Avv. Luciano Ghirga

Avv. Carlo Dalla Vedova

## INDICE RICORSO

Introduzione..... p. 2

### Parte prima

1. Questione di legittimità costituzionale. Combinato disposto degli artt. 627 comma 3 e 628 comma 2 c.p.p. in punto alla possibile ripetitività “*ad infinitum*” dei giudizi di rinvio disposti dalla Corte di Cassazione e pedissequi giudizi di impugnabilità delle sentenze di merito, con violazione quindi dagli artt. 111 comma 1, 27 comma 1,2,24,10 e 3 Cost. .... p.4

### Parte seconda

1. Premesse .....p. 20

### Motivi del ricorso

1. Violazione ed inosservanza ai sensi dell’art. 606 c.p.p. commi b) ed e), per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza sul punto decisivo dell’assunto movente di Amanda Knox nella commissione del grave reato e violazione dell’art. 110 c.p..... p. 28

2. Violazione ed inosservanza ai sensi dell’art. 606 c.p.p. commi b) ed e) dei canoni abilitatori alla valutazione dell’indizio del 192 c.p.p. e per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza su punto decisivo del processo. Risultanze scientifiche. .... p. 39

3. Violazione ed inosservanza di cui all’art. 606 c.p.p. commi b) ed e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza sulla correlazione da istituire tra il fatto di calunnia ex art. 368 c.p. con l’aggravante ex art. 61 n. 2 c.p. ed il più grave reato di omicidio e quindi sulla sussistenza o meno del nesso teleologico contestato e per violazione degli artt. 188 e 64 n. 2 c.p.p. .... p. 60

4. Violazione ed inosservanza di cui all’art. 606 c.p.p. comma e), per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla modalità di ingresso nell’appartamento in Via della Pergola ed esame impronte plantari.....p. 70

5. Violazione ed inosservanza di cui all’art. 606 c.p.p. comma e), per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza testimonianze di Antonio Curatolo e Mario Quintavalle..... p. 75

6. Violazione per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606 comma c) c.p.p. in relazione alla documentazione dichiarata inutilizzabile dalla Corte di legittimità.....p. 84
7. Ulteriore violazione di cui all'art. 606 c.p.p. comma e), in relazione all'art. 111, secondo comma Cost. e violazione dell'art. 238 bis c.p.p., in punto all'acquisizione ai fini probatori della sentenza irrevocabile di condanna di Rudi Guede per grave lesione del contraddittorio ..... p. 88
8. Violazione di cui all'art. 606 comma d) c.p.p., in relazione all'art. 111 Cost., secondo comma e 238 bis c.p.p., in punto alla mancata ammissione del teste Rudy Guede dopo che questi ha mosso accuse a carico della Knox, in quanto la persona accusata di un reato ha facoltà davanti al Giudice di interrogare o far interrogare la persona che renda dichiarazioni a suo carico..... p. 92
9. Violazione di cui all'art. 606 commi b) ed e) c.p.p. in relazione alla utilizzazione di prove inesistenti e reiterata palese contraddittorietà della motivazione..... p. 96
10. Violazione ed inosservanza di cui all'art. 606 commi e) e b) c.p.p. per falsa applicazione dell'art. 627 c.p.p. e 603 c.p.p. in relazione alle ordinanze dibattimentali della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 30 settembre 2013 e del 17 aprile 2014..... p. 100
11. Violazione ed inosservanza di cui all'art. 606 comma b) c.p.p. in relazione alla quantificazione della pena in punto alla aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. all'aggravante del reato di calunnia contestato per assunto nesso teleologico.. p.103
12. Elenco allegati al ricorso per Cassazione ..... p. 110

## ELENCO ALLEGATI AL RICORSO PER CASSAZIONE

- Allegato n° 1:** Ordinanza C.A.A. di Firenze del 30 settembre 2013
- Allegato n° 2:** Ordinanza C.A.A. di Firenze del 17 aprile 2014
- Allegato n° 3:** Disegno di Legge del 12 novembre 2009 n. 1880
- Allegato n° 4:** Integrazione di atto di appello e memoria difensiva con richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale in relazione al combinato disposto degli artt. 627 e 603 c.p.p.
- Allegato n° 5:** Lettera di Amanda Knox “per i miei avvocati” del 9 novembre 2007
- Allegato n° 6:** Lettera della Knox alla C.A.A. di Firenze nella quale spiega il motivo della sua assenza.
- Allegato n° 7:** Verbale di udienza della C.A.A. di Firenze del 17 dicembre 2013
- Allegato n° 8:** Verbale di udienza della C.A.A. di Firenze del 26 novembre 2013
- Allegato n° 9:** Ritaglio di giornale “Il Corriere dell’Umbria”
- Allegato n° 10:** Fotografie. Colori del reperto modificato e deformazione
- Allegato n° 11:** Sentenza del Tribunale di Milano n. 03967/2014 del 21 marzo 2014
- Allegato n° 12:** Mappa dei luoghi